



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 4 FEBBRAIO 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 DICEMBRE 2007 - N. VIII/475 (2.1.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale per l'anno 2008: risorse per la predisposizione di fascicoli con i riferimenti normativi dei provvedimenti all'esame delle commissioni consiliari e dell'assemblea	313
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 DICEMBRE 2007 - N. VIII/477 (5.2.2) Ordine del giorno concernente il collegato 2008: garanzia di sicurezza per tutti i frequentatori dei fiumi e laghi lombardi	313
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 DICEMBRE 2007 - N. VIII/478 (1.6.0) Ordine del giorno concernente il collegato 2008: risorse per implementare la «protezione passiva» per una maggiore sicurezza dei cittadini.	313
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/480 (2.1.0) Ordine del giorno concernente la legge finanziaria 2008: agevolazioni, fiscali e non, per le imprese che esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni	314
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/481 (2.1.0) Ordine del giorno concernente la legge finanziaria 2008: risorse adeguate per l'attuazione degli interventi previsti nella normativa sulla lotta al randagismo e sulla tutela degli animali d'affezione (l.r. 16/2006)	314
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/482 (4.7.3) Ordine del giorno concernente la legge finanziaria 2008: risorse per realizzare interventi regionali per perseguire gli obiettivi indicati nel Programma Europeo per le Pari Opportunità	315
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/483 (5.2.1) Ordine del giorno concernente la legge finanziaria 2008: interrimento del raddoppio della linea Milano-Mortara nel tratto Milano-Trezzano s/N..	315
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/484 (2.1.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: accessibilità al web e cablatura del territorio regionale	315
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/485 (5.2.1) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: reperire risorse statali e proprie per incrementare il sistema dei trasporti su ferro e del trasporto pubblico locale nell'area della Brianza	316
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/486 (2.3.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per avviare un progetto di telemedicina a favore della popolazione carceraria in Lombardia	316
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/487 (2.3.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: interventi per la popolazione anziana e pensionata per avere generi alimentari di prima necessità a prezzi scontati	317
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/488 (1.7.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: organizzazione, strutture, risorse e attività dell'ARPA	317
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/489 (2.1.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse finalizzate al sostegno all'affitto per giovani e giovani coppie	318

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
5.2.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Navigazione e porti lacuali
1.6.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Polizia locale
4.7.3 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Pari opportunità
5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
2.3.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari
1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/490	(4.0.0)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro in relazione alla l.r. 1/2007 relativa alla competitività delle imprese		318
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/491	(5.1.3)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: finanziamento degli interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche all'interno di abitazioni		319
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/492	(5.2.1)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: documenti di viaggio degli utenti dei servizi del trasporto pubblico locale e regionale		319
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/493	(5.1.3)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per il finanziamento di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici		319
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/494	(5.3.4)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per i Comuni per l'acquisto di apparecchiature per il controllo dei gas di scarico.		320
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/495	(5.3.4)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: finanziamenti per la riconversione a gas dei veicoli più inquinanti		320
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/496	(5.3.4)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: finanziare azioni e investimenti nel settore energetico		320
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/497	(3.6.0)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: iniziative di comunicazione a supporto dei campionati del mondo di ciclismo su strada - Varese 22/28 settembre 2008		321
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/498	(2.1.0)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: revisione della normativa sulle procedure di programmazione e di bilancio della Regione		321
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/499	(4.3.0)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per finanziare azioni per il contenimento delle nutrie		322
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/500	(5.0.0)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: mappatura delle situazioni di grave inquinamento e predisposizione di interventi di riqualificazione territoriale		322
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/501	(5.2.1)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per un sistema integrato dei trasporti		322
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 DICEMBRE 2007 - N. VIII/507	(1.2.0)	
Proroga dell'attività della Commissione speciale Statuto al 31 marzo 2008		323

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 28 DICEMBRE 2007 - N. 16640	(2.2.1)	
Approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 18 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, nell'area compresa tra il quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est, le vie Camaldoli e Marignano in Comune di Milano		324

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 GENNAIO 2008 - N. 8/6453	(3.1.0)	
Determinazioni relative al sostegno delle attività dei consultori familiari pubblici e privati accreditati della Regione Lombardia		332
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 GENNAIO 2008 - N. 8/6458	(1.8.0)	
Nomina del rappresentante della Regione Lombardia nel Comitato Direttivo del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente		333
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 GENNAIO 2008 - N. 8/6459	(1.8.0)	
Nomina del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Energylab Laboratorio dell'Energia		333
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 GENNAIO 2008 - N. 8/6481	(2.2.1)	
Adesione alla promozione dell'atto integrativo dell'Accordo di Programma del 6 luglio 2003 finalizzato alla realizzazione di nuove strutture sanitarie ed universitarie nell'area Bicocca-Milano e presa d'atto del recesso del Ministero della Salute e dell'Istituto Besta dal medesimo Accordo di Programma e della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Pirelli RE del 21 dicembre 2007 concernente le linee di sviluppo dell'area ex Besta a Bicocca e dell'area ex Ansaldo		333

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 GENNAIO 2008 - N. 8/6484 (3.1.0)	
Accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Santa Lucia» con sede in Milano e «Livia Feroldi» con sede in Brescia, con contestuale corrispondente riduzione dell'accreditamento della RSA «Casa di Dio» con sede in Brescia – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	338
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 GENNAIO 2008 - N. 8/6485 (3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Conti Calepio», sito a Castelli Calepio (BG), via G. Leopardi – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario	339
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 GENNAIO 2008 - N. 8/6494 (4.6.1)	
Medie strutture di vendita – Integrazioni alla d.g.r. n. 6024/2007	340
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 GENNAIO 2008 - N. 8/6495 (4.6.1)	
Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. n. 30/2003)	341
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 GENNAIO 2008 - N. 8/6496 (5.1.3)	
Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse (art. 44, c. 1, lett. g), l.r. n. 26/2003)	344

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 28 GENNAIO 2008 - N. 25	
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di dicembre 2007	346
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 14 DICEMBRE 2007 - N. 15881 (2.1.0)	
Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione – Assegnazione e impegno del contributo di € 2.713.989,00 a favore dei Comuni ai sensi della l.r. 28/2004, bando regionale approvato con d.g.r. 8/3765 del 13 dicembre 2006	346
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 GENNAIO 2008 - N. 470 (5.2.1)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Determinazioni in merito alla non applicazione delle sanzioni e dei relativi oneri accessori per i ritardati pagamenti della tassa automobilistica regionale scaduta il 31 dicembre 2007, effettuati entro la data del 15 febbraio 2008, nonché di quella in scadenza il 31 gennaio 2008, effettuati entro la data del 7 marzo 2008	349

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 GENNAIO 2008 - N. 502 (3.3.0)	
Adeguamento dei gettoni di presenza per i componenti delle Commissioni esaminatrici dei corsi per Operatori Socio Sanitari (OSS) di cui alla d.g.r. 8/5101/2007	350

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 31 GENNAIO 2008 - N. 729 (4.3.0)	
Utilizzo agronomico di letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento ai sensi degli artt. 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 1 (zone vulnerabili) e degli artt. 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 2 (zone non vulnerabili) della d.g.r. n. 8/5868 del 21 novembre 2007	351
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 GENNAIO 2008 - N. 251 (4.3.2)	
D.g.r. n. 15675/03 – Regime quote latte – Revoca del decreto n. 3826 del 29 giugno 1994 inerente il riconoscimento di primo acquirente latte della ditta «Latteria Sociale del Mincio s.c.a.» p. IVA n. 00138630207	353
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 GENNAIO 2008 - N. 252 (4.3.2)	
D.g.r. n. 15675/03 – Regime delle quote latte – Revoca del decreto n. 3596 del 15 luglio 1996 inerente il riconoscimento in qualità di primo acquirente latte della ditta «Centrale del latte di Brescia s.p.a.», p. IVA n. 03341930174	353

D.G. Commercio, fiere e mercati

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 DICEMBRE 2007 - N. 16260 (4.6.2)	
Aggiornamento dell'elenco regionale degli Organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del Regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5	354

D.G. Infrastrutture e mobilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 GENNAIO 2008 - N. 412 (5.2.1)	
Indizione della Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare del sottopasso veicolare in Comune di Seveso, lungo la linea ferroviaria Milano Bovisa-Asso in concessione a Ferrovienord s.p.a.	356

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 15 GENNAIO 2008 - N. 159 (5.3.5)	
Realizzazione di deposito preliminare (D15) prima delle operazioni di conferimento in discarica, da realizzarsi in Comune di Carbonate (CO) – Committente: 2M s.r.l. – Mozzate. Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità con l'art. 52, secondo comma, del d.lgs. 152/06	358

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia

4.6.2 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Fiere e mercati

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2008011)

(2.1.0)

D.c.r. 18 dicembre 2007 - n. VIII/475

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale per l'anno 2008: risorse per la predisposizione di fascicoli con i riferimenti normativi dei provvedimenti all'esame delle commissioni consiliari e dell'assemblea

Presidenza del Presidente Albertoni

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1209 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato alla PDA n. 146 concernente il bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale per l'anno 2008;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1209 concernente risorse per la predisposizione di fascicoli con i riferimenti normativi dei provvedimenti all'esame delle commissioni e dell'assemblea, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Considerata la rilevanza delle problematiche emerse durante la discussione

Impegna la Giunta regionale ed il proprio Ufficio di Presidenza

A reperire le risorse per le attività relative alla predisposizione di fascicoli con i riferimenti normativi dei vari progetti di legge, proposte di atti amministrativi, ecc. all'esame delle commissioni e del Consiglio regionale e alla predisposizione delle relazioni tecniche.».

Il presidente: Ettore Adalberto Albertoni

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008012)

(5.2.2)

D.c.r. 18 dicembre 2007 - n. VIII/477

Ordine del giorno concernente il collegato 2008: garanzia di sicurezza per tutti i frequentatori dei fiumi e laghi lombardi

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1172 presentato in data 13 dicembre 2007, collegato al PDL n. 279 concernente il collegato 2008;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1172 concernente garanzia di sicurezza per tutti i frequentatori dei fiumi e laghi lombardi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che:

– dai quotidiani, nonché da segnalazioni di singoli cittadini, risulta la necessità di disciplinare e introdurre meccanismi ulteriori in merito alla sicurezza sui laghi e fiumi lombardi, sia per quanto attiene alla navigazione sia per la balneazione (è ancora vivo il ricordo di recenti decessi di bagnanti non soccorsi in tempo per l'assenza di immediati aiuti);

– la protezione dei turisti e dei bagnanti sulle spiagge del demanio lacuale è un tema importante sia per la sicurezza dei frequentatori sia per l'impatto che può avere sul marketing turistico;

Valutato che:

– per i tratti di costa dichiarate zone “non idonee alla balneazione” è competenza del Sindaco, territorialmente pertinente, ordinare il divieto di balneazione in tutte le acque prospicienti le coste disponendo la trasmissione del provvedimento: all'ufficio viabilità al fine di procedere all'apposizione di idonei cartelli indicatori recanti il “divieto di balneazione” su tutto il tratto di costa dichiarato non idoneo alla balneazione; al Corpo di Polizia

Municipale che è incaricato della verifica dell'ottemperanza della determinazione;

– per le zone balneabili, dove è presente uno stabilimento, vige la circ. n. 10.1566/12010 – 2 settembre 1959 del Ministero dell'Interno (sorveglianza balneare – stabilimenti installati lungo le acque interne) che recita: “... venga in aggiunta fatto obbligo... ai gestori di stabilimenti balneari in questione che per ogni stabilimento comunque funzionante sia sempre assicurata la presenza di un numero idoneo di ‘nuotatori di salvataggio’ all'uopo abilitati...”;

– appare necessario, visto comunque i recenti incidenti, imple-mentare la sicurezza prevedendo aree o parti di spiaggia da destinare alla *balneazione protetta* attraverso un servizio di sorveglianza balneare nella forma, ad esempio, di “postazione dotata di una torretta d'avvistamento” dotata di attrezzatura sanitaria per il primo soccorso con un assistente dei bagnanti abilitato alle operazioni di *Bls (Basic Live Support)* – pronto intervento che fornisce ai frequentatori delle spiagge i primi medicinali in caso di escoriazione, trauma, puntura d'insetto fino ad operare in caso di malore in acqua o principio d'annegamento), queste tipologie di sicurezza devono necessariamente riguardare sia il soccorso fluviale che lacustre;

Dato atto che:

– a livello esemplificativo, dai dati provenienti dalla guardia costiera ausiliaria – Regione Lombardia – centro operativo Mandello del Lario (LC) nel giugno-ottobre 2006 (ultimi dati disponibili) sul Lario ci sono stati 270 interventi; 58 bagnanti in pericolo; 28 unità navali assistite e soccorse; a questi dati si devono aggiungere anche quelli provenienti dalle altre istituzioni adibite al controllo e monitoraggio circa la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sui laghi;

– risulta necessario creare strumenti di prevenzione (sottoforma di provvedimenti normativi, finanziamenti di progetti degli Enti Locali, ecc.) per affrontare con efficacia i rischi che si possono incontrare frequentando le acque e le spiagge lacustri (nonché i fiumi) a tutela di tutti i bagnanti, i surfisti, i diportisti e i sommozzatori;

– tali interventi devono riguardare anche, e soprattutto, il servizio di vigilanza e salvataggio per le *spiagge libere* prevedendo, anche per queste aree, specifiche figure per l'attività di soccorso fluviale e lacustre;

Tutto ciò premesso

Impegna la Giunta Regionale

nel rispetto delle competenze degli Enti Locali, ad adottare (anche nella forma di sensibilizzazione degli Enti predisposti) ogni utile strumento e provvedimento al fine di garantire, e rendere operativa prima della prossima stagione turistica, la sicurezza (vigilanza e salvataggio, anche nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4) di tutti i bagnanti, i surfisti, i diportisti e i sommozzatori e in generale di tutti i frequentatori dei fiumi e laghi lombardi.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008013)

(1.6.0)

D.c.r. 18 dicembre 2007 - n. VIII/478

Ordine del giorno concernente il collegato 2008: risorse per implementare la «protezione passiva» per una maggiore sicurezza dei cittadini

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1219 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 279 concernente il collegato 2008;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1219 concernente risorse per implementare la “protezione passiva” per una maggiore sicurezza dei cittadini, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che:

– la legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 “Riordino e riforma

della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana" prevede strumenti di intervento ordinari al fine di realizzare interventi mirati sul territorio che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati al fine di garantire la sicurezza dei cittadini;

– la cronaca riporta in maniera, purtroppo, quasi costante episodi di "rapine nelle ville", dove i sistemi tradizionali di sicurezza non tengono conto che i reati non si consumano solamente con il furto ma anche con veri e propri sequestri, o comunque con periodi di limitazione della libertà personale, e con grandi o piccoli eventi lesivi alla persona; risulta, infatti che i furti in appartamento/ville sono cresciuti notevolmente nel corso degli ultimi anni, il confronto con altri paesi europei ed extraeuropei per i quali sono a disposizione dati affidabili e comparabili (basati su indagini di "vittimizzazione" che registrano anche i furti non denunciati) indica che l'Italia è ai primi posti nella graduatoria della frequenza di questi tipi di furti;

Valutato che:

– risulta necessario, introdurre tra i progetti disciplinati all'art. 26 della legge citata, anche una particolare tipologia: quella degli allarmi personali direttamente trasportabili sulla persona e collegati con le centrali delle forze dell'ordine al fine di integrare i sistemi di allarmi esistenti, e in generale i progetti per la sicurezza attiva e passiva, con forme particolari che tutelino non solo i beni materiali ma anche l'integrità fisica;

– ora, il collegato 2008 (come licenziato dalla Commissione II) prevede espressamente il potenziamento delle attività di vigilanza anche dell'agglomerato urbano e delle abitazioni isolate con l'introduzioni di nuovi strumenti anche nella forma di sistemi di allarmi collocati sulla persona con il segnale trasmesso verso le centrali operative delle forze dell'ordine;

Tutto ciò premesso

Impegna la Giunta Regionale

ad implementare la c.d. "protezione passiva", tenuto conto delle proprie competenze e valutati i nuovi strumenti come disciplinati dalla l.r. 4/2003 (anche nell'ambito della programmazione regionale integrata), con altri strumenti rientranti nella c.d. "protezione attiva" al fine di sviluppare nuove tecnologie e al tempo stesso aumentare la sicurezza personale dei cittadini oltre che dei beni materiali.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008014)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/480

Ordine del giorno concernente la legge finanziaria 2008: agevolazioni, fiscali e non, per le imprese che esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni

(2.1.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1218 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 280 concernente la legge finanziaria 2008;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1218 concernente agevolazioni, fiscali e non, per le imprese che esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che i negozi di vicinato siti nei piccoli comuni, oltre ad essere strutture fondamentali per il tessuto economico lombardo, rivestono una funzione sociale di primaria importanza per la vitalità ed il mantenimento dei nostri centri abitati;

Rilevato che:

– l'indiscriminato proliferarsi di grandi strutture di vendita ha determinato gravi ripercussioni non solo economiche sui piccoli negozi, causando, altresì, il degrado sociale dei centri storici soprattutto nei paesi montani;

– il Programma Triennale di Sviluppo del Settore Commercio

2006-2008 approvato un anno fa, divenuto operativo il 4 luglio di questo anno a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale delle modalità applicative, ha come obiettivo principale la "crescita ad impatto zero" delle grandi strutture di vendita, prendendo atto che in Lombardia la grande distribuzione è pressoché arrivata ad un livello di saturazione;

– sempre secondo il Programma Triennale di Sviluppo del Settore Commercio 2006-2008 si debbono prevedere specifici programmi di agevolazione per piccole realtà distributive;

Considerato che le grandi catene di distribuzione rispetto ai piccoli esercizi commerciali godono di maggiori disponibilità economiche e di risorse umane che possono far fronte, attraverso programmi di turnazioni del personale, ad aperture orarie giornaliere prolungate;

Impegna la Giunta Regionale

ad attivarsi da subito affinché:

a favore delle imprese che esercitano attività commerciale di vicinato, così come definite dalla lettera d) dell'articolo 4, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, situate in piccoli comuni, individuati ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, venga estesa di un ulteriore anno la misura agevolativa prevista dal comma 3, dell'articolo 9, della medesima l.r. n. 11/2004, inerente la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008015)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/481

Ordine del giorno concernente la legge finanziaria 2008: risorse adeguate per l'attuazione degli interventi previsti nella normativa sulla lotta al randagismo e sulla tutela degli animali d'affezione (l.r. 16/2006)

(2.1.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1236 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 280 concernente la legge finanziaria 2008;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1236 concernente risorse adeguate per l'attuazione degli interventi previsti nella normativa sulla lotta al randagismo e sulla tutela degli animali d'affezione (l.r. 16/2006), nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che:

– la l.r. n. 16 del 20 luglio 2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione", in attuazione della legge quadro nazionale 281/91, oltre a porre le basi per interventi di monitoraggio sul randagismo e sulla tutela degli animali da affezione e ad individuare le competenze delle istituzioni e degli enti pubblici e privati preposti alla salvaguardia della popolazione animale, definisce alcuni strumenti per l'effettiva applicazione della legge, tra i quali: il Piano triennale degli interventi e l'istituzione di una consulta regionale, ma soprattutto l'emanazione di un regolamento di attuazione da effettuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

– la d.g.r. n. 5076 del 18 luglio 2007, contenente il regolamento di attuazione della l.r. 16/2006 che consentirebbe la piena applicazione della legge e degli strumenti in essa contenuti è attualmente all'attenzione della commissione preposta, ma non è ancora stata posta in discussione;

Considerato che il suddetto regolamento consentirebbe di sbloccare i finanziamenti, trasferiti in questi anni dallo Stato alla Regione, per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 281/91, tra i quali quelli relativi alla costruzione e al risanamento delle strutture pubbliche di rifugio, da parte dei comuni;

Si impegna affinché

la commissione III inserisca nel proprio ordine del giorno la d.g.r. di cui in premessa e la avvii al più presto alla discussione

in aula in modo da rendere effettiva l'applicazione della legge e sbloccare i finanziamenti trasferiti.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008016)

(4.7.3)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/482

Ordine del giorno concernente la legge finanziaria 2008: risorse per realizzare interventi regionali per perseguire gli obiettivi indicati nel Programma Europeo per le Pari Opportunità

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1246 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 280 concernente la legge finanziaria 2008;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1246 concernente risorse per realizzare interventi regionali per perseguire gli obiettivi indicati nel Programma Europeo per le Pari Opportunità, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che l'anno che si sta chiudendo, che è stato definito "Anno europeo delle Pari Opportunità per Tutti" ha contribuito a dare un nuovo impulso alle azioni dirette a garantire la piena applicazione della legislazione comunitaria antidiscriminazione che ha fra le principali linee d'azione quelle di aumentare la consapevolezza sul diritto all'eguaglianza e alla non discriminazione, di stimolare il dibattito sui modi di aumentare la partecipazione dei gruppi sottorappresentati nella società, di celebrare la diversità, di promuovere una società più coesa, di studiare possibili nuove misure atte a completare l'esistente legislazione comunitaria contro la discriminazione e di supportare e favorire azioni a livello locale, regionale in modo tale da rendere i cittadini dell'Unione Europea più consapevoli del loro diritto a ricevere uguale trattamento e a vivere una vita priva di discriminazioni;

Considerato che in linea con questi principi e in continuità con i provvedimenti già adottati nelle leggi finanziarie precedenti, il Governo nazionale ha previsto, nella Finanziaria 2008, nuove misure volte alla piena affermazione del principio di pari opportunità nei diversi settori:

- destinando a tale scopo nuove risorse a favore dell'imprenditoria femminile;
- istituendo un Fondo di 20 milioni di euro destinato ad un piano contro la violenza alle donne;
- istituendo il fondo per il finanziamento del protocollo sul welfare che prevede misure per sostenere l'occupazione femminile e favorire l'integrazione delle donne nel mondo del lavoro;
- stanziando 50 milioni di euro per le politiche migratorie nazionali e comunitarie;
- confermando il Fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunità pari a 50 milioni di euro per il 2008;

Impegna la Giunta Regionale

ad assicurare risorse destinate a interventi regionali che perseguano gli obiettivi indicati nel Programma Europeo per le Pari Opportunità, nel Piano d'azione nazionale ed in coerenza con le priorità contenute nella Finanziaria 2008 con particolare riferimento sia alla realizzazione di iniziative organizzate direttamente dalla Regione, sia al sostegno di iniziative progettate da associazioni femminili, organismi di parità ed Enti Locali.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008017)

(5.2.1)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/483

Ordine del giorno concernente la legge finanziaria 2008: interrimento del raddoppio della linea Milano-Mortara nel tratto Milano-Trezzano s/N.

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1251 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 280 concernente la legge finanziaria 2008;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione a scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 65
Consiglieri votanti	n. 65
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 31
Astenuti	n. 1

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1251 concernente interrimento del raddoppio della linea Milano-Mortara nel tratto Milano-Trezzano s/N., nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che il consiglio comunale di Corsico (MI) si è pronunciato all'unanimità a favore del raddoppio e dell'interramento della linea ferroviaria Milano-Mortara nel tratto che interessa il territorio comunale, in base alla valutazione positiva dello studio di prefattibilità tecnica, economica, finanziaria e procedurale elaborato dal Politecnico di Milano;

Premesso altresì che nel comune di Corsico è attivo da tempo un Comitato cittadino per l'interramento, che raccoglie ampi e crescenti consensi;

Considerato che il 13 dicembre u.s., il comune di Corsico, congiuntamente con la Provincia di Milano, ha richiesto al Ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, la convocazione della Conferenza dei Servizi "per l'interramento del raddoppio della linea Milano-Mortara nel tratto Milano-Trezzano sul Naviglio";

Considerato inoltre che la richiesta di indizione della Conferenza dei Servizi è stata condivisa altresì dalle amministrazioni comunali di Cesano Boscone e di Trezzano sul Naviglio;

Impegna la Giunta Regionale

ad adoperarsi, di concerto con i Comuni interessati e la Provincia di Milano, per la convocazione della Conferenza dei Servizi, al fine di valutare l'ipotesi di interrimento del raddoppio della linea Milano-Mortara nel tratto Milano-Trezzano sul Naviglio.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008018)

(2.1.0)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/484

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: accessibilità al web e cablatura del territorio regionale

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1176 presentato in data 17 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1176 concernente accessibilità al web e cablatura del territorio regionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Considerato che:

- l'accesso al web sempre di più è un fattore abilitante di cittadinanza;

– il “digital divide” non pertiene esclusivamente la connettività ma anche e soprattutto la disponibilità di personal computer e la capacità di utilizzarli;

– Regione Lombardia deve porsi il problema di abilitare i propri cittadini all'utilizzo del web e deve impegnarsi a ridurre il “digital divide”;

Impegna la Giunta Regionale

a stanziare fondi per attività di formazione ed informazione al fine di rendere accessibile il web e ad attivare un tavolo di lavoro con gli stakeholders per promuovere un progetto coordinato rispetto al completamento della cablatura del territorio regionale, di concerto con le altre istituzioni che si muovono in tal senso.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008019)

(5.2.1)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/485

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: reperire risorse statali e proprie per incrementare il sistema dei trasporti su ferro e del trasporto pubblico locale nell'area della Brianza

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1186 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1186 concernente reperire risorse statali e proprie per incrementare il sistema dei trasporti su ferro e del trasporto pubblico locale nell'area della Brianza, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che:

– il sistema dei trasporti e della mobilità lombardo continua ad essere estremamente squilibrato e produce alti costi sociali che incidono fortemente sulla spesa sociale e sul bilancio dello Stato e della stessa Regione Lombardia e altissimi costi individuali per garantire il proprio diritto alla mobilità;

– il 13 febbraio 2001 veniva sottoscritto tra il Ministero dei trasporti e della Navigazione, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, le Ferrovie dello Stato s.p.a. (ora RFI s.p.a.), le Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a., il Comune di Milano, i Comuni aderenti all'Assemblea dei Sindaci della Brianza Milanese ed i Comuni di Cassago Brianza, Civate, Costa Masnaga, Galbiate, Lecco, Molteno, Oggiono, Valmadrera il “Protocollo d'intesa per la definizione degli interventi a completamento e adeguamento del sistema dei trasporti su ferro per l'area della Brianza” in cui venivano individuati i principali ed i prioritari interventi per il rilancio delle infrastrutture ferroviarie e metropolitane e del servizio di trasporto pubblico nell'area della Brianza. Delle opere individuate nel Protocollo, molte di esse continuano ad essere sprovviste dei finanziamenti necessari alla loro progettazione e realizzazione;

– con l'Atto Integrativo al Protocollo d'Intesa del 31 luglio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano ed il Comune di Milano per la realizzazione della rete metropolitana dell'area milanese i soggetti sottoscrittori si sono impegnati a finanziare e a realizzare tre opere (il prolungamento della linea metropolitana M2 da Cologno Nord a Vimercate, il prolungamento della linea metropolitana M1 da Setto FS a Monza Bettola e la realizzazione della metrotranvia Milano (Parco Nord) – Desio – Seregno) inserite nel Protocollo di cui al punto precedente e che interessano il territorio della Brianza;

Ritenuto necessario un forte investimento sulla ferrovia e sul trasporto pubblico in Lombardia e in Brianza, attraverso il consolidamento della progettualità del “ferro” ed il riequilibrio delle risorse appostate per le diverse modalità di trasporto con l'indi-

duazione delle risorse per la realizzazione delle opere inserite nel “Protocollo d'intesa per la definizione degli interventi a completamento e adeguamento del sistema dei trasporti su ferro per l'area della Brianza”, anche nell'ottica del rafforzamento del nuovo assetto istituzionale;

Impegna il Presidente e la Giunta Regionale

– ad avviare, unitamente alla Provincia di Milano, le opportune iniziative presso il Governo affinché nella prossima legge Finanziaria vengano reperite le necessarie risorse per la realizzazione delle opere e l'incremento dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al “Protocollo d'intesa per la definizione degli interventi a completamento e adeguamento del sistema dei trasporti su ferro per l'area della Brianza”;

– a reperire nel proprio bilancio le necessarie risorse per mantenere gli impegni assunti nei tempi stabiliti e per incrementare l'offerta del servizio ferroviario e del trasporto pubblico locale in Brianza;

– ad avviare con gli altri enti locali e territoriali un tavolo di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle opere di cui ai punti precedenti e di informazione ai cittadini.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080110)

(2.3.0)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/486

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per avviare un progetto di telemedicina a favore della popolazione carceraria in Lombardia

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1201 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1201 concernente risorse per avviare un progetto di telemedicina a favore della popolazione carceraria in Lombardia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che la telemedicina è l'insieme delle tecniche che permettono di fornire servizi sanitari a distanza;

Dato che per un medico è oggi possibile attraverso la trasmissione di dati effettuare diagnosi su un paziente che non è fisicamente nello stesso luogo del medico;

Preso atto che la teleradiologia, la telecardiologia, la teledermatologia e la teleriabilitazione sono tutte erogabili mediante le reti di telecomunicazione;

Considerato che lo scorso 4 dicembre è stato ufficialmente presentato al San Raffaele di Milano l'accordo tra il Ministero della Giustizia e la Società Telbios per l'utilizzo della telemedicina nei 18 Istituti Penali Minorili presenti sul territorio nazionale;

Visto che lo spostamento sistematico di detenuti lombardi presso le diverse entità ospedaliere per sottoporli a visite mediche rischia, spesso per ragioni burocratiche e organizzative, di non avvenire in tempi congrui al rispetto del diritto alla salute, comporta un pesante esborso finanziario, oltre che un aggravio di lavoro per il personale penitenziario;

Impegna la Giunta Regionale

a prevedere una quota a parte di risorse destinate alla Direzione Generale Sanità, UPB 5.1.0.2.256.5472, capitolo: “Spese per il finanziamento dei progetti specifici delle Aziende Sanitarie Locali, delle strutture ospedaliere, pubbliche e private e degli enti di diritto pubblico”, per avviare un progetto di telemedicina a favo-

re dei detenuti e delle detenute presenti negli istituti penitenziari lombardi.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080111)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/487

(2.3.0)

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: interventi per la popolazione anziana e pensionata per avere generi alimentari di prima necessità a prezzi scontati

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1208 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1208 concernente interventi per la popolazione anziana e pensionata per avere generi alimentari di prima necessità a prezzi scontati, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che gran parte della popolazione anziana, oltre ai problemi della solitudine, della malattia e della vecchiaia soffre quotidianamente la difficoltà di vivere con pensioni inadeguate e insufficienti in relazione all'aumento dei prezzi;

Considerato che anche in Lombardia è necessario intervenire affinché gli anziani e i pensionati con reddito minimo abbiano la possibilità di acquistare generi alimentari di prima necessità a costo di produzione o poco più alto;

Impegna la Giunta Regionale

a promuovere accordi con le associazioni dei commercianti, in collaborazione con le province e i comuni, al fine di istituire un paniere di generi alimentari riservato ad anziani e pensionati a basso reddito, che consenta loro di usufruire di sconti sui generi alimentari di prima necessità.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080112)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/488

(1.7.0)

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: organizzazione, strutture, risorse e attività dell'ARPA

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1217 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1217 concernente organizzazione, strutture, risorse e attività dell'ARPA, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Viste:

– la legge regionale del 14 agosto 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente", con la quale viene istituita l'agenzia e vengono disciplinate le modalità di coordinamento dell'ARPA con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), al fine di garantire la massima integrazione programmatica e tecnico-operativa;

– la legge regionale 8 marzo 2002, n. 4 "Norme per l'attuazione della programmazione regionale per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative";

Considerato che:

– con l'istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) della Lombardia, la Regione Lombardia si è dotata di un moderno strumento per la gestione delle tematiche ambientali, sia in supporto della Giunta regionale, sia degli Enti locali ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e della tutela ambientale;

– la presenza di un'alta professionalità tecnico-scientifica sul territorio consente di fornire validi supporti alle decisioni assunte dalle istituzioni di riferimento, contribuendo a migliorarne la qualità e accrescendone la visibilità e l'efficacia;

– l'autonomia operativa e gestionale di ARPA costituisce la garanzia per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione di un'attività fondata su metodologie scientifiche e su criteri di trasparenza pubblica;

Ritenuto che:

– ad oltre sette anni dalla sua istituzione, occorre effettuare una revisione critica dell'azione di ARPA, della sua organizzazione, della sua capacità di rispondere alle esigenze della società nella Regione;

– la viscosità nell'attribuzione di nuove funzioni alle strutture ed al personale sia aggravata dal fatto che non vi è possibilità di acquisizione di nuove risorse stabili, molte delle nuove funzioni sono state attribuite a personale a progetto e la scadenza dei contratti sottrae all'ARPA le conoscenze acquisite da tale personale;

– il graduale trasferimento ad altri enti e strutture di competenze autorizzative e di vigilanza di competenza della Regione, specie in campo ambientale, carichi ARPA di compiti ed incarichi sempre più onerosi e strategici; tale trasferimento o istituzione di nuove competenze non sia stato accompagnato, o lo sia stato solo marginalmente, da un adeguamento delle risorse necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni, e per il supporto alle amministrazioni destinatarie delle competenze trasferite;

Osservato che:

– la recentissima d.g.r. 4799 del 30 maggio 2007 relativa alla l.r. 8/2007, su proposta dell'Assessore alla Sanità, oltre che contenere doverosi chiarimenti circa l'esercizio delle funzioni deputate alle ASL, determina un quadro concettuale e pratico di controllo sostanziale da parte della D.G. Sanità e delle ASL delle attività esercitate dall'ARPA; tale quadro si estranea completamente dalle altre attribuzioni e competenze di ARPA e costituisce un potenziale motivo di disfunzione relativamente alle altre attività attribuite all'ARPA dalle altre Direzioni Generali regionali competenti (tra cui Qualità dell'Ambiente e Servizi di Pubblica Utilità), che non risultano coinvolte nell'elaborazione della d.g.r. di cui sopra, oltre che relativamente alle attività svolte da ARPA a favore degli Enti locali;

– la partita economica di ARPA è fortemente condizionata da quella sanitaria, dato che tuttora la fonte di finanziamento di ARPA è il bilancio della sanità e che ciò costituisce un vincolo non solo economico, ma anche strutturale e culturale, data la inevitabile mancanza di autonomia nelle determinazioni delle Direzioni Generali competenti in materia ambientale circa priorità, criticità, novità nel campo legislativo ed ambientale e inerti alle necessità di adeguamento delle strutture destinate all'esercizio delle funzioni tecniche relative;

– i vincoli economici presenti muovono ad una politica di incremento delle entrate attraverso costi istruttori da porre in capo alle aziende; ciò crea un gravame, senza che vi sia una scelta strategica chiara e condivisa, sul sistema delle imprese lombarde;

– pur essendo previste dalla legge istitutiva dell'ARPA (art. 25) convenzioni con le ASL, che regolino i rapporti tra le strutture, non si è tuttora addivenuti ad un accordo sui contenuti di dette convenzioni, e conseguentemente ARPA si è sin qui accollata, senza alcun riconoscimento economico e con costi elevatissimi (tra cui quelli di certificazione di qualità prevista dalla legge per tali analisi) grande parte dell'attività analitica relativa agli alimenti, nelle more della laboriosissima e contestata costituzione dei Laboratori di Sanità Pubblica delle ASL;

– il trasferimento del patrimonio immobiliare (art. 22 della

legge istitutiva dell'ARPA), non è avvenuto, se non marginalmente; i risultati delle trattative con le ASL sono stati altamente penalizzanti privando, di fatto, ARPA del proprio capitale immobiliare e della possibilità di avere strutture adeguate per l'esercizio ottimale delle funzioni assegnate, al punto di compromettere, in importanti realtà, la stessa possibilità di operare adeguatamente, anche considerato che nel budget di funzionamento della struttura non è previsto alcun capitolo che permetta di guardare allo sviluppo né di provvedere alla gestione ed alla manutenzione delle dotazioni presenti;

Impegna la Giunta Regionale

- a provvedere ad una ricognizione delle strutture, dell'organizzazione, delle risorse umane ed economiche di ARPA;

- a potenziare ARPA nel controllo dei fattori ambientali di interesse strategico per la Regione, nel seguire le nuove competenze amministrative assegnate, nell'adeguamento delle proprie strutture in riferimento alle attribuzioni di legge, ai vincoli organizzativi e alle risorse umane ed economiche disponibili al fine di una migliore integrazione nel "sistema regione";

- a rivedere l'organizzazione di ARPA in modo da renderla più consona al conseguimento di un'unica identità regionale delle strutture destinate al controllo ambientale, attraverso la sincronizzazione ed il potenziamento delle strutture territoriali (Dipartimenti Provinciali) operata anche con il contributo di strutture centrali (Settori) in funzione di coordinamento e supporto al ruolo centrale degli operatori del territorio;

- a rivedere le competenze e l'organizzazione delle ASL in modo da eliminare i conflitti di competenza e le zone grigie mantenute dalla fase originaria;

- a portare efficacemente avanti il processo di chiarificazione dei ruoli e di necessaria separazione delle funzioni tra ASL e ARPA, in modo che non possano più verificarsi casi di atti amministrativi che chiamino nuovamente ASL all'interno dei procedimenti di chiara matrice ambientale, non più di sua competenza, e assoggettino ARPA a funzioni di coordinamento e controllo da parte della Sanità, senza una sufficiente partecipazione attiva delle altre Direzioni Generali della Giunta interessate con l'inevitabile conseguenza dell'allungamento dei tempi procedurali attraverso procedure collegiali superate e senza produrre vantaggi per l'utenza;

- a definire un opportuno quadro delle risorse mobiliari ed immobiliari a disposizione di ARPA e dei relativi costi di adeguamento e gestione, definendo un programma in grado di ripristinare l'autonomia, anche dal punto di vista delle risorse immobiliari, di fatto persa nel periodo intercorrente tra l'istituzione di ARPA ad oggi.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080113)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/489

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse finalizzate al sostegno all'affitto per giovani e giovani coppie

(2.1.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1222 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1222 concernente risorse finalizzate al sostegno all'affitto per giovani e giovani coppie, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Valutata l'importanza di un rilancio della offerta di alloggi in affitto, in particolare nell'area metropolitana milanese e nelle città capoluogo di provincia sia in relazione alle condizioni di vita e di autonomia dei giovani e delle giovani coppie sia guardando

alla necessità che nelle città stesse si mantenga una efficace convivenza tra generazioni;

Considerata con preoccupazione l'evoluzione della composizione abitativa delle città lombarde, per quanto riguarda i fenomeni di abbandono e trasferimento nelle aree perturbate, con massimo rilievo a Milano;

Ritenuto che sia indispensabile favorire l'accesso dei giovani all'alloggio in locazione mediante aiuti economici che rendano sostenibili i prezzi correnti del mercato abitativo e consentire loro, siano essi single o coppie, di poter vivere e programmare il proprio futuro;

Ritenuto, inoltre, che il contrasto, anche attraverso questo mezzo, della "fuga" dalle città produca effetti positivi anche sul versante del traffico e del pendolarismo;

Invita la Giunta Regionale

- a dotare di risorse, esplicitamente finalizzate al sostegno all'affitto per giovani e giovani coppie, le politiche per la casa;

- ad avviare una fase di consultazione con i comuni capoluogo di provincia e le categorie economiche interessate (inquilini, proprietari, costruttori) per sviluppare politiche integrate finalizzate all'affitto.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080114)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/490

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro in relazione alla l.r. 1/2007 relativa alla competitività delle imprese

(4.0.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1226 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1226 concernente rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro in relazione alla l.r. 1/2007 relativa alla competitività delle imprese, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 "Strumenti di competitività per le imprese e il territorio della Lombardia" ha stabilito, tra gli obiettivi delle politiche regionali, quelli relativi a sviluppo del capitale umano, imprenditorialità, competitività del territorio, sostenibilità dello sviluppo;

Ritenuto che tra i fattori rilevanti per il raggiungimento di tali obiettivi, poter assicurare che il lavoro in Lombardia si possa svolgere nelle più elevate condizioni di sicurezza sia al tempo stesso un elemento fondamentale per gli addetti diretti alla produzione, una condizione di basilare convivenza tra elevata antropizzazione del territorio e altrettanto elevata industrializzazione di esso e, infine, una caratteristica essenziale di sviluppo civile;

Ritenuto, inoltre, che comportamenti scorretti ed illegali sul versante della legalità e della sicurezza dei rapporti e delle condizioni di lavoro determinino anche una violazione della concorrenza ed un abbassamento della competitività delle aziende che assumono, invece, comportamenti corretti, oltre che arrecare un danno rilevante alla capacità di attrarre investimenti produttivi dall'Italia e dall'estero;

Impegna la Giunta Regionale

- a stabilire, tra le condizioni poste nell'ambito degli accordi di attuazione della legge regionale 1/2007, il rispetto rigoroso delle norme vigenti in materia di sicurezza;

- a verificare, anche in base ad una specifica azione di comparazione, le esperienze in corso in altri Paesi europei confrontabili, a partire dalle quattro regioni motore d'Europa, sul rapporto tra semplificazione amministrativa e sistema di prevenzione,

controllo e repressione delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;

– a subordinare al rispetto delle procedure e degli interventi di controllo l'erogazione di finanziamenti ad ogni titolo, in connessione con l'attuazione delle misure e delle intese previste, così come da l.r. 1/2007;

– ad integrare, con specifica trattazione di questi aspetti, la relazione annuale prevista dall'art. 3, comma 4, della l.r. 1/2007;

– a prevedere esplicitamente azioni di attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, nei programmi di sviluppo della competitività di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 4.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080115)

(5.1.3)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/491

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: finanziamento degli interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche all'interno di abitazioni

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1232 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1232 concernente finanziamento degli interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche all'interno di abitazioni, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Visto che la legge 13/1989 relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche prevede la concessione di contributi per gli immobili esistenti alla data dell'11 agosto 1989, tenuto conto che, a partire da tale data, sia per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni si sarebbero dovute osservare le prescrizioni tecniche dettate dal decreto ministeriale n. 236/89;

Preso atto però che, a fronte di una piena applicazione della normativa vigente per ciò che riguarda l'accessibilità dall'esterno e l'accessibilità alle parti comuni degli edifici, esistono aspetti altamente critici per quanto riguarda la cosiddetta accessibilità orizzontale per cui è possibile che edifici realizzati successivamente alla data dell'11 agosto 1989, e quindi a norma, presentino barriere architettoniche interne non superabili da persone disabili, con la conseguenza per queste ultime di dover ricorrere ad interventi di modifica dell'immobile in aderenza al principio di adattabilità;

Invita la Giunta Regionale

ad agire per far sì che anche gli interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche all'interno di abitazioni costruite dopo la data dell'11 agosto 1989 possano essere finanziate per evitare una discriminazione incomprensibile nei confronti di questi disabili e delle loro famiglie, compatibilmente con le norme nazionali.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080116)

(5.2.1)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/492

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: documenti di viaggio degli utenti dei servizi del trasporto pubblico locale e regionale

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1235 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previ-

sione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1235 concernente documenti di viaggio degli utenti dei servizi del trasporto pubblico locale e regionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che:

– la l.r. 22/1998 (Riforma del trasporto pubblico locale) all'art. 16 disciplina le sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico;

– tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio e a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza;

Considerato che:

– il sistema di acquisto e di convalida dei biglietti su tutto il territorio lombardo presenta carenze e disservizi che non agevolano gli utenti ad usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale;

– la mancanza di presidi nelle piccole stazioni ed il difettoso funzionamento delle obliterate costituiscono disservizi onerosi per la clientela;

Impegna la Giunta Regionale

– a monitorare in modo che l'efficienza dei sistemi di oblitterazione su tutto il territorio lombardo sia sempre garantita;

– a vigilare, come definito dall'art. 16, punto 4, affinché le aziende che operano nel settore del trasporto pubblico siano attrezzate per garantire l'acquisto da parte degli utenti del documento di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080117)

(5.1.3)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/493

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per il finanziamento di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1238 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1238 concernente risorse per il finanziamento di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Visto il PDL n. 281 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico";

Considerato che nel bando 2007 relativo ai cofinanziamenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche e localizzate attraverso progetti pilota ai sensi dell'art. 34-bis della l.r. n. 6/1989;

Atteso che alla scadenza sono pervenute circa 262 domande e che di queste 129 sono state ammesse e solo 53 finanziate;

Rilevata l'importanza di soddisfare tutte le domande trattandosi di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche;

Visto il decreto del dirigente n. 14143 del 22 novembre 2007;
Tutto ciò premesso

Invita l'Assessore alla Casa e Opere pubbliche
a prevedere nel corso dell'anno 2008 ulteriori somme per completare il finanziamento delle domande ammesse di cui all'elenco approvato con il citato decreto.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080118)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/494

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per i Comuni per l'acquisto di apparecchiature per il controllo dei gas di scarico

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1239 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1239 concernente risorse per i Comuni per l'acquisto di apparecchiature per il controllo dei gas di scarico, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Visto il PDL n. 281 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico";

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Richiamato l'art. 17 "Controlli delle emissioni dei gas di scarico" commi 5 e 6;

Considerato che i Comuni devono dotarsi di apparecchiature idonee e omologate per il controllo e il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli circolanti;

Atteso che una delle principali finalità dell'attività di governo regionale, in armonizzazione con gli interventi previsti nel Piano socio sanitario 2007-2009 regionale triennale, è quella di garantire il soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione, assumendo provvedimenti che siano coerenti con l'enunciazione di principi fondamentali, quali appunto il diritto alla salute;

Considerata la necessità di rapportare l'attuazione del Piano socio sanitario 2007-2009 regionale triennale con il progetto di legge, al fine di assumere provvedimenti che consentano agli enti preposti (Comuni, Province) un maggior controllo dell'inquinamento atmosferico, responsabile di una importante quota di malattie respiratorie, cardiovascolari e allergiche, nonché una fonte consistente di mortalità;

Tutto ciò premesso

Invita il Presidente e la Giunta Regionale

a prevedere nel corso del 2008 risorse finanziarie da destinare ai Comuni, per l'acquisto di un numero minimo di apparecchiature idonee per il controllo dei gas di scarico, al fine di assicurare la salute dei cittadini, rafforzando i provvedimenti varati per la qualità dell'aria.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080119)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/495

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: finanziamenti per la riconversione a gas dei veicoli più inquinanti

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1240 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previ-

sione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1240 concernente finanziamenti per la riconversione a gas dei veicoli più inquinanti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Visto il PDL n. 281 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico";

Richiamata la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Richiamata la delibera n. 3398 del 26 ottobre 2006, in cui la Regione eroga un contributo dall'1 febbraio 2007 ai privati cittadini residenti in Lombardia per l'acquisto un'autovettura ecologica nuova, con la contestuale demolizione di una vettura diesel (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3);

Richiamata la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" articolo 1, commi da 223 a 227, in cui sono previsti contributi per la riconversione a gas dei veicoli più inquinanti;

Attesa che una delle finalità dell'attività di governo regionale, in armonizzazione con il Piano Socio Sanitario 2007/2009 regionale triennale e la l.r. 24/2006, è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione;

Considerata la necessità dell'adeguamento del parco veicolare alle più recenti normative europee e nazionali, che auspicano e chiedono azioni per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, individuando tutti gli interventi in materia ambientale sviluppati dai diversi settori di attività lungo linee strategiche, con l'obiettivo di migliorare efficienza ed efficacia delle azioni programmate;

Rilevata la necessità di assumere provvedimenti che siano coerenti con l'enunciazione di principi fondamentali, quali appunto il diritto alla salute, cui dedicare particolare attenzione, favorendo l'applicazione del principio di precauzione e puntando alla prevenzione del danno (Sesto Programma comunitario d'azione in materia ambientale dell'Unione Europea);

Ritenuto che le misure da adottare debbano essere indirizzate alla conversione della mobilità del trasporto privato, con l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento atmosferico;

Considerato che molti privati cittadini non sono in grado di sostenere l'acquisto pagando il prezzo intero di nuove autovetture;

Attesa la conseguente e basilare necessità di consentire al privato cittadino almeno la riconversione a gas della propria autovettura (Euro 0, Euro 1) e quindi la circolazione del mezzo riconvertito;

Tutto ciò premesso

Invita il Presidente e la Giunta Regionale

a prevedere nel corso del 2008 finanziamenti per la riconversione a gas dei veicoli più inquinanti (Euro 0, Euro 1) e la trasformazione dei vecchi motori a favore dei privati cittadini residenti in Lombardia, relazionando alla commissione competente.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080120)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/496

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: finanziare azioni e investimenti nel settore energetico

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1242 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previ-

(5.3.4)

(5.3.4)

sione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1242 concernente finanziare azioni e investimenti nel settore energetico, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Visto il PDL n. 281 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico";

Premesso che la Giunta Regionale della Lombardia il 15 giugno 2007 con d.g.r. n. 4916 ha approvato il Piano d'Azione per l'Energia;

Tenuto conto che nel P.A.E. sono stati ideati tre scenari (tendenziale, medio, alto) senza tuttavia fornire elementi che consentano la ricostruzione e la verifica delle ipotesi che stanno alla base del piano stesso e che non vengano indicati obiettivi, tempi e modi di sviluppo delle azioni, né tanto meno priorità e relative risorse da dedicare alle azioni elencate;

Considerato che per avere successo occorre gestire tali obiettivi in modo coerente, rispettando i tempi stabiliti;

Considerato che l'energia è un settore chiave che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi in materia di crescita, occupazione e sviluppo sostenibile;

Vista l'importanza capitale della politica energetica per poter far fronte alle sfide della globalizzazione, prefiggendosi i seguenti punti cardine: la necessità di ridurre la domanda di energia, un maggior ricorso a fonti energetiche alternative, la diversificazione delle fonti energetiche, nonché l'intensificazione della cooperazione internazionale;

Considerato che il settore dell'energia si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni, da preoccupazioni sull'approvvigionamento di combustibili forniti a livello mondiale e da cambiamenti climatici evidenti;

Visto che per concretizzare le potenzialità del risparmio energetico è necessario un mutamento significativo del nostro approccio al consumo energetico: è necessario un cambiamento deciso nel comportamento della nostra società per poter utilizzare meno energia pur fruendo della stessa qualità di vita; i produttori dovranno essere incoraggiati a sviluppare tecnologie e prodotti più efficienti sul piano energetico e i consumatori incentivati ad acquistare questi prodotti e utilizzarli in modo più razionale;

Tutto ciò premesso

Invita il Presidente e la Giunta Regionale

– a individuare e prevedere nel corso del 2008 maggiori risorse destinate;

– a finanziare l'uso delle migliori tecnologie disponibili incoraggiando l'adozione delle tecnologie innovative che dovessero emergere nel periodo coperto dal Piano d'Azione per l'Energia;

– a finanziare azioni mirate sui versanti del consumo e della fornitura di energia delineando un'applicazione e un controllo rigoroso dell'attuale e futuro quadro normativo;

– ad agevolare il finanziamento adeguato degli investimenti in efficienza energetica delle PMI e delle società di servizi energetici;

– a finanziare le migliori pratiche nell'ambito dell'efficienza energetica;

– a finanziare la sensibilizzazione verso le tematiche dell'efficienza energetica individuando le aree prioritarie di intervento: istruzione e formazione per i responsabili delle tematiche energetiche nell'industria e nei servizi di pubblica utilità; ausili didattici per le scuole elementari, medie e superiori e per i programmi di formazione professionale;

– a finanziare la realizzazione di impianti solari termici.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080121)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/497

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: iniziative di comunicazione a supporto dei campionati del mondo di ciclismo su strada – Varese 22/28 settembre 2008

(3.6.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1244 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1244 concernente iniziative di comunicazione a supporto dei campionati del mondo di ciclismo su strada – Varese 22/28 settembre 2008, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che dal 22 al 28 settembre 2008 si terrà a Varese la 75ª edizione dei campionati del mondo di ciclismo su strada;

Considerato:

– il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008/2010 al punto 3.4. "L'attrattività del territorio regionale va accresciuta migliorando la posizione competitiva delle destinazioni turistiche lombarde nel quadro dell'offerta internazionale puntando sullo sviluppo di nuovi prodotti rispondenti ai trend di mercato (turismo sportivo, nuove forme di accoglienza...)" e al punto 3.5: "La promozione e valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del territorio è una delle strategie per lo sviluppo economico anche ai fini dell'insediamento di nuove imprese e dell'attrazione di nuovi investimenti";

– l'impegno già intrapreso dalla Giunta della Regione Lombardia nel quadro di un insieme di azioni volte ad ospitare importanti eventi sportivi di livello internazionale;

– che tale manifestazione, anche attraverso mirate e funzionali politiche di marketing territoriale, rappresenta una grande occasione per il potenziamento dell'attrattività turistica del luogo ospitante la manifestazione, dei territori circostanti e dell'intera Regione Lombardia e permette di creare reali condizioni di sviluppo e di crescita anche per il suo tessuto economico e sociale, offrendo un'importante visibilità internazionale;

Per quanto premesso e considerato

Impegna la Giunta Regionale

– ad intraprendere tutte le azioni e i provvedimenti necessari per garantire il proprio sostegno all'evento, anche attraverso iniziative di comunicazione dell'evento e delle qualità del territorio che lo ospita, per la straordinaria opportunità di crescita e di valorizzazione delle eccellenze che esso rappresenta;

– a coordinare tutte le iniziative finalizzate al miglioramento dell'attrattività e della competitività del territorio in vista dell'evento sportivo favorendo anche il miglior raccordo tra iniziative pubbliche e private;

Invita la Giunta Regionale

a prevedere, anche all'interno dei fondi per la comunicazione, un intervento straordinario per l'anno 2008 per la manifestazione in linea con quanto fatto analogamente per gli altri campionati del mondo ospitati in Regione Lombardia, come i mondiali di sci del 2005.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080122)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/498

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: revisione della normativa sulle procedure di programmazione e di bilancio della Regione

(2.1.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1245 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previ-

sione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1245 concernente revisione della normativa sulle procedure di programmazione e di bilancio della Regione, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che:

– la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure di programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione” con i suoi 94 articoli rappresenta la legge cardine della Regione;

– una legge approvata nel 1978 agli albori della stagione regionalistica, che ha subito nel corso degli anni 111 interventi di modificazione;

– in questo trentennio il volto della Regione è andato progressivamente modificandosi;

– la riforma costituzionale ha introdotto nel nostro ordinamento un assetto federale che vede nella Regione una nuova soggettività legislativa e una forte capacità di governo;

– queste nuove responsabilità legislative ed amministrative hanno trasformato la fisionomia della Regione e messo in campo strumenti di “governance” sempre più sofisticati che svolgono per conto dell'ente compiti operativi sempre più significativi;

Per quanto in premessa

Invita la Giunta Regionale

ad avviare con la commissione competente un confronto per la predisposizione di una nuova proposta di legge sulle procedure di programmazione e di bilancio della Regione.»

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080123)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/499

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per finanziare azioni per il contenimento delle nutrie

(4.3.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1247 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1247 concernente risorse per finanziare azioni per il contenimento delle nutrie, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che:

– la Regione è intervenuta con una specifica legge per il contenimento della diffusione delle “nutrie”;

– la diffusione lungo gli argini dei fiumi e nelle campagne di questa specie infestante sta arrecando danni ambientali, infrastrutturali ed economici sempre più rilevanti;

– tale diffusione crea seri problemi alla sicurezza stradale;

– le nutrie sono ormai penetrate nei centri abitati;

– le risorse messe a disposizione dalla Regione sono ormai esaurite;

Per quanto in premessa

Invita la Giunta Regionale

a prevedere un adeguato rifinanziamento della legge in modo da attivare una fattiva azione di contenimento della diffusione delle nutrie.»

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080124)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/500

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: mappatura delle situazioni di grave inquinamento e predisposizione di interventi di riqualificazione territoriale

(5.0.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1248 presentato in data 18 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1248 concernente mappatura delle situazioni di grave inquinamento e predisposizione di interventi di riqualificazione territoriale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che la Regione ha già riconosciuto la gravità dell'impatto inquinante sul territorio conseguente all'attività ex TAMOIL e di altre imprese, e che tale condizione al pari di altre in Lombardia, necessita di interventi radicali di risanamento della falda e dei terreni ripristinando accettabili condizioni ambientali;

Impegna la Giunta Regionale

– a provvedere con le istituzioni del territorio:

- alla mappatura delle situazioni di maggiore inquinamento;
- alla predisposizione di interventi organici di riqualificazione territoriale e a concorrere finanziariamente alla loro realizzazione.»

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080125)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/501

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per un sistema integrato dei trasporti

(5.2.1)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1257 presentato in data 19 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1257 concernente risorse per un sistema integrato dei trasporti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Visto il PDL n. 281 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico”;

Richiamata la d.c.r. n. 302 del 20 dicembre 2006, in cui si impegna la Giunta Regionale ad individuare azioni per promuovere la progressiva integrazione delle reti di FNM e RFI in un'ottica anche di interscambio ferro/gomma e cargo, con riferimento tra l'altro al collegamento Como-Lecco;

Vista la d.g.r. n. 8/328 "Documento di programmazione Economico Finanziaria Regionale 2006-2008" che per quanto riguarda lo sviluppo del sistema ferroviario regionale individua, tra altri, come tema cardine: "impostazione di un sistema integrato del trasporto regionale";

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 26 ottobre 2005, n. VIII/25 "Programma Regionale di sviluppo della VIII Legislatura" che individua la necessità di costruire un moderno servizio integrato di mobilità urbana che aumenti l'attrattività del servizio pubblico di trasporto; inoltre sottolinea: "la necessità di arrivare ad un sistema informativo e ad una rete di stazioni integrate per generare un sistema di trasporto pubblico che venga percepito come unitario dagli utenti e che risponda in modo competitivo a tutte le esigenze di mobilità";

Considerata la necessità di predisporre nel settore dei trasporti un'offerta integrata tra Regione Lombardia, Canton Ticino lungo l'asse del Gottardo e lungo la futura linea Mendrisio-Varese, in un'unica offerta transfrontaliera stabilendo una posizione politica congiunta rispetto alle strategie dei servizi a lunga percorrenza sull'asse del Gottardo;

Considerato che gli ambiti di intervento riguarderebbero la metropolitana suburbana di Como (linea S1 Canton Ticino), la nuova linea Varese-Lugano, i servizi a lunga percorrenza, l'integrazione delle tariffe, l'intermodalità e la logistica;

Considerato che il traffico con origine o destinazione Lombardia è svolto per ben il 40% su ferrovia e che pur contando su oltre 1500 km di linea e più di 400 stazioni la rete ferroviaria lombarda risulta ancora inadeguata allo sviluppo della Lombardia e alle nuove necessità di mobilità dei cittadini lombardi;

Attesa la necessità che in Lombardia lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie sia vincolato all'integrazione del sistema ferroviario lombardo nelle reti europee, mediante il potenziamento delle stesse;

Attesa la necessità di anticipare il piano di "rivoluzione ferroviaria" per armonizzare il traffico con origine o destinazione Lombardia, in un'ottica di interscambio ferro/gomma e cargo;

Tutto ciò premesso

Impegna il Presidente e la Giunta Regionale

ad anticipare il piano di "rivoluzione ferroviaria" annunciato dall'Assessore alla Mobilità, individuando e prevedendo nel corso del 2008 maggiori risorse destinate a promuovere la futura costituzione di un sistema integrato nel settore dei trasporti, attuando gli interventi di potenziamento delle linee ferroviarie in funzione dell'integrazione del sistema ferroviario lombardo nelle reti europee, a partire dalle direttrici del Gottardo.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080126)

(1.2.0)

D.c.r. 20 dicembre 2007 - n. VIII/507

Proroga dell'attività della Commissione speciale Statuto al 31 marzo 2008

Presidenza del Presidente Albertoni

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamata la propria deliberazione n. VIII/266 del 5 dicembre 2006 «Istituzione della Commissione speciale Statuto. Revoca della d.c.r. VIII/7 del 28 giugno 2005», come modificata e integrata dalla d.c.r. n. VIII/321 del 13 febbraio 2007 e dalla d.c.r. n. VIII/361 del 27 marzo 2007;

Vista la nota del Presidente della Commissione speciale Statuto in data 5 dicembre 2007, con la quale si chiede la proroga al 31 marzo 2008 dell'operatività della Commissione stessa, in conformità a quanto stabilito dal punto 5 del dispositivo della deliberazione istitutiva;

Attesa la necessità di consentire alla Commissione speciale di proseguire la propria attività per l'espletamento del mandato affidato;

Visto l'art. 16, comma 3, dello Statuto della Regione Lombardia;

Visto l'art. 21, comma 2, del regolamento interno;

Vista la proposta formulata dall'ufficio di Presidenza con propria deliberazione 11 dicembre 2007 n. 207;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di prorogare l'attività della Commissione speciale Statuto fino al 31 marzo 2008.

Il presidente: Ettore Adalberto Albertoni

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR20080127)

(2.2.1)

D.p.g.r. 28 dicembre 2007 - n. 16640

Approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 18 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, nell'area compresa tra il quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est, le vie Camaldoli e Marignano in Comune di Milano

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;

Vista la deliberazione della giunta comunale di Milano n. 1789 del 20 luglio 2007 con la quale è stata avviata la procedura di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, per la realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale nell'area compresa tra il quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est, le vie Camaldoli e Marignano in Comune di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/5204 del 2 agosto 2007 di adesione alla proposta di Accordo di Programma, per la realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale nell'area compresa tra il quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est, le vie Camaldoli e Marignano in Comune di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6152 del 12 dicembre 2007 con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, per la realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale nell'area compresa tra il quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est, le vie Camaldoli e Marignano in Comune di Milano;

Rilevato che il suddetto testo Accordo di Programma è stato formalmente sottoscritto in data 12 dicembre 2007 da Regione Lombardia, Comune di Milano ed Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano;

Considerato che l'Accordo di Programma comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Milano;

Preso atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 1065751 del 21 dicembre 2007 il Comune di Milano ha provveduto alla ratifica dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e della legge regionale n. 2/2003;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 10489 del 24 settembre 2007 di delega all'Assessore Regionale alla Casa e Opere Pubbliche allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti per l'approvazione e l'attuazione degli Accordi di Programma, tra cui l'Accordo in oggetto;

Per tutto quanto sopra esposto

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, l'Accordo di Programma per la per la realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 18 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa», comportante variante urbanistica, sottoscritto in data 12 dicembre 2007, nell'area compresa tra il quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est, le vie Camaldoli e Marignano in Comune di Milano;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato «A» Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente
L'assessore alla Casa e Opere Pubbliche:
Mario Scotti

ALLEGATO «A»

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, per la realizzazione in variante allo strumento urbanistico generale vigente, di un Programma Straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 18 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, nell'area compresa tra il quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est, le vie Camaldoli e Marignano.

TRA

- **Regione Lombardia**, con sede in Milano, via Filzi, n. 22, nella persona del Presidente della Regione Lombardia, dott. Roberto Formigoni, e dell'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche, dott. Mario Scotti;
- **Comune di Milano**, con sede in Milano, piazza della Scala n. 2, nella persona del Sindaco, dott.ssa Letizia Moratti, e dell'Assessore allo Sviluppo del Territorio, ing. Carlo Masse-rolì;
- **Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, ALER**, con sede in Milano, viale Romagna n. 26, nella persona del Presidente, dott. Luciano Niero.

PREMESSO CHE

- l'art. 18 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa», promuove e regola la realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
- il secondo comma del citato art. 18 dispone che gli interventi oggetto del Programma Straordinario sono realizzati dai Comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi;
- a seguito del confronto pubblico concorrenziale finalizzato all'individuazione delle proposte di intervento e dei singoli affidatari, indetto dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto del 17 gennaio 1992, è stato predisposto un elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento nel quale è inserita, con numero di identificazione scheda 359 prot. n. 57, la proposta di programma integrato nel Comune di San Giuliano Milanese presentata dalla Grassetto Costruzioni s.p.a. insieme alla SECA s.r.l., in qualità quest'ultima di soggetto convenzionato;
- con decreto n. 2726/C3 del 3 ottobre 2006, il Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento per le Infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, vista la richiesta della Società istante (Grassetto Costruzioni s.p.a.) di rilocalizzare la proposta di programma integrato originariamente proposto nel Comune di San Giuliano Milanese, ha autorizzato la sostituzione della SECA s.r.l. con la SARMAR s.p.a. e la Valdadige Costruzioni s.p.a., ai fini della realizzazione del programma integrato progetto n. 57 in corso di rilocalizzazione, dando atto che la costituenda società consortile «Programma Straordinario - Società Consortile a.r.l.», costituita da Grassetto Costruzioni s.p.a., SARMAR s.p.a. e Valdadige Costruzioni s.p.a. stipulerà la convenzione per la realizzazione del suddetto programma integrato;
- con istanza del 28 maggio 2007 P.G. 485365/2007, l'Associazione Consortile «Consorzio Cooperative Costruzioni, SARMAR s.p.a. e Valdadige Costruzioni s.p.a.», delle quali la SARMAR s.p.a. munita di procura speciale notarile da parte della Grassetto Costruzioni s.p.a., quale soggetto affidatario della realizzazione della proposta di intervento, nonché di promissaria del finanziamento pubblico di L. 24.841.000.000, pari a € 12.829.305,00, ha chiesto al comune di Milano di poter rilocalizzare l'intervento di Programma Straordinario, originariamente previsto nel comune di San Giuliano Milanese, in una idonea area del Comune di Milano;
- per la realizzazione del Programma Straordinario è stata individuata un'area nel Comune di Milano compresa tra il quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est e le vie Camal-

- doli e Marignano, avente una superficie complessiva di mq. 159.257, di proprietà del Comune di Milano, destinata dal PRG vigente in parte a «SI» - H (Aree per attrezzature pubbliche di interesse generale di livello intercomunale, con sovrapposto simbolo H - Ospedale) e in parte a «SR» (Aree di rispetto stradale);
- in data 9 luglio 2007 il Comune di Milano ha pubblicato, all'Albo Pretorio e mediante l'affissione di manifesti murali, l'avviso di avvio del procedimento di formazione della proposta di Variante al PRG vigente, relativa all'area individuata per la realizzazione del Programma Straordinario di Edilizia Residenziale;
 - a seguito di tale pubblicazione non sono pervenute istanze finalizzate alla partecipazione al procedimento;
 - la definizione e l'attuazione del Programma Straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 18 della legge n. 203/1991 avente finalità di interesse pubblico richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune di Milano, della Regione Lombardia, del Ministero delle Infrastrutture e degli ulteriori soggetti pubblici di cui sotto;
 - a tal fine, con lettera del 17 luglio 2007, P.G. 674947/2007 il Sindaco del Comune di Milano ha manifestato l'intenzione di promuovere l'Accordo di Programma per l'allocatione in ambito comunale del Programma Straordinario di Edilizia Residenziale di cui all'art. 18 della legge 203/1991, convocando una Conferenza dei Rappresentanti finalizzata a valutare la disponibilità della Regione Lombardia ad aderire all'Accordo;
 - la giunta comunale, con deliberazione n. 1789 del 20 luglio 2007, ha deliberato di promuovere la procedura per la definizione dell'Accordo di Programma tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture finalizzato alla realizzazione del Programma Straordinario;
 - in data 24 luglio 2007 si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche interessate dall'Accordo di Programma, nel corso della quale la Regione Lombardia e il Comune di Milano hanno manifestato unanimemente la volontà di dare avvio alla procedura per la conclusione dell'Accordo e ha recepito l'assenso del Prefetto di Milano di localizzare il Programma Straordinario sul territorio milanese;
 - i Rappresentanti delle Amministrazioni interessate hanno nominato in pari data la Segreteria Tecnica con il compito di provvedere agli atti istruttori dell'Accordo di Programma ed alla sua redazione;
 - con lettera del 27 luglio 2007, in atti P.G. 697272/2007, il Comune di Milano ha invitato il Ministero delle Infrastrutture ad aderire all'Accordo di Programma e con lettera dell'11 ottobre 2007, in atti P.G. 898006/2007, ha rinnovato tale invito;
 - con deliberazione n. 8/5204 del 2 agosto 2007 la Giunta Regionale ha aderito alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla rilocalizzazione e realizzazione di un Programma Straordinario di cui all'art. 18 della legge n. 203/1991;
 - il Programma Straordinario costituisce un obiettivo dell'Amministrazione Comunale ed è stato inserito nel Piano degli Obiettivi della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio per l'anno 2007, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 1890 del 27 luglio 2007;
 - il presente Accordo di Programma disciplina la realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale con funzioni compatibili, ai sensi dell'art. 18 legge 203/1991, per una volumetria complessiva di 249.000 mc., ripartita in edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata, edilizia convenzionata, edilizia libera ed edilizia non residenziale (terziario, commercio di vicinato - di cui max una media struttura di vendita di mq. 2.500);
 - la localizzazione del Programma Straordinario comporta variante urbanistica dell'area della superficie mq. 135.228, che viene destinata da zona «SI» H (Aree per attrezzature pubbliche di interesse generale di livello intercomunale - con sovrapposto simbolo H di «ospedale») a Zona Speciale «Z 22» di riqualificazione urbanistica ed ambientale, per la realizzazione del Programma Straordinario di edilizia residenziale, previsto dall'art. 18 della legge 203/1991; per configurare un preciso ambito di riqualificazione urbana anche per quanto concerne l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, la Variante comprende anche le aree limitrofe di mq. 24.029 prevedendo, per una parte di esse (pari a mq. 9.352) la modifica della destinazione a «SC» (Aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale), e per la restante parte (pari a mq. 14.677) la conferma dell'azionamento funzionale a «SR» (Aree di rispetto stradale);
 - l'art. 8, comma nono, del d.l. 15 dicembre 1979 n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980 n. 25, prevede che, nei casi in cui i programmi di intervento non ricadano nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 ovvero risultino difformi rispetto alle vigenti destinazioni urbanistiche, la delibera comunale di adozione degli stessi programmi equivale, in applicazione dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, a definitiva individuazione delle aree di intervento, a variante degli strumenti urbanistici ed a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste, come dispone il successivo art. 52 della citata legge n. 865/1971;
 - il Segretario Generale del CER, con circolare emanata il 7 marzo 1994 n. prot. 3578, condiziona l'efficacia dell'Accordo di Programma all'effettiva concessione del finanziamento ed il formale affidamento degli interventi al soggetto proponente, che dovrà a tal fine stipulare apposita convenzione con il Comitato esecutivo del CER;
 - in data 30 ottobre 2007, con atti P.G. 967437/2007, il Comune di Milano, in considerazione delle previsioni di edilizia residenziale sovvenzionata prevista dal Programma Straordinario, ha invitato l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale - ALER a partecipare all'Accordo di Programma;
 - in data 31 ottobre 2007, gli atti relativi alla promozione dell'Accordo di Programma e la proposta di Variante al PRG vigente, sono stati pubblicati e depositati in libera visione al pubblico per un periodo di quindici giorni consecutivi, precisamente dal 31 ottobre 2007 al 15 novembre 2007, dandone altresì notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali;
 - ai sensi dell'art. 4 della l.r. 12/2005 concernente la valutazione ambientale di piani e programmi, l'amministrazione ha predisposto, sulla base delle indicazioni emerse nella Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma, un Documento di Sintesi per la verifica di esclusione dalla valutazione ambientale individuando nell'Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente l'Autorità responsabile della valutazione ambientale ed individuando, altresì, gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia ambientale;
 - ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. 12/2005, in data 31 ottobre 2007 il Comune di Milano ha, pertanto, comunicato l'avvio del procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione degli effetti della proposta di Variante al PRG vigente sull'ambiente, invitando altresì gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia ambientale, come sopra indicate, a partecipare alle fasi del procedimento stesso;
 - con lettera del 31 ottobre 2007 (P.G. 1019266/2007), la SARMAR s.p.a., quale mandataria del Consorzio Cooperative Costruzioni e della Valdadige Costruzioni s.p.a., nonché in qualità di procuratrice speciale della Grassetto Costruzioni s.p.a., ha comunicato che la Grassetto Costruzioni s.p.a., con nota del 28 settembre 2007 (depositata in data 8 ottobre 2007) ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane e Abitative di autorizzare la modifica dell'originario soggetto proponente «Grassetto Costruzioni s.p.a.» e la sostituzione della «SECA s.r.l.» con la costituenda ATI fra Grassetto Costruzioni s.p.a., SARMAR s.p.a., Valdadige Costruzioni s.p.a. e Consorzio Cooperative Costruzioni, per brevità di seguito denominate «soggetto proponente»;
 - in esito ai lavori della Segreteria Tecnica del 20 settembre 2007, 17 ottobre 2007, 23 ottobre 2007 e del 16 novembre 2007, nell'ambito dei quali è stata esaminata la proposta di insediamento nell'area di proprietà comunale dell'intervento di edilizia residenziale sotto gli aspetti ambientali, urbanisti-

co-edilizi, di individuazione delle fonti di finanziamento nonché di fattibilità economica in considerazione della valutazione dell'area di proprietà comunale per il perseguimento delle finalità del programma, la Conferenza dei Rappresentanti del 20 novembre 2007 si è espressa favorevolmente in ordine a tale proposta nonché all'adesione dell'ALER e alla stima di valutazione dell'area di proprietà comunale con i relativi diritti volumetrici in considerazione delle finalità pubbliche e di interesse pubblico sottese dall'Accordo di Programma;

- con deliberazione n. MI/277/07 del 26 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, ALER di Milano, ha autorizzato l'adesione all'Accordo di Programma, con il perfezionamento e la sottoscrizione dell'Accordo stesso da parte del Presidente, in considerazione della futura acquisizione in proprietà a titolo gratuito degli alloggi che verranno realizzati dal soggetto proponente e destinati ad edilizia sovvenzionata, nonché quale eventuale acquirente degli alloggi che verranno realizzati dal soggetto proponente e destinati ad edilizia agevolata;
- entro il termine ultimo di presentazione delle osservazioni stabilito nel giorno 30 novembre 2007 non sono pervenute osservazioni alla proposta di Variante al PRG vigente;
- entro il suddetto termine è pervenuto il parere dell'ARPA del 30 novembre 2007, i cui contenuti sono stati recepiti nella proposta di variante al PRG;
- entro il suddetto termine è pervenuto altresì il parere dell'ASL di Milano del 23 novembre 2007 prot. n. 21586, le cui osservazioni saranno recepite in sede di predisposizione del Programma Integrato di Intervento, in quanto riguardano aspetti di carattere progettuale concernenti i collegamenti con la città attraverso mezzi pubblici e piste ciclabili e pedonali e alla scala urbanistico-edilizia per il rispetto del principio del corretto orientamento solare degli edifici di nuova costruzione, nonché l'utilizzo di metodologie solari attive e passive e in particolare nei piani interrati l'installazione di sistemi tecnologici che utilizzino sistemi per risparmio energetico;
- entro il termine ultimo di presentazione delle istanze, osservazioni e valutazioni al procedimento di verifica di esclusione della proposta di Variante dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), stabilito nel giorno 30 novembre 2007 non sono pervenute istanze, osservazioni e valutazioni;
- in data 4 dicembre 2007 è pervenuta al Comune di Milano la nota prot. 22088 del 3 dicembre 2007, con la quale l'ASL di Milano, in merito alla procedura di verifica di esclusione dalla valutazione degli effetti sull'ambiente, ha evidenziato l'opportunità di valutare attentamente i possibili impatti legati all'aumento del traffico veicolare da e per l'area di progetto;
- in data 5 dicembre 2007 l'Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente, in qualità di Autorità responsabile della valutazione ambientale, valutati gli aspetti relativi all'uso del suolo, di impatti ambientali da traffico veicolare, di inquinamento acustico, dei consumi di energia ed emissioni inquinanti da fonti fisse, ha espresso parere favorevole di esclusione della Variante al PRG vigente dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- in esito ai risultati del procedimento di VAS, con determinazione dirigenziale in data 5 dicembre 2007 n. 169/2007, allegato sotto la lettera «L», il Comune di Milano, quale soggetto proponente e autorità procedente del procedimento, ha determinato di escludere la proposta di Variante al PRG, relativa all'area compresa tra il quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est e le vie Camaldoli e Marignano, dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- il Programma Straordinario non è soggetto altresì alla procedura di VIA;
- con lettera del 15 novembre 2007 prot. n. 24567/R.U./U., pervenuta in data 26 novembre 2007 in atti P.G. 1029918/2007, il Ministero delle Infrastrutture - Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, Divisione V, facendo presente che il TAR Lombardia con decreto n. 5058/07 del 17 dicembre 2005 ha dichiarato la perenzione del ricorso promosso dalla Grassetto Costruzioni s.p.a. nel 1994, ha comunicato che la Direzione scrivente

ritiene che la Grassetto Costruzioni s.p.a. non rientra nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999 n. 136, precisando di aver richiesto in merito specifico parere all'Ufficio Legislativo del Ministero;

- la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma nella riunione del 4 dicembre 2007 ha concluso favorevolmente l'istruttoria e rassegnato i lavori alla Conferenza dei Rappresentanti con il testo dell'ipotesi di Accordo di Programma di cui trattasi e la Conferenza nella seduta del 5 dicembre 2007 ha approvato il testo dell'ipotesi dell'Accordo;
- con deliberazione n. 8/6152 del 12 dicembre 2007 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante;
- il presente Accordo di Programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, del Sindaco di Milano e del Presidente dell'ALER, dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, comportando variazione del Piano Regolatore Generale vigente;
- aderisce al presente Accordo di Programma la SARMAR s.p.a., quale mandataria del Consorzio Cooperative Costruzioni e della Valdadige Costruzioni s.p.a., nonché in qualità di procuratrice speciale della Grassetto Costruzioni s.p.a., quest'ultima quale soggetto affidatario della realizzazione della proposta di intervento, nonché promissaria del finanziamento di € 12.829.305,00, la quale assume gli obblighi derivanti dal presente Accordo di Programma con l'atto unilaterale del 5 dicembre 2007, di seguito allegato alla lettera C;
- l'art. 4, comma 150, della legge del 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 2004), come modificato dall'art. 13 del d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006 n. 51, stabilisce il termine inderogabile del 31 dicembre 2007 per la ratifica degli Accordi di Programma concernenti gli interventi di cui all'art. 18 della legge n. 230/1991;
- il presente Accordo di Programma, approvato con atto formale del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determinando variante urbanistica al Piano Regolatore del Comune di Milano, fermo restando quanto previsto al successivo art. 11;
- tutto ciò premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i componenti come sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PARTE PRIMA ELEMENTI GENERALI

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2.

In caso di difformità o contrasti di previsione tra le tavole grafiche e la relazione tecnica illustrativa della Variante Urbanistica con la normativa tecnica di attuazione della Variante stessa prevalgono le prescrizioni contenute in quest'ultima.

In caso di difformità o contrasti di previsione tra la relazione tecnica illustrativa con normativa tecnica di attuazione della Variante Urbanistica e il testo dell'Accordo di Programma prevalgono le prescrizioni contenute in quest'ultimo.

Art. 2 - Ambito dell'Accordo di Programma

L'ambito territoriale dell'Accordo di Programma riguarda l'area della superficie complessiva di mq. 135.228 compresa tra il quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est e le vie Camaldoli e Marignano, destinata alla realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale e non residenziale, con funzioni compatibili, ai sensi dell'art. 18 della legge 203/1991, come meglio precisato al successivo art. 6.

Detta area è contenuta alle aree della superficie complessiva di mq. 24.029, meglio precisate al successivo comma, le quali per configurare un nuovo contesto territoriale coerente di riqualificazione urbanistica e ambientale, vengono tutte ricomprese nel

più vasto ambito territoriale interessato dalla Variante del PRG vigente (Allegato A).

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, si descrivono di seguito le aree di proprietà del Comune di Milano, della superficie di mq. 159.257, di cui mq. 135.228 comprese nel perimetro dell'Accordo di Programma e mq. 24.029 comprese nel perimetro della Variante al PRG (derivanti dalla somma di mq. 9.352 e di mq. 14.677).

Dette aree vengono indicate rispettivamente in tinta grigio chiaro, verde e azzurro, sul tipo catastale in scala 1:1000, allegato sotto la lettera B, ed così individuate in Catasto Terreni di Milano:

- mq. 135.228, al foglio 565 mappali 278 parte, 503 parte, 519 parte; al foglio 590 mappali 4 parte, 5 parte, 7 parte, 9 parte, 10 parte, 19 parte, 20 parte, 34 parte, 35 parte, 36 parte e 37 parte; foglio 593 mappali 69 parte, 173 parte;
- mq. 9.352, al foglio 565, mappali 251 parte, 400 parte, 503 parte; foglio 590, mappali 35 parte e 37 parte; foglio 593, mappali 12 parte, 57 parte, 69 parte, 173 parte, 174 parte e 193 parte;
- mq. 14.677 al foglio 590 mappali 1 parte, 2 parte, 3 parte, 4 parte, 7 parte, 11 parte e 13 parte.

Le aree individuate in Catasto Terreni di Milano al foglio 565 mappali 278 parte, 503 parte, 519 parte; al foglio 590 mappali 4 parte, 5 parte, 7 parte, 9 parte, 10 parte, 19 parte, 20 parte, 34 parte, 35 parte, 36 parte e 37 parte; foglio 593 mappali 69 parte, 173 parte e al foglio 590 mappali 1 parte, 2 parte, 3 parte, 4 parte, 7 parte, 11 parte e 13 parte sono pervenute al Comune di Milano in forza di atto di compravendita del 18 marzo 2006, a rogito Notaio dott. Giuseppa Zagami, n. rep./racc. 32250/1122, stipulato tra il Consorzio del Canale Milano Cremona Po ed il Comune di Milano, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 28 marzo 2006 con il numero 6497, serie 1T, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1 il 29 marzo 2006 con n. 24662 generale d'ordine e n. 13658 particolare di trascrizione.

Le aree individuate in Catasto Terreni di Milano al foglio 590, mappali 35 parte e 37 parte; foglio 593 mappali 173 parte, 174 parte e al foglio 565 mappale 400 parte e 203 parte, sono pervenute al Comune di Milano con decreto di espropriazione 7 aprile 2003 nn. 234/25, registrato a Milano 1 il 24 aprile 2003 con il numero 43/1, serie 3V, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1 il 28 aprile 2003 con n. 39873 generale d'ordine e n. 27479 particolare di trascrizione.

Le aree individuate in Catasto Terreni di Milano al foglio 593, mappale 12 parte, 57 parte, 69 parte e 193 parte e al foglio 565 mappale 251 parte sono di enti urbani, seminativo irriguo e bosco ceduo.

Art. 3 – Oggetto e finalità dell'Accordo di Programma

Oggetto del presente Accordo di Programma è la definizione degli interventi e programmi, nonché le opere finalizzati alla realizzazione di un Programma Straordinario di Edilizia Residenziale di cui all'art. 18 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

L'Accordo di Programma propone, in particolare, di realizzare un Programma Straordinario di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, e prevalentemente alle Forze dell'Ordine, nonché di edilizia residenziale convenzionata, da assegnare prevalentemente ai predetti dipendenti, nonché ai soggetti che svolgono determinati servizi pubblici, che hanno manifestato esigenze abitative nel territorio milanese nell'ambito del quale svolgono attività di sevizio, alle condizioni e con le modalità di assegnazione della tipologia di alloggi convenzionati, di edilizia residenziale libera, oltre ad edilizia non residenziale destinata a funzioni compatibili, come meglio precisato al successivo art. 6.

Il Programma individua le competenze e gli obblighi dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, nonché gli obblighi assunti dal soggetto proponente, che aderisce al presente Accordo, e disciplina altresì le modalità di esecuzione delle previsioni insediative, la tempistica delle attività funzionali alla presentazione dei progetti edili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la stima dei costi e degli investimenti.

Art. 4 – Obiettivi

L'Accordo di Programma persegue i seguenti obiettivi:

- definizione di un organismo urbano unitario capace di integrare il borgo storico di Ponte Lambro, l'edilizia residenziale degli anni '70 ma anche il sistema delle attrezzature pubbliche;
- messa in rete del quartiere Ponte Lambro, a ovest con il nascente quartiere di Santa Giulia attraverso un ampio sottopasso alla tangenziale e a Sud con l'area di interscambio di San Donato e la stazione della metropolitana;
- attuazione di processi di rigenerazione locale, territoriale e di coesione sociale, allo scopo di migliorare il livello di qualità dei servizi, dell'abitare e della vita a scala metropolitana;
- risoluzione delle criticità e delle opportunità dell'ambito non per singoli episodi/progetti, ma in termini coordinati e secondo un progetto complessivo con scopi adeguati alle esigenze di un territorio che si connota come struttura policentrica;
- attuazione di azioni nel campo delle politiche abitative per integrare e diversificare la composizione dei soggetti sul territorio, in linea con le nuove esigenze sociali dell'abitare e con le tendenze innovative legate alle nuove forme lavorative e dell'abitare; in particolare, la risposta all'emergenza abitativa dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnate nella lotta alla criminalità organizzata;
- conservazione della popolazione residente nei luoghi della socialità con conferma e sviluppo del tessuto edificato misto secondo usi compatibili con le funzioni abitative e in relazione alle nuove richieste dei settori più dinamici ed evolutivi del sistema economico/produttivo.

Alla luce di quanto sopra esposto i soggetti sottoscrittori hanno individuato nell'Accordo di Programma lo strumento idoneo a promuovere e disciplinare l'azione integrata e coordinata degli enti al fine di giungere alla determinazione condivisa e consensuale degli interventi previsti dal Programma Straordinario di cui all'art. 18 della legge 203/1991, ed alla conseguente variazione urbanistica del PRG vigente.

Gli enti sottoscrittori intendono quindi attivare le seguenti attività:

- avviare tutte le iniziative utili a garantire il regolare, sollecito e continuo svolgimento delle procedure amministrative di loro competenza necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo, nonché ad attivare tutte le iniziative opportune per ottimizzare i risultati e la ricaduta degli effetti degli interventi;
- attivare tutte le iniziative utili a reperire le risorse finanziarie per rendere possibile l'attuazione, in tempi brevi, degli interventi previsti dal presente Accordo;
- assolvere gli obblighi da ognuno di essi assunti secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente Accordo di Programma, nonché nei documenti ad esso allegati.

Il presente Accordo, in relazione alle premesse ed agli obiettivi generali, sopra indicati, definisce:

- le risorse finanziarie pubbliche e private per la completa attuazione degli interventi previsti al precedente punto;
- gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore all'attuazione degli interventi previsti in relazione alla quantificazione dei costi delle realizzazioni previste nel presente Accordo di Programma, nonché ai tempi previsti per onorare gli impegni assunti.

Per l'attuazione di tali obiettivi aderisce al presente Accordo il soggetto proponente assumendo formali impegni con l'atto unilaterale d'obbligo del 5 dicembre 2007, di seguito allegato alla lettera C.

Art. 5 – Variante urbanistica

L'ambito territoriale interessato dalla Variante al PRG vigente comprende aree della superficie complessiva di mq. 159.257, destinate dal PRG vigente per mq. 144.580 a «SI» H – Aree per attrezzature pubbliche di interesse generale di livello intercomunale – con sovrapposto simbolo H di «ospedale» – art. 39 NTA del PRG e per mq. 14.677 a «SR» – Aree di rispetto stradale – art. 47 NTA del PRG vigente.

La Variante modifica la destinazione di PRG, da zona «SI» H

a zona speciale «Z 22» di riqualificazione urbanistica ed ambientale delle aree aventi una superficie di mq. 135.228, costituenti l'ambito territoriale del presente Accordo di Programma, azzona a «SC» (Aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale - art. 37 NTA del PRG vigente) le aree della superficie di mq. 9.352, nonché conferma l'azzonamento a «SR» (Aree di rispetto stradale - art. 47 NTA del PRG vigente) delle aree della superficie di mq. 14.677.

La Variante, come strumento di pianificazione urbanistica previsto dall'Accordo di Programma, si pone l'obiettivo di localizzare il Programma Straordinario Residenziale, in parte finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, comprendente Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed Agevolata da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e prevalentemente alle Forze dell'Ordine, Edilizia Convenzionata, da assegnare prevalentemente ai predetti dipendenti, nonché ai soggetti che svolgono determinati servizi pubblici, che hanno manifestato esigenze abitative nel territorio milanese nell'ambito del quale svolgono attività di servizio, alle condizioni e con le modalità di assegnazione della tipologia di alloggi convenzionati, Edilizia Libera, con funzioni compatibili alla residenza, come meglio specificato ai successivi articoli, dotando di conformità urbanistica le aree interessate dall'attuazione di detto Programma, nonché dalle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

La Variante sarà attuata mediante un Programma Integrato di Intervento (PII), redatto ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 luglio 2006 n. 12, e secondo le regole definite dal Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 5 giugno 2000, integrato dalla deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 16 maggio 2005, che ha definito le linee di indirizzo ed i criteri per la promozione dei programmi d'intervento per l'edilizia residenziale pubblica.

Il presente Accordo di Programma comporta variazione dello strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980 n. 25, e produce gli effetti di cui all'art. 34, comma 5, del d.lgs. 267/2000, fermo restando quanto disciplinato dal successivo art. 11.

Art. 6 – Contenuti del Programma Straordinario di edilizia residenziale con funzioni compatibili

Il Programma Straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 18 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, previsto nell'area compresa tra il quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est, le vie Camaldoli e Marignano, costituente la Zona Speciale «Z 22», viene articolato in edilizia sovvenzionata e agevolata da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, e prevalentemente alle Forze dell'Ordine, in edilizia convenzionata, da assegnare prevalentemente ai predetti dipendenti, nonché ai soggetti che svolgono determinati servizi pubblici, che hanno manifestato esigenze abitative nel territorio milanese nell'ambito del quale svolgono attività di servizio, alle condizioni e con le modalità di assegnazione della tipologia di alloggi convenzionati, in edilizia libera, oltre ad edilizia non residenziale destinata a funzioni compatibili alla residenza (terziario, commercio di vicinato, servizi pubblici di quartiere, attrezzature per il tempo libero, bar/ristoranti) secondo le seguenti quantità:

- *Residenza*: volume mc. 217.000, pari a mq. 72.333 di s.l.p.
- *Funzioni compatibili*: terziario, commercio di vicinato (di cui massimo una media struttura di vendita di 2.500 mq.) volume mc. 32.000, pari a mq. 10.667 di s.l.p.

Più precisamente, il Programma Straordinario previsto dal presente Accordo di Programma, configura le seguenti tipologie di edilizia:

- **edilizia sovvenzionata** da cedere a titolo gratuito all'ALER e destinata alla locazione o godimento dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, e prevalentemente delle Forze dell'Ordine
 - mc. 31.000 di volumetria, pari a mq. 10.333 di s.l.p.,
 - mq. 3.100 di parcheggi pertinenziali all'edilizia sovvenzionata;

l'area con i suoi diritti volumetrici sono stati valutati secondo

do i criteri di stima indicati dalla d.g.r. 24 luglio 1998 n. 6/37691 e successive modificazioni;

- **edilizia agevolata** da destinare alla locazione o godimento dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, e prevalentemente delle Forze dell'Ordine, a canone contenuto entro il 4,5% del prezzo convenzionato di cui alla deliberazione di consiglio comunale 134/2000 per un periodo di 22 anni, previa assegnazione da parte del Prefetto di Milano

- mc. 16.000 di volumetria, pari a mq. 5.333 s.l.p.;
 - mq. 1.600 di parcheggi pertinenziali all'edilizia agevolata;
- l'area con i suoi diritti volumetrici sono stati valutati secondo i criteri di stima adottati dal Settore Valorizzazione aree comunali e non comunali - Servizio valutazioni Immobiliari ed Espropri reso con perizia di stima del 26 novembre 2007 (Allegato D).

Gli alloggi di edilizia agevolata potranno essere ceduti a titolo oneroso all'ALER sulla base dei criteri e valori di stima indicati nella perizia di cui sopra;

- **edilizia convenzionata** che dovrà essere assegnata ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, e prevalentemente delle Forze dell'Ordine, per un periodo determinato di tempo pari a sei mesi decorrenti dal rilascio del primo permesso di costruire relativo a detta tipologia residenziale, e nel caso di mancata domanda da parte di detta categoria e decorso tale periodo, dovrà essere assegnata ai soggetti che svolgono determinati servizi pubblici, che hanno manifestato esigenze abitative nel territorio milanese nell'ambito del quale svolgono attività di servizio, alle condizioni e con le modalità di assegnazione della tipologia di alloggi convenzionati, ciò sino ad esaurimento della domanda comprovata da comunicazione del soggetto proponente al Comune di Milano; successivamente, previo assenso del Comune di Milano, gli alloggi potranno essere venduti, sempre secondo le modalità di assegnazione della tipologia di alloggi convenzionati in uso nel Comune di Milano:

- mc. 162.500 di volumetria, pari a mq. 54.167 di s.l.p.
- mq. 16.250 di parcheggi pertinenziali all'edilizia convenzionata

l'area con i suoi diritti volumetrici sono stati valutati facendo riferimento rispettivamente ai criteri di stima indicati dall'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001;

- **edilizia libera**

- mc. 7.500 di volumetria, pari a mq. 2.500 di s.l.p.;
- mq. 750 di parcheggi pertinenziali all'edilizia libera;

l'area con i suoi diritti volumetrici sono stati valutati secondo i criteri di stima adottati dal Settore Valorizzazione aree comunali e non comunali - Servizio valutazioni Immobiliari ed Espropri reso con perizia di stima del 26 novembre 2007 (Allegato D).

Si dà atto che, in considerazione di eventuali adeguamenti progettuali che si rendessero necessari nella fase esecutiva, è consentita una flessibilità tra l'edilizia convenzionata e l'edilizia libera, nel rispetto della volumetria consentita e comunque nella misura massima del 10% della superficie lorda di pavimento complessiva delle suddette tipologie;

- **funzioni compatibili** (terziario, commercio di vicinato - di cui max una media struttura di vendita di mq. 2.500)
 - mc. 32.000 di volumetria pari a mq. 10.667 di s.l.p.;
 - mq. 11.167 di parcheggi di pertinenza di tali funzioni;

l'area con i suoi diritti volumetrici sono stati valutati secondo i criteri di stima adottati dal Settore Valorizzazione aree comunali e non comunali - Servizio valutazioni Immobiliari ed Espropri reso con perizia di stima del 26 novembre 2007 (Allegato D).

Il Programma Straordinario di Edilizia Residenziale nelle diverse tipologie e per le funzioni compatibili, dovrà garantire la dotazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria risultanti dalla definizione del Programma Integrato di Intervento.

Il fabbisogno di aree per attrezzature e servizi pubblici di interesse pubblico o generale ingenerato dalla Variante è pari a complessivi mq. 203.761, e sono costituiti dall'area della superficie

di mq. 135.228 conseguente alla modifica dell'azzonamento da «SI-H» a «Z 22», nonché dalla superficie di mq. 68.533 conseguente alla dotazione di aree per attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale derivanti dall'insediamento delle funzioni residenziali e compatibili determinate come segue:

- Residenza 80% della s.l.p. 72.333 mq. x 80% = 57.866 mq.
- Funzioni compatibili 100% della s.l.p. 10.667 mq. x 100% = 10.667 mq.
- **Totale mq. 68.533.**

La dotazione e le modalità di reperimento verranno definite puntualmente dal PII, fermo restando che deve essere garantita una dotazione di aree nella misura di mq. 110.228 (superficie «Z 22» mq. 135.228 detratta della superficie fondiaria mq. 25.000), come meglio precisato al successivo art. 7.

La restante quota di aree per attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, derivante dalla somma dell'area della superficie di mq. 25.000 (superficie fondiaria), e dell'area della superficie di mq. 68.533, corrispondente al totale delle aree dovute per l'insediamento delle nuove funzioni, è pari complessivamente a mq. 93.533. Detta superficie complessiva potrà essere reperita secondo l'ordine di precedenza/prevalenza dello standard qualitativo e della monetizzazione nell'ambito della convenzione di attuazione del PII.

Art. 7 - Attuazione del Programma Straordinario

Il soggetto proponente è munito di procura speciale da parte del soggetto affidatario della realizzazione della proposta di intervento di Programma Straordinario, nonché promissaria del finanziamento pubblico di € 12.829.305,00, riconosciuto dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture) con decreto del 17 gennaio 1992, per l'intervento previsto con numero di identificazione scheda 359 prot. n. 57.

Il soggetto proponente si impegna a realizzare il Programma Straordinario di Edilizia Residenziale di cui all'art. 18 della legge 203/1991, nonché a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie concordate a carico del soggetto stesso in sede di PII per la completa urbanizzazione dell'ambito di intervento, nonché delle aree della Variante, al fine di costituire un armonico raccordo con il limitrofo aggregato abitativo ed eventualmente potenziare le attuali urbanizzazioni.

Il soggetto proponente assume gli impegni concernenti la realizzazione del Programma Straordinario, con atto unilaterale irrevocabile di assenso ai contenuti del presente Accordo di Programma di seguito allegato alla lettera C, atto d'obbligo i cui contenuti saranno puntualmente disciplinati secondo le obbligazioni previste dalla convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento, qui di seguito descritte.

La disciplina urbanistico-edilizia del Programma Straordinario sarà definita con un Programma Integrato di Intervento (PII), redatto ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e secondo le regole definite dal Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche Comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 5 giugno 2000, che dovrà essere presentato al comune di Milano entro il termine di tre mesi dall'efficacia del presente Accordo di Programma.

La convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento disciplinerà, nel rispetto dei contenuti del precedente art. 6:

- il trasferimento a titolo oneroso delle aree dal Comune di Milano al soggetto proponente;
- le cessioni di aree a titolo gratuito dal soggetto proponente al Comune di Milano per urbanizzazione primaria e secondaria, con la precisazione che nella definizione dei contenuti progettuali dovrà essere ricercata, per le aree di urbanizzazione secondaria, una soluzione che privilegi la creazione di un comparto unitario di aree destinate a verde pubblico;
- la realizzazione da parte del soggetto proponente delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché dello standard qualitativo specificati nella Relazione di Variante come fabbisogni necessari e precisati indicativamente come attrezzature e servizi pubblici quali: micronidi, nidi, strutture ambulatoriali, impianti sportivi, biblioteca di quartiere. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di standard qualitativo saranno definiti in sede di predisposizione del Programma Integrato di Intervento;
- la realizzazione da parte del soggetto proponente delle tipo-

logie di edilizia residenziale con le diverse modalità di convenzionamento, con la precisazione che:

- gli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata devono essere realizzati con il finanziamento ministeriale pari a € 12.829.305,00; qualora il costo di realizzazione di tali alloggi sia superiore a quello coperto dal finanziamento, il soggetto proponente si impegna a sostenere i costi dovuti per l'eccedenza;
- gli alloggi di edilizia agevolata devono essere destinati alla locazione o godimento dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, e prevalentemente delle Forze dell'Ordine, a canone contenuto entro il 4,5% del prezzo convenzionato di cui alla deliberazione di consiglio comunale 134/2000 per un periodo di 22 anni, previa assegnazione da parte del Prefetto di Milano; detti alloggi di potranno essere ceduti a titolo oneroso all'ALER sulla base dei criteri e valori di stima indicati nella perizia di stima del 26 novembre 2007 (Allegato sotto la lettera D);
- gli alloggi di edilizia convenzionata dovranno essere assegnati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, e prevalentemente delle Forze dell'Ordine, per un periodo determinato di tempo pari a sei mesi decorrenti dal rilascio del primo permesso di costruire relativo a detta tipologia residenziale, e nel caso di mancata domanda da parte di detta categoria e decorso tale periodo, dovranno essere assegnati ai soggetti che svolgono determinati servizi pubblici, che hanno manifestato esigenze abitative nel territorio milanese nell'ambito del quale svolgono attività di servizio, alle condizioni e con le modalità di assegnazione della tipologia di alloggi convenzionati, ciò sino ad esaurimento della domanda comprovata da comunicazione del soggetto proponente al Comune di Milano; successivamente, previo assenso del Comune di Milano, gli alloggi potranno essere venduti, sempre secondo le modalità di assegnazione della tipologia di alloggi convenzionati in uso nel comune di Milano; agli alloggi di edilizia convenzionata può indicativamente essere assegnato il prezzo unitario di € 1.650,00 al mq. di superficie complessiva, con la precisazione che il prezzo di cessione potrà essere revisionato e adeguato in relazione alla precisa determinazione della superficie complessiva e della superficie commerciale al momento dell'ultimazione degli interventi in caso di variazione della superficie complessiva e della superficie commerciale in seguito all'approvazione di eventuali varianti da parte del Comune di Milano;

- la realizzazione da parte del soggetto proponente dell'insediamento delle funzioni compatibili con la residenza;
- l'eventuale corresponsione da parte del soggetto proponente della monetizzazione della rimanente parte dello standard che dovesse risultare una volta assolto il reperimento nella forma dello standard qualitativo;
- le prestazioni di idonee garanzie.

Il Comune di Milano, con la convenzione di attuazione del PII, cederà a titolo oneroso al soggetto proponente le aree della superficie di mq. 135.228, secondo i criteri di stima adottati dal Settore Valorizzazione aree comunali e non comunali - Servizio Valutazioni Immobiliari ed Espropri, reso con perizia di stima del 26 novembre 2007 (Allegato D); il soggetto proponente contestualmente cederà a titolo gratuito al Comune di Milano l'area della superficie di mq. 110.228, da destinare ad aree per attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

La restante quota di aree per attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, derivante dalla somma dell'area della superficie di mq. 25.000 (superficie fondiaria), e dell'area della superficie di mq. 68.533, corrispondente al totale delle aree dovute per l'insediamento delle nuove funzioni, è pari complessivamente a mq. 93.533. Detta superficie complessiva potrà essere reperita secondo l'ordine di precedenza/prevalenza dello standard qualitativo e della monetizzazione nell'ambito della convenzione di attuazione del PII.

Il soggetto proponente realizzerà sull'area di mq. 25.000 di concentrazione fondiaria il Programma Straordinario previsto dal precedente art. 6.

Per l'attuazione del Programma Straordinario il soggetto pro-

ponente dovrà, altresì, stipulare la convenzione con il CER, ai sensi della circolare CER 7 marzo 1994 n. prot. 3578, per la concessione del finanziamento pubblico da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture), di cui al decreto 17 gennaio 1992, scheda di identificazione n. 359 prot. n. 57, in ordine al quale è stata riconosciuta soggetto affidatario del Programma Straordinario e promissaria del suddetto finanziamento.

Il soggetto proponente dovrà stipulare con l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, la convenzione relativa al trasferimento, a titolo gratuito, degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, con i relativi parcheggi di pertinenza e l'eventuale cessione, a titolo oneroso, degli alloggi di edilizia residenziale agevolata, con i relativi parcheggi di pertinenza.

Art. 8 – Cronoprogramma

Al presente Accordo di Programma si allega, sotto la lettera E, il Cronoprogramma che individua la tempistica delle attività funzionali alla presentazione dei progetti edilizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (presentazione della proposta di Programma Integrato di Intervento; stipulazione della convenzione tra soggetto proponente e CER; stipulazione della convenzione attuativa del Programma Integrato di intervento tra il soggetto proponente e Comune di Milano; convenzione con l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale relativa al trasferimento degli immobili concernenti l'edilizia residenziale sovvenzionata ed all'eventuale trasferimento degli immobili concernenti l'edilizia residenziale agevolata).

Il soggetto proponente, ai sensi e per gli effetti della Circolare CER 7 marzo 1994 n. 3578, si impegna in particolare a definire, in sede di predisposizione del PII e a disciplinare in sede di convenzione attuativa dello stesso, tutte le opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti del Programma stesso rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazione ed edificazione nonché tra le diverse tipologie di edificazione.

Art. 9 – Stima dell'area di intervento – Bilancio previsionale dei costi e piano di copertura finanziaria

L'area con i relativi diritti volumetrici, interessati dal Programma Straordinario e costituenti la Zona Speciale «Z 22», perimetro del presente Accordo di Programma, sono stati valutati secondo la perizia di stima del competente Settore Valorizzazioni aree comunali e non comunali – Servizio Valutazioni Immobiliari ed Espropri, reso in data 26 novembre 2007 (Allegato D) per il corrispettivo di € 21.364.000,00, in funzione degli obiettivi pubblici e di interesse pubblico che il Programma Straordinario persegue, specificati ai precedenti articoli. Il suddetto importo dovrà essere aggiornato al momento dell'effettiva alienazione delle aree, per tener conto in particolare dei nuovi prezzi delle tipologie edilizie, degli indici ISTAT sul costo di costruzione, delle quantità edilizie che effettivamente saranno consentite all'operatore e di eventuali futuri adeguamenti normativi.

Il costo degli interventi e delle opere da realizzare sono indicati nel Bilancio Previsionale dei costi, allegato sotto la lettera «F».

I costi degli interventi relativi all'edilizia sovvenzionata e agevolata saranno finanziati con il contributo ministeriale di € 12.829.305, come previsto nella scheda CER n. 359/57, e qualora tali costi risultino superiori a detto contributo l'eccedenza sarà a carico del soggetto attuatore.

I costi dell'edilizia agevolata e convenzionata saranno coperti dall'investimento privato, come precisato nel Piano di copertura finanziaria allegato sotto la lettera «E».

Art. 10 – Impegni di soggetti sottoscrittori dell'Accordo

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, in relazione a quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 4, assumono i seguenti impegni:

- la Regione Lombardia:
 - 1) emette il decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo e provvede alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 - 2) rilascia tempestivamente ogni altro provvedimento eventualmente necessario;
- il Comune di Milano:
 - 1) promuove la ratifica da parte del consiglio comunale al-

l'Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000;

- 2) trasmette al Ministero delle Infrastrutture, la documentazione concernente il presente Accordo di Programma;
- 3) verifica l'avvenuta stipulazione della convenzione tra il soggetto proponente e il CER, ai sensi della circolare CER 7 marzo 1994 n. prot. 3578;
- 4) istruisce ed approva il Programma Integrato di Intervento (PII), proposto dal soggetto proponente e redatto ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, come integrata e modificata dalla l.r. 14 luglio 2006 n. 12 e secondo le regole definite dal Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche Comunali, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 5 giugno 2000, integrato con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 16 maggio 2005;
- 5) stipula con il soggetto proponente la convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento (PII);
- 6) rilascia il permesso di costruire, ovvero altro idoneo titolo abilitativo, relativo agli interventi edilizi previsti dal Programma Integrato di Intervento e si pronuncia tempestivamente su eventuali varianti a detti titoli abilitativi;
- 7) garantisce il coordinamento della realizzazione dell'insieme di tutte le opere necessarie ai nuovi insediamenti;

– l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, ALER:

- 1) esprime il proprio parere sul progetto edilizio relativo alla realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata, ed in particolare sulle caratteristiche costruttive, prestazionali e tipologiche dei realizzandi alloggi e box pertinenziali;
- 2) ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo, stipula con il soggetto proponente l'atto di trasferimento, a titolo gratuito, dell'edilizia sovvenzionata e l'eventuale atto di trasferimento, a titolo oneroso, dell'edilizia agevolata.

– la SARMAR s.p.a., quale mandataria del Consorzio Cooperative Costruzioni e della Valdadige Costruzioni s.p.a., nonché in qualità di procuratrice speciale della Grassetto Costruzioni s.p.a., quale soggetto aderente e attuatore del Programma Straordinario, assume tutti gli impegni derivanti dal presente Accordo di Programma ed indicati al precedente art. 7.

Art. 11 – Efficacia e durata dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e determinerà variazione del PRG vigente.

L'efficacia dell'Accordo di Programma e della Variante decorrono dalla predetta data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia.

La durata del presente Accordo di Programma è di dodici anni dalla sua efficacia.

Art. 12 – Decadenza dell'Accordo e della variante al PRG vigente

Le previsioni urbanistiche della Variante decadono, con conseguente ripristino della originaria disciplina di PRG, nei seguenti casi di:

- mancata concessione del finanziamento pubblico da parte del Ministero dei lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture), di cui al decreto 17 gennaio 1992, scheda di identificazione n. 359, in ordine al quale il soggetto affidatario del Programma Straordinario deve stipulare la convenzione con il CER, ai sensi della circolare CER 7 marzo 1994 n. prot. 3578, con conseguente decadenza dell'Accordo di Programma;
- mancata presentazione all'Amministrazione Comunale della proposta di Programma Integrato di Intervento (PII), concernente la disciplina urbanistico-edilizia del programma Straordinario, entro tre mesi dalla efficacia dell'Accordo di Programma, come precisato al precedente art. 11;
- mancata approvazione del Programma Integrato di Intervento (PII) da parte dell'Amministrazione Comunale entro un anno dall'efficacia dell'Accordo di Programma, come precisato al precedente art. 11.

Art. 13 – Modificazioni e integrazioni

Non necessita di approvazione di preventiva variante, né modifiche all'Accordo di Programma, la previsione, in fase di esecuzione, delle modificazioni planivolumetriche contemplate dall'art. 14, comma 12, della l.r. 12/2005.

Per le restanti modifiche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'Accordo e incidano sulle previsioni del piano regolatore generale, si applicano le medesime procedure seguite per l'approvazione dell'Accordo di Programma.

Ad esclusione delle modifiche di cui al precedente comma, eventuali aggiornamenti, modifiche, o integrazioni del presente Accordo e dei relativi Allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza, che potrà approvarli con le modalità di cui al successivo art. 14.

Art. 14 – Collegio di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 6, comma 7, della l.r. 2/2003, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio di Vigilanza costituito dal Sindaco del Comune di Milano o suo delegato, con funzioni di presidenza, dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, dal Presidente dell'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale o suo delegato.

Per la validità delle riunioni del Collegio di Vigilanza è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze previste dall'art. 6, comma 9, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e, in particolare, le seguenti:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, nel rispetto dei tempi e degli indirizzi sopra enunciati;
- individuare gli elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione;
- prende atto delle modificazioni planivolumetriche contemplate dall'art. 14, comma 12, della l.r. 12/2005;
- provvedere all'approvazione, ove ciò risultasse indispensabile per assicurare la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, di studi, progetti o documenti in senso lato, relativi agli interventi previsti dall'Accordo di Programma;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario *ad acta*;
- dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- autorizzare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, così come previsto al precedente art. 13, comma 3;
- valutare l'opportunità di autorizzare l'eventuale modifica al cronoprogramma, fermi restando quanto disposto ai precedenti artt. 11, 12 e 13;
- applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo art. 15 del presente Accordo di Programma;
- disporre le verifiche periodiche di cui al successivo art. 17.

Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica già nominata per l'Accordo di Programma, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuati all'art. 6, comma 6, lettera d), della l.r. 14 marzo 2003 n. 2.

Art. 15 – Sanzioni

Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

- contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione degli obblighi assunti e inadempiti.

Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

Art. 16 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi dell'art. 14, è competente l'Autorità Giudiziaria. Foro competente è quello di Milano.

Art. 17 – Verifiche

Il presente Accordo di Programma sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

Art. 18 – Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti Allegati (*omissis*):

- A) Variante al PRG vigente:
 - Relazione Tecnica Illustrativa con Normativa di Attuazione (ottobre 2007);
 - Tavola 01: Stralcio di PRG vigente – Rilievo Aerofotogrammetrico (cod. 2073/01/A/07/10);
 - Tavola 02: Inquadramento Ponte Lambro – Mobilità, accessibilità e catalogo dei servizi;
 - B) Tipo catastale in scala 1:1000 con individuazione delle aree comprese nel perimetro della Variante al PRG vigente;
 - D) Perizia di stima del Settore Valorizzazione aree comunali e non comunali – Servizio valutazioni Immobiliari ed Espropri, in data 26 novembre 2007, atti P.G. 1035100/2007;
 - I) Studio Geologico a supporto della Variante al PRG vigente per l'area compresa tra il quartiere Ponte Lambro e la Tangenziale Est, ai sensi della l.r. 12/2005 e della d.g.r. 8/1566/2005;
 - L) Determinazione Dirigenziale del 5 dicembre 2007 n. 169/2007 con allegato parere dell'Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente del 5 dicembre 2007.
- Gli allegati:
- C) Atto unilaterale d'obbligo in data 5 dicembre 2007, della SARMAR s.p.a., quale mandataria del Consorzio Cooperative Costruzioni e della Valdadige Costruzioni s.p.a., nonché in qualità di procuratrice speciale della Grassetto Costruzioni s.p.a.;
 - E) Cronoprogramma;
 - F) Bilancio previsionale dei costi;
 - G) Piano di copertura finanziaria;

costituiscono proposta del Soggetto Attuatore finalizzati all'attuazione delle procedure istruttorie della variante urbanistica e del successivo Piano Attuativo e pertanto saranno da detagliarsi e approvarsi definitivamente con successivo atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li 12 dicembre 2007

Per la Regione Lombardia: (*firmato*)

Per il Comune di Milano: (*firmato*)

Per l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale: (*firmato*)

Sottoscrive per adesione,

per la SARMAR s.p.a., quale mandataria del Consorzio Cooperative Costruzioni e della Valdadige Costruzioni s.p.a., nonché in qualità di procuratrice speciale della Grassetto Costruzioni s.p.a.

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20080128)

D.g.r. 22 gennaio 2008 - n. 8/6453

(3.1.0)

Determinazioni relative al sostegno delle attività dei consulenti familiari pubblici e privati accreditati della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194 «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza»;

Vista la legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia»;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Visto il Piano Socio Sanitario 2007-2009, approvato con d.c.r. 26 ottobre n. VIII/257, che prevede tra gli obiettivi di Regione Lombardia, la promozione della salute e del benessere sociale della donna e del bambino;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura che prevede espressamente un sistema di welfare in cui la famiglia assume un ruolo centrale di attore del sistema;

Considerato che Regione Lombardia riconosce la rilevanza della famiglia, come luogo di espressione di una responsabilità generativa ed educativa non sostituibile da altre istituzioni sociali o politiche e quale portatore di diritti propri, ulteriori rispetto a quelli dei singoli componenti;

Considerato che, conseguentemente, Regione Lombardia ravvisa la necessità di sostenere la famiglia, non soltanto come soggetto in condizione di bisogno, ma anche come un bene pubblico su cui investire;

Considerato altresì, che Regione Lombardia ritiene prioritario il sostegno della maternità ed in particolar modo delle situazioni più fragili e vulnerabili che necessitano di interventi mirati, anche quelle che riguardano le famiglie e le donne che non riescono a far fronte alla nascita di un figlio;

Dato atto che il Ministero della Sanità, con decreto ministeriale del 24 aprile 2000 n. 89, ha adottato il «Progetto obiettivo materno-infantile», che individua come indice ottimale di dotazione dei consulenti familiari, una sede ogni 20.000 abitanti;

Tenuto conto che la rete d'offerta dei consulenti familiari pubblici e privati accreditati in Regione Lombardia si compone complessivamente di 284 sedi erogative, dato che rappresenta un indice di dotazione pari allo 0,6%;

Dato atto che la rete costituita dai consulenti pubblici e privati accreditati in Regione Lombardia nel 2006 ha raggiunto con la sua attività 566.000 utenti - che rappresentano il 6,22% dell'intera popolazione lombarda - cui ha offerto complessivamente circa 925.000 prestazioni e circa 9.000 corsi/programmi di educazione alla salute e prevenzione;

Ritenuto, pertanto, coerente con gli obiettivi sopra indicati potenziare le attività offerte dai consulenti familiari, pubblici e privati accreditati, incentivando in particolare gli interventi di informazione e prevenzione, in raccordo con i dipartimenti materno infantili delle Aziende Ospedaliere, con l'ulteriore risorsa di 8 milioni di euro a carico del fondo sanitario regionale, da indirizzare:

- al potenziamento del personale impiegato nei consulenti familiari pubblici accreditati, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 11 punto 2 della d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008»;
- alla attivazione di specifiche iniziative di formazione degli operatori dei consulenti in raccordo con i dipartimenti materno infantili delle Aziende Ospedaliere;
- all'incremento della remunerazione delle prestazioni e delle funzioni non tariffabili di cui alla delibera di Giunta regionale n. 4141/2001 «Definizione e adozione in via provvisoria e sperimentale del tariffario delle prestazioni consuntoriali in ambito materno-infantile», finalizzato ad aumentare il numero delle prestazioni e della popolazione assistita;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento della Direzione

Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la definizione degli aumenti delle singole tariffe e della remunerazione delle funzioni erogate dai consulenti familiari pubblici e privati accreditati;

Ritenuto, di conseguenza, di attribuire alle ASL di Regione Lombardia la somma di € 8.000.000,00, ripartita per quota capitaria sulla base della popolazione femminile residente di età compresa fra 12 e 45 anni, così come da Allegato A) alla presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire che lo stanziamento di € 8.000.000,00 dovrà essere attribuito nella misura del:

- 75% per il potenziamento del personale dei consulenti pubblici familiari accreditati;
- 5% per l'attivazione di specifiche iniziative di formazione degli operatori dei consulenti pubblici e privati accreditati in raccordo con i dipartimenti materno infantili delle Aziende Ospedaliere;
- 20% per sostenere l'incremento delle tariffe delle prestazioni tariffate e della remunerazione delle funzioni non tariffabili di cui alla delibera di Giunta regionale n. 4141/2001 «Definizione e adozione in via provvisoria e sperimentale del tariffario delle prestazioni consuntoriali in ambito materno-infantile»;

Dato atto che le ASL dovranno, in aggiunta alla rendicontazione resa ai sensi della circolare 30 luglio 2001 n. 46 e successive integrazioni, annualmente relazionare e rendicontare le azioni sostenute;

Ritenuto di destinare, alle ASL di Regione Lombardia, la somma di € 8.000.000,00 a valere sulla disponibilità dell'UPB 5.2.1.2.87 Capitolo 6679 del Bilancio regionale 2008;

Dato atto che il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

Delibera

1. di potenziare l'attività dei consulenti familiari accreditati al fine di sostenere la maternità ed in particolar modo le situazioni più fragili e vulnerabili che necessitano di interventi mirati, anche quelle che riguardano le famiglie e le donne che non riescono a far fronte alla nascita di un figlio;

2. di destinare l'ulteriore risorsa di € 8.000.000,00, a carico del fondo sanitario regionale, da indirizzare:

- al potenziamento del personale impiegato nei consulenti familiari pubblici accreditati, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 11 punto 2 della d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008»;
- alla attivazione di specifiche iniziative di formazione degli operatori dei consulenti in raccordo con i dipartimenti materno infantili delle Aziende Ospedaliere;
- all'incremento della remunerazione delle prestazioni e delle funzioni non tariffabili di cui alla delibera di Giunta regionale n. 4141/2001 «Definizione e adozione in via provvisoria e sperimentale del tariffario delle prestazioni consuntoriali in ambito materno-infantile», finalizzato ad aumentare il numero delle prestazioni e della popolazione assistita;

3. di attribuire alle ASL di Regione Lombardia la somma di € 8.000.000,00, a valere sulla disponibilità dell'UPB 5.2.1.2.87 Capitolo 6679 del Bilancio regionale 2008, ripartita per quota capitaria sulla base della popolazione femminile residente di età compresa fra 12 e 45 anni, così come da Allegato A) alla presente deliberazione;

4. di stabilire che lo stanziamento di € 8.000.000,00 dovrà essere attribuito nella misura del:

- 75% per il potenziamento del personale dei consulenti pubblici familiari accreditati;
- 5% per l'attivazione di specifiche iniziative di formazione degli operatori dei consulenti pubblici e privati accreditati in raccordo con i dipartimenti materno infantili delle Aziende Ospedaliere;
- 20% per sostenere l'incremento delle tariffe delle prestazioni tariffate e della remunerazione delle funzioni non tariffabili

di cui alla delibera di Giunta regionale n. 4141/2001 «Definizione e adozione in via provvisoria e sperimentale del tariffario delle prestazioni consultoriali in ambito materno-infantile»;

5. di stabilire che le ASL dovranno annualmente relazionare e rendicontare le azioni sostenute, in aggiunta alla rendicontazione resa ai sensi della circolare 30 luglio 2001 n. 46 e successive integrazioni;

6. di rinviare a successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale la definizione degli aumenti delle singole tariffe e delle funzioni erogate dai consultori familiari pubblici e privati accreditati;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

ALLEGATO A

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Codice ASL	ASL	% Pop. fem. età 12-45	Riparto risorse
301	ASL PROVINCIA DI BERGAMO	11,26	900.000,00
302	ASL PROVINCIA DI BRESCIA	11,68	934.000,00
303	ASL PROVINCIA DI COMO	6,04	484.000,00
304	ASL PROVINCIA DI CREMONA	3,52	282.000,00
305	ASL PROVINCIA DI LECCO	3,42	274.000,00
306	ASL PROVINCIA DI LODI	2,34	187.000,00
307	ASL PROVINCIA DI MANTOVA	4,00	320.000,00
308	ASL CITTÀ DI MILANO	13,22	1.058.000,00
309	ASL PROVINCIA DI MILANO N. 1	10,37	830.000,00
310	ASL PROVINCIA DI MILANO N. 2	5,95	476.000,00
311	ASL PROVINCIA DI MILANO N. 3	11,13	890.000,00
312	ASL PROVINCIA DI PAVIA	5,15	412.000,00
313	ASL PROVINCIA DI SONDRIO	1,92	153.000,00
314	ASL PROVINCIA DI VARESE	8,95	716.000,00
315	ASL VALLECAMONICA-SEBINO	1,05	84.000,00
	TOTALE	100,00	8.000.000,00

(BUR20080129)

D.g.r. 23 gennaio 2008 - n. 8/6458

Nomina del rappresentante della Regione Lombardia nel Comitato Direttivo del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

(1.8.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che la Regione Lombardia aderisce in qualità di socio Fondatore al Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente;

Preso atto che, ai sensi dello Statuto del Centro, ai soci fondatori spetta nominare un rappresentante nel Comitato Direttivo;

Ritenuto di nominare quale rappresentante regionale nel Comitato Direttivo del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente il dott. Giuseppe Costa dirigente dell'Unità Organizzativa Centrale Relazioni Internazionali della Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata l.r. 14/95 che prevede determinate fattispecie di inapplicabilità della legge medesima ed in particolare la lettera c) relativamente all'«esercizio di funzioni di competenza delle strutture organizzative regionali, per cui la rappresentanza della Regione è affidata a soggetti dipendenti dalla stessa e operanti presso tali strutture, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro»;

Delibera

1) di nominare quale rappresentante della Regione Lombardia nel Comitato Direttivo del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, il dott. Giuseppe Costa dirigente dell'Unità Organizzativa

va Centrale Relazioni Internazionali della Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione;

2) di trasmettere il presente provvedimento agli interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080130)

D.g.r. 23 gennaio 2008 - n. 8/6459

Nomina del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Energylab Laboratorio dell'Energia

(1.8.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. del 31 ottobre 2007, n. 5718 «Adesione alla Fondazione denominata – Fondazione Energylab Laboratorio dell'Energia, con sede in Milano, piazza Po n. 3 (l.r. 50/86)»;

Dato atto che a norma dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione spetta alla Regione Lombardia, in qualità di Fondatore, nominare un componente nel Consiglio di amministrazione;

Ritenuto di nominare l'assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile Massimo Buscemi al fine di garantire e assicurare la dovuta rappresentanza istituzionale all'interno del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata l.r. 14/95 che prevede determinate fattispecie di inapplicabilità della legge medesima ed in particolare la lettera b) relativamente a « motivate specifiche esigenze politico-amministrative, per cui la rappresentanza della Regione è affidata, con deliberazione della Giunta regionale, al suo Presidente o ad un assessore, in ragione dell'incarico ricoperto »;

Delibera

1) di nominare, in rappresentanza della Regione Lombardia, quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Energylab Laboratorio dell'Energia l'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile Massimo Buscemi;

2) di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080131)

D.g.r. 23 gennaio 2008 - n. 8/6481

Adesione alla promozione dell'atto integrativo dell'Accordo di Programma del 6 luglio 2003 finalizzato alla realizzazione di nuove strutture sanitarie ed universitarie nell'area Bicocca-Milano e presa d'atto del recesso del Ministero della Salute e dell'Istituto Besta dal medesimo Accordo di Programma e della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Pirelli RE del 21 dicembre 2007 concernente le linee di sviluppo dell'area ex Besta a Bicocca e dell'area ex Ansaldo

(2.2.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– in data 6 luglio 2003 il Comune di Milano, la Regione Lombardia, il Ministero della Salute, l'Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma (AdP) per l'insediamento di nuove strutture dell'Istituto Besta e dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella zona speciale Z4 «Bicocca» Milano;

– l'AdP è stato ratificato dal Consiglio Comunale di Milano con delibera n. 47/03 e definitivamente adottato con d.p.g.r. 31 luglio 2003 n. 12866;

– l'AdP ha disciplinato gli interventi di realizzazione del polo ospedaliero e del polo universitario prevedendo la variazione della normativa tecnica della Zona Speciale Z4, con effetto di variazione al PRG, con la localizzazione di mq 42.000 destinati a funzioni ospedaliere e di ricerca e, di mq. 20.000 destinati a funzioni di formazione universitaria, post-universitaria e specialistica, comprensivi di spazi per la didattica, uffici amministrativi e dipartimentali, laboratori di ricerca, servizi tecnologici;

Considerato che:

– in data 22 dicembre 2006 si è riunito il Collegio di Vigilanza che:

- ha condiviso la proposta della Regione Lombardia e dell'Istituto Besta di ricollocare le nuove strutture sanitarie dell'Istituto Besta, previste nell'area Bicocca, su un'area adiacente all'Ospedale Sacco al fine di creare un nuovo polo di ricerca e assistenza sanitaria pubblico nell'ambito oncologico e della neuroscienza, attraverso l'interazione e lo sviluppo delle nuove strutture ad alta specializzazione dell'Istituto Carlo Besta e dell'Istituto Nazionale dei Tumori, oltre a quella dell'Azienda Ospedaliera Sacco;
- ha dato mandato alla Segreteria Tecnica di rivedere il testo dell'AdP attraverso la promozione di un atto integrativo, confermando le previsioni che attengono alla realizzazione dell'Università e rinviando agli Enti competenti l'individuazione delle destinazioni urbanistiche da inserire nell'area originariamente destinata all'Istituto Besta;
- ha nel contempo espresso, tramite i rappresentanti del Ministero della Salute, della Regione Lombardia, del comune di Milano e dell'Istituto Besta, il proprio assenso alla promozione di un nuovo e diverso accordo per la realizzazione della struttura sanitaria in un'altra sede;

Considerato inoltre che:

– con nota del 21 dicembre 2006, Pirelli RE ha trasmesso e sottoposto al Collegio di Vigilanza, la propria disponibilità ad aderire all'atto integrativo dell'AdP, a seguito della manifestata esigenza di localizzare in altro sito la struttura sanitaria dell'Istituto Besta;

– in data 11 ottobre 2007, Pirelli RE ha presentato al comune di Milano – ai sensi dell'art. 6, comma 4, l.r. 2/03 – la proposta di estensione dell'area territoriale dell'AdP, comprendendo le aree del vicino Piano di Lottizzazione (PL) Ansaldo e proponendo un mix funzionale coerente alle destinazioni originariamente previste nell'AdP Bicocca e nel PL Ansaldo;

– in data 26 novembre 2007, Pirelli RE ha predisposto una proposta specifica della precedente dell'11 ottobre 2007, frutto dell'istruttoria e degli approfondimenti degli Uffici comunali, finalizzati a dare pronte risposte all'esigenza di edilizia in affitto (cd. social housing) e di edilizia universitaria, oltre all'individuazione del cd. Hangar Bicocca come Spazio per l'Arte Contemporanea che andrà a rafforzare l'offerta di arte contemporanea;

Preso atto altresì che:

– nella seduta del 14 dicembre 2007 il Collegio di Vigilanza ha accertato con la condivisione degli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma del 6 luglio 2003 la sussistenza dei presupposti per cui venisse meno l'adesione del Ministero della Salute al suddetto AdP, in relazione a quanto convenuto nella seduta del Collegio di Vigilanza del 22 dicembre 2006;

– lo stesso Collegio – nel riconoscere al Ministero della Salute e all'Istituto Besta la facoltà di recesso dall'Accordo di Programma del 6 luglio 2003 – sanciva formalmente tale recesso, con garanzia per le Amministrazioni uscenti di essere sollevate da tutti gli obblighi derivanti dall'AdP medesimo;

– nel contempo il Collegio condivideva gli obiettivi generali sottesi alla proposta di modifica del programma di interventi – oggetto dell'AdP del 2003 – che si compendiano nella parziale modifica delle destinazioni d'uso, tra cui l'inserimento di funzioni residenziali e in special modo di residenza convenzionata, mantenendo la previsione di realizzare la struttura universitaria, affiancata da rafforzate dotazioni di servizi ed in particolare di residenza universitaria;

– in data 17 dicembre 2007 è stato pubblicato dal comune di Milano avviso di avvio del procedimento preordinato alla variante urbanistica, anche per l'area originariamente destinata ad accogliere le nuove strutture sanitarie dell'Istituto Besta;

– in data 21 dicembre 2007 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Pirelli RE concernente le linee di sviluppo dell'area ex Besta a Bicocca e dell'area ex Ansaldo e con il quale vengono stabiliti i contenuti principali e le tempistiche che dovranno essere oggetto dell'atto integrativo dell'AdP;

Vagiate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di aderire alla promozione dell'atto integrativo dell'Accordo del 6 luglio 2003 sottoscritto da Comune di Milano, Regione

Lombardia, Ministero della Salute, Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta e Università degli Studi di Milano-Bicocca, come convenuto nella seduta del Collegio di Vigilanza del 22 dicembre 2006 e secondo i contenuti concordati nella seduta del Collegio di Vigilanza del 14 dicembre 2007 in coerenza con l'avviso di avvio del procedimento preordinato alla variante urbanistica, pubblicato in data 17 dicembre 2007;

2. di prendere atto del recesso del Ministero della Salute e dell'Istituto Besta dal medesimo AdP;

3. di prendere atto della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa (Allegato A) tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Pirelli RE del 21 dicembre 2007 concernente le linee di sviluppo dell'area ex Besta a Bicocca e dell'area ex Ansaldo;

4. di individuare, quali soggetti interessati all'atto integrativo dell'Accordo di cui al precedente punto 1, i seguenti Enti:

- Comune di Milano;
- Regione Lombardia;
- Università degli Studi di Milano-Bicocca;

con l'adesione di Pirelli RE;

5. di dare atto che il Comitato dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. n. 2 del 14 marzo del 2003, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 4;

6. di stabilire, altresì, che:

– l'atto integrativo sia definito entro giugno 2008;

– la presente deliberazione venga trasmessa in copia al Consiglio Regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Comune di Milano – Regione Lombardia

da una parte

E

Pirelli RE

dall'altra

PREMESSO

– che in data 6 luglio 2003 il Comune di Milano, la Regione Lombardia, il Ministero della Salute, l'Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, avevano sottoscritto l'accordo di programma (AdP) concernente la realizzazione di nuove strutture da destinare rispettivamente a struttura sanitaria di ricerca e funzioni di formazione universitaria, post universitaria e formazione specialistica;

– che l'AdP veniva ratificato dal Consiglio Comunale di Milano (delibera n. 47/03) e definitivamente approvato con DAR 31 luglio 2003 n. 12866;

– che l'ambito territoriale interessato dall'AdP era situato all'interno della zona Speciale Z4 «Bicocca», compreso nella variante al PRG approvata con d.g.r. n. 39535/89;

– che l'AdP aveva disciplinato gli interventi di realizzazione del polo ospedaliero e del polo universitario prevedendo: da un lato la variazione della normativa tecnica della Zona Speciale Z4, con effetto di variazione al PRG, prevedendo la localizzazione di mq 42.000 destinati a funzioni ospedaliere e di ricerca e di mq 20.000 destinati a funzioni di formazione universitaria, post-universitaria e specialistica, comprensivi di spazi per la didattica, uffici amministrativi e dipartimentali, laboratori di ricerca, servizi tecnologici, ecc.; dall'altro, l'aggiornamento del PIO all'epoca vigente, approvato contestualmente all'approvazione del PL «IS1»; dall'altro ancora, la variante al PL «IT» relativamente alla superficie di mq 7.550 ceduta al Comune di Milano per standard e destinata dall'AdP a sedime del polo universitario, nonché relativamente della previsione del parcheggio pubblico di mq 10.000;

– che per l'attuazione degli interventi erano stati sottoscritti una serie di atti d'obbligo e tra questi un protocollo d'intesa in data 22 luglio 2002 tra la Società Lambda s.r.l. e l'Istituto Neuro-

logico Besta per la cessione del compendio immobiliare e dei diritti volumetrici necessari per l'insediamento del Besta;

– che, in particolare, con atto d'obbligo in data 23 luglio 2003 la soc. Lambda s.r.l. si impegnava a cedere al Comune di Milano l'area di mq 7.550 destinati all'insediamento dell'Università in permuta dell'area di pari superficie di proprietà del medesimo Comune. La predetta area veniva ceduta al comune con atto del 27 ottobre 2006 rep. 168.995 rac. 39.054;

– che con lettera del 27 settembre 2006, l'Istituto Besta chiedeva la convocazione del Collegio di Vigilanza per esaminare una richiesta di modificazione dell'AdP;

– che in data 22 dicembre 2006 si riuniva il Collegio di Vigilanza, che prendeva atto della richiesta dell'Istituto Besta e della Regione Lombardia di soprassedere alla realizzazione delle strutture sanitarie previste, essendo subentrata una nuova proposta di costituzione di un polo sanitario con altre istituzioni sanitarie in altra sede. Il Collegio di Vigilanza, in particolare, condivideva le considerazioni espresse dalla Regione Lombardia e dall'Istituto Besta sull'opportunità che la struttura di quest'ultimo concorresse alla formazione di un nuovo polo polifunzionale con l'Ospedale Sacco e l'Istituto dei Tumori; dava quindi mandato alla Segreteria Tecnica di rivedere il testo dell'AdP, confermando le previsioni che attengono alla realizzazione dell'Università e rinviando agli enti competenti l'individuazione delle destinazioni urbanistiche da inserire nell'area originariamente destinata all'Istituto Besta. In quella sede gli enti pubblici interessati (Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, Istituto Besta) esprimevano il loro assenso alla promozione di un nuovo e diverso accordo per la realizzazione della struttura sanitaria;

– che con istanza in data 21 dicembre 2006, Pirelli RE aveva espresso la sua disponibilità ad aderire all'aggiornamento dell'AdP, a seguito della manifestata esigenza di localizzare in altro sito la struttura sanitaria dell'Istituto Besta;

– che per quanto riguarda il contenuto dell'accordo di programma «Bicocca-Besta», invece, il Collegio di Vigilanza riconvocava la Segreteria Tecnica, dandole mandato di individuare le funzioni urbanistiche da inserire nell'area originariamente destinata all'Istituto Besta; in tale contesto l'istanza presentata da Pirelli RE veniva esaminata dal Collegio di Vigilanza;

– che mentre la Segreteria Tecnica individuava il percorso procedurale per la modificazione dell'AdP, Pirelli RE, recependo l'esigenza del Comune di reperire una presenza significativa di edilizia residenziale a fini sociali, indirizzava al Comune di Milano, in data 7 giugno 2007, una proposta di allargamento dell'AdP che comprendesse le aree del finitimo PL Ansaldo, proponendo un mix funzionale coerente alle destinazioni originariamente previste nell'AdP Bicocca e nel PL Ansaldo; nel contempo si evidenziavano le possibilità di localizzare una grande funzione culturale e di realizzare interventi di edilizia residenziale di tipo convenzionato, nonché residenza universitaria a servizio dell'Università degli Studi di Milano Bicocca;

– che in data 11 ottobre 2007, a seguito di ulteriori approfondimenti progettuali, Pirelli RE sottoponeva all'Assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano, nella sua veste di soggetto promotore dell'AdP, – ai sensi dell'art. 6, comma 4, l.r. 2/03 – la proposta, corredata da documentazione tecnica di supporto, che specificava gli impegni già prospettati e confermava l'adesione all'AdP approvato con DAR 31 luglio 2003 n. 12866 ed alla sua modificazione;

– che la Segreteria Tecnica si riuniva in data 12 novembre 2007 e determinava di avviare la valutazione della proposta di Pirelli RE;

– che in data 26 novembre 2007, Pirelli RE presentava una proposta specificativa della precedente (11 ottobre 2007), frutto dell'istruttoria e degli approfondimenti degli Uffici comunali, finalizzati a dare pronte risposte all'esigenza di edilizia in affitto (cd. social housing) e di edilizia universitaria;

– che nel corso degli approfondimenti istruttori successivi sono stati evidenziati gli obiettivi di interesse pubblico e le principali motivazioni poste a base della formulazione complessiva della proposta di adesione alla modifica dell'AdP da parte di Pirelli RE:

1. edilizia residenziale a prezzi convenzionati (per una superficie complessiva di 44.522 mq di s.l.p.). Tale obiettivo concorre a rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie e dei singoli che non sono in grado di affrontare i costi del libero

mercato, aumentando l'offerta di alloggi a prezzi sostenibili e così ampliando il mercato della casa;

2. individuazione del cd. Hangar Bicocca come Spazio per l'Arte Contemporanea che vada a rafforzare la offerta di arte contemporanea. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 9.5 della Convenzione stipulata in data 21 dicembre 2005 n. rep. 166.519, in base al quale: «Per la gestione dell'edificio di uso pubblico si darà luogo, una volta realizzato l'intervento, alla stipula di apposita convenzione in relazione alla quale il Comune di Milano formulerà i propri indirizzi circa i contenuti delle specifiche attività culturali e delle iniziative complementari che verranno svolte all'interno dell'edificio.

La competente Direzione Centrale disciplinerà le modalità di utilizzo dell'immobile e concorderà il contenuto convenzionale con il soggetto attuatore, stabilendo anche modalità di partecipazione dell'amministrazione Comunale ad eventuali utili gestionali, soddisfatti i costi».

In data 1° agosto 2007 la società «Pirelli & C. Real Estate s.p.a.», ha costituito la Fondazione in partecipazione «Hangar Bicocca-Spazio per l'Arte Contemporanea», con finalità culturali di livello internazionale. Alla predetta fondazione, avrà diritto di adesione il comune di Milano, potranno aderire altri soci fondatori o partecipanti su specifici progetti. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio d'Amministrazione sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, di cui un membro designato da ciascun Fondatore; fino a tre membri nominati tra i Partecipanti; fino a tre membri, in qualità di Amministratori Indipendenti, nominati dai Fondatori. Il Consiglio potrà cooptare fino ad altri due membri, tra persone ritenute utili all'attività della Fondazione. Tra gli scopi della fondazione vanno annoverati la valorizzazione, l'incremento ed il miglioramento dello Hangar Bicocca – Spazio per l'Arte Contemporanea, quale organizzazione in cui le opere d'arte, nonché gli apparati didattici e di ricerca ad esse correlati, vengano custoditi, tutelati e promossi al fine della diffusione della cultura e dell'arte presso il pubblico;

3. realizzazione di strutture d'interesse generale quali modalità di conferimento di standard urbanistici, con una superficie edificata di circa 12.000 mq, prevalentemente a supporto delle strutture universitarie dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, confermate nella modifica dell'AdP; dette strutture potranno essere destinate anche a residenza sociale da destinarsi permanentemente all'affitto anche di altre categorie deboli a fronte della possibile entrata in vigore di apposita normativa regionale;
4. ridefinizione della zona «Bicocca» e della finitima zona «Ansaldo», che nella strategia urbanistica comunale (come si evince anche dal Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali – par. 168), devono procedere in modo coordinato, per raggiungere l'obiettivo di riconvertire le aree con funzioni di alto profilo. Lo sviluppo urbanistico del predetto ambito territoriale, rappresenta il logico completamento delle previsioni della rivisitazione dell'AdP, permettendo di collocare adeguatamente le funzioni sopra evidenziate. La s.l.p. complessiva prevista dai vigenti strumenti urbanistici (articolata nella zona speciale «Z4» e nell'AdP Bicocca, nonché nel PL Ansaldo) resta invariata, modificandosi il mix funzionale per effetto dell'inserimento della quota di edilizia residenziale convenzionata (per complessivi 44.522 mq di s.l.p.) e di una quota di edilizia residenziale libera (per complessivi 46.500 mq di s.l.p.), nonché la struttura di interesse generale (mq. 12.000 circa), che garantisce un bilanciato mix sociale tra gli abitanti insediabili, coerentemente alle indicazioni del Piano Generale di Sviluppo per la città di Milano, il quale riconosce un ruolo specifico alle politiche abitative all'interno delle più generali politiche del territorio.

Nel contempo viene mantenuta la dotazione commerciale già prevista nel PL Ansaldo di 8.994 mq di s.l.p. che verrà articolata in un numero massimo di 4 medie superfici di vendita, con un'integrazione di 5.000 mq di s.l.p. nell'ambito Bicocca in con massimo 2 medie superfici di vendita, così da venire incontro alla domanda insoddisfatta di servizi commerciali nella zona considerata, nell'ottica di favorire l'equilibrato rapporto tra funzioni diverse. Tale modulazione della funzione commerciale si propone quindi di concor-

rere al miglioramento della qualità urbana, in linea con gli indirizzi regionali per la programmazione urbanistica del settore commerciale;

– che la concreta praticabilità e coerenza di tale proposta con gli obiettivi di interesse pubblico, perseguiti dalle Amministrazioni aderenti all'AdP nel procedere alla sua modifica, veniva esaminata in una serie di incontri con gli Uffici comunali nell'ambito della procedura ex art. 6 l.r. 2/03;

– che nella seduta del 14 dicembre 2007 del Collegio di Vigilanza è stata accertata da parte degli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma del 6 luglio 2003 la sussistenza dei presupposti per cui venisse meno l'adesione del Ministero della Salute al suddetto AdP, in relazione a quanto convenuto nella seduta del medesimo Collegio di Vigilanza del 22 dicembre 2006 relativamente all'aggiornamento del citato AdP e alla promozione di un nuovo e diverso Accordo per la realizzazione del *Nuovo Polo polifunzionale Besta-Tumori-Sacco*;

– che in data 17 dicembre 2007 veniva pubblicato avviso di avvio del procedimento preordinato alla variante urbanistica;

– che nella seduta del 21 dicembre 2007 la Giunta Comunale di Milano con atto in data... avente ad oggetto il presente accordo – prodromico alla modificazione dell'AdP e al conseguente effetto di variante urbanistica – e nella seduta della Giunta regionale in data..., preso atto delle considerazioni di cui sopra, hanno ritenuto necessario definire i reciproci impegni procedurali e temporali al fine di perfezionare i contenuti della modificazione dell'AdP alla luce delle considerazioni urbanistiche espresse nel presente protocollo d'intesa;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

– che il Comune di Milano, la Regione Lombardia e Pirelli RE, hanno concordemente individuato i rispettivi impegni da assumere nei termini che seguono ed è pertanto loro intenzione disciplinare con il presente atto i contenuti che verranno sottoposti agli organi ed enti competenti ad esprimere assensi e il proprio consenso alla modificazione dell'AdP, prefigurato nelle sedute del Collegio di Vigilanza del 22 dicembre 2006 e del 14 dicembre 2007;

– tanto premesso tra il Comune di Milano, la Regione Lombardia e Pirelli RE, ai sensi dell'art. 6 l.r. 2/03

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Conferma delle premesse

1.1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziando le stesse la comune intenzione delle parti di stipulare il presente accordo.

Art. 2 – Tempistica

2.1. Seguendo la scansione procedimentale dell'AdP, il Comune di Milano e la Regione Lombardia si impegnano a compiere senza indugi i vari adempimenti procedurali finalizzati al perfezionamento della modificazione dell'AdP e dei correlati effetti di variante urbanistica, nonché a sottoporre la summenzionata istanza di adesione ex art. 6 l.r. 2/03 di Pirelli RE, che ritengono sin d'ora accoglibile, al competente organo deliberante dell'AdP.

2.2. La tempistica sulla quali le parti pubbliche e private convengono è la seguente:

- entro il 31 gennaio 2008, definizione dei contenuti modificativi dell'AdP e dei contenuti inerenti i rapporti convenzionali tra Comune di Milano e soggetto attuatore;
- entro il 15 febbraio 2008 convocazione del Collegio di Vigilanza per l'approvazione degli atti di variante
- entro il 15 febbraio 2008 approvazione da parte della Giunta Comunale degli atti di variante ai fini della pubblicazione partecipativa
- entro il 20 febbraio 2008:
 - (i) trasmissione degli atti alla Provincia di Milano per il parere di compatibilità con il PTCP;
 - (ii) trasmissione degli atti al Consiglio di Zona 9;
 - (iii) trasmissione degli atti ad ARPA e ASL;
- entro il 20 febbraio 2008, pubblicazione degli atti di variante ai fini della presentazione delle osservazioni;
- 21 marzo 2008, scadenza del termine di presentazione delle osservazioni;

- entro il 21 marzo 2008:

- (i) acquisizione del parere della Provincia di Milano;
- (ii) acquisizione del parere del Consiglio di Zona 9;

- entro il 5 aprile 2008, convocazione del Collegio di Vigilanza per l'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni;

- entro il 21 aprile 2008, approvazione da parte della Giunta Comunale dello Schema di AdP;

- entro il 30 aprile 2008, sottoscrizione dell'AdP;

- entro il 30 maggio 2008, ratifica dell'AdP da parte del Consiglio Comunale;

- entro il 10 giugno 2008, emanazione del decreto regionale di approvazione dell'AdP;

- entro il 13 giugno 2008 pubblicazione sul BURL.

2.3. Le Amministrazioni sottoscrittrici convengono che i termini di cui al comma 2, non potranno essere superati, salvi giustificati motivi, con ogni conseguenza di legge.

Art. 3 – Individuazione della qualificazione urbanistica e modalità di attuazione

3.1. Per effetto delle modificazioni all'AdP come introdotte in premesse si creerà un nuovo ambito soggetto a disciplina specifica, avente il perimetro risultante dalla planimetria, di cui all'art. 6.1, che corrisponde a quella a corredo dell'avviso di avvio del procedimento pubblicato in data 17 dicembre 2007.

3.2. Le principali caratteristiche dell'ambito di cui all'art. 3.1 possono essere descritte come segue:

3.2.1

– **LOTTO 1:** 42.000 mq in precedenza adibiti alla realizzazione dell'Ospedale Besta verranno destinati per 37.000 mq a residenza libera e per 5.000 mq a commercio; a ciò si aggiungeranno 6.500 mq circa di struttura di interesse generale che dovrà essere destinata a residenza universitaria, con priorità di assegnazione degli alloggi a favore degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Milano-Bicocca;

– **LOTTO 2:** verrà confermata la destinazione universitaria di 20.000 mq per l'insediamento/ampliamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;

– **LOTTO 3.1:** verranno confermati 8.994 mq destinati a commercio con previsione espressa della localizzazione di medie strutture di vendita in numero variabile tra un minimo di 2 ed un massimo di 4;

– **LOTTO 3.2:** verrà previsto il mutamento di destinazione di una quota pari a 9.500 mq di slp produttiva, generata dal PdL Ansaldo, in funzione residenziale con relativa localizzazione nel lotto 1;

– **LOTTO 3.3:** verrà previsto il mutamento di destinazione di una quota pari a 44.522 mq di s.l.p. produttiva, generata dal PdL Ansaldo, in funzione residenziale convenzionata; a ciò si aggiungeranno 5.500 mq circa da destinarsi a struttura di interesse generale.

3.2.2 Gli impegni urbanistici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenuti nei seguenti atti convenzionali:

- atto d'obbligo in data 23 luglio 2002 della Soc. Pirelli & C. Opere Generali s.p.a. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione per l'attuazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dell'Unità di Intervento «1» della Zona Speciale Z4 «Bicocca» stipulata in data 10 maggio 1993;

- protocollo d'intesa sottoscritto in data 23 luglio 2002 tra l'Università degli Studi di Milano Bicocca e la Soc. Lambda s.r.l. per consentire la disponibilità all'Università dell'area e dei diritti volumetrici necessari a consentire l'insediamento del polo universitario;

- atto d'obbligo in data 23 luglio 2002 della Soc. Lambda s.r.l. relativamente alla cessione al Comune di Milano dell'area di mq 7.550 destinati all'insediamento dell'Università in permuta dell'area di pari superficie di proprietà del Comune di Milano;

- convenzione stipulata in data 21 dicembre 2005 per l'attuazione del PL Ansaldo;

- convenzione stipulata in data 12 gennaio 2007 per l'attuazione della variante del PdL 1S1;

- sono confermati sul piano quantitativo, mentre le tipologie saranno valutate in sede di progettazione urbanistica.

3.2.3 Opere e servizi generati dalla trasformazione:

- Urbanizzazioni primarie: sistemazione via Chiese.
- Urbanizzazioni secondarie – standard: nuovo parco nell'area Besta; nuovo verde e spazi aperti nell'area Ansaldo.
- Modifica previsioni PdL 1S1: il parcheggio a standard (asservito e non ceduto) previsto dal PdL 1S1 non sarà più realizzato nella posizione prevista. Gli standard (in parte parcheggi e in parte verde pubblico) saranno recuperati all'interno dell'area, oggi facente parte del recinto Pirelli, che verrà asservita all'uso pubblico. L'area originariamente destinata a parcheggio sarà occupata, almeno in parte, dagli edifici privati previsti dal nuovo progetto; la superficie a verde (asservita all'uso pubblico) prevista dal PdL 1S1 in copertura del parcheggio (non conteggiata negli standard ma considerata nelle NTA tra le «caratteristiche tipologiche di impostazione») sarà recuperata all'interno del nuovo parco urbano.
- Modifica previsioni PdL 1T (poi riprese dall'AdP 2003): in luogo del parcheggio a standard (asservito e non ceduto) previsto dal PdL 1T verrà messa a disposizione una somma equivalente, avente a riferimento i valori di monetizzazione applicabili.

• Hangar Bicocca: l'Hangar sarà dato in uso alla «Fondazione Hangar Bicocca», mentre l'immobile rimarrà di proprietà di Pirelli RE. Saranno realizzate tutte le opere necessarie a rendere l'edificio idoneo all'uso previsto che si aggiungono a quelle già previste dal PdL vigente (importo di € 4.000.000 già destinato).

3.2.4 Standard qualitativo: strutture di interesse generale per circa 12.000 mq da localizzare nei lotti 1 e 3.3; dette strutture potranno essere destinate: a residenza universitaria, a residenza sociale da adibirsi permanentemente all'affitto di categorie deboli, a fronte della possibile entrata in vigore di apposita norma regionale.

3.2.5 Finalizzazione di specifiche risorse per l'Università: le parti si danno reciprocamente atto che, quale modalità di specifico sostegno della funzione universitaria, la parte privata si accolla gli oneri di idoneizzazione stimati in euro 4.240.600 nella «Relazione Tecnico-estimativa per la determinazione del valore di mercato dell'area destinata all'insediamento di nuove strutture dell'Università degli Studi di Milano Bicocca» redatta dall'Agenzia del Territorio – ufficio di Milano – in data 10 giugno 2002 e allegata all'Accordo di Programma attualmente vigente. Pertanto nell'aggiornamento del Protocollo d'intesa sottoscritto il 23 luglio 2002, sarà previsto che l'Università degli Studi di Milano Bicocca verserà solo la parte di corrispettivo pari al valore dei diritti volumetrici.

3.3. Impegni del Comune di Milano:

• Regolazione delle aree a parco urbano di 7.550 mq, che derivano dalla precedente permuta di cui all'atto d'obbligo in data 23 luglio 2002 della Soc. Lambda s.r.l. (relativamente alla cessione al Comune di Milano dell'area di mq 7.550 destinati all'insediamento dell'Università in permuta dell'area di pari superficie di proprietà del Comune di Milano). Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di progettazione urbanistica verranno revisionati consensualmente i rapporti convenzionali di cui sopra fatta salva l'individuazione dell'area da destinare all'Università.

• Regolazione degli obblighi concernenti la realizzazione del Parcheggio Pubblico di mq 10.000 confermato dall'AdP vigente, già contenuto nel PdL 1T, con riferimento ai criteri di monetizzazione: in sede di progettazione urbanistica l'importo come sopra definito potrà essere destinato alla realizzazione di altre opere di interesse generale nell'ambito della zona speciale Z4 Bicocca.

• Ridefinizione dei criteri di inquadramento operativo della Zona speciale Z4 Bicocca.

3.4. Modalità attuative: gli interventi edilizi dovranno essere realizzati per stralci (anche più ridotti rispetto alle Unità di Coordinamento Progettuale – di cui al successivo art. 4), tramite: Permessi di Costruire e D.I.A. – eventualmente Convenzionati – ove la definizione del progetto lo consenta, ovvero, a seconda delle esigenze urbanistiche che verranno individuate in una convenzione «quadro» – che sarà approvata unitamente alla variante urbanistica – tramite PII in attuazione. La convenzione «quadro» a sua volta rimanderà eventualmente ad una o più convenzioni attuative.

Art. 4 – Criteri generali urbanistico-progettuali

4.1. La stesura della normativa della variante si conformerà agli indirizzi indicati nel presente articolo.

4.2. Costituiscono elementi qualificanti:

4.2.1 La trasferibilità delle volumetrie: i diritti edificatori e le funzioni indicate nella tabella allegata di cui all'art. 6.2 corrispondono agli originari diritti edificatori previsti nell'AdP approvato con DAR 31 luglio 2003 n. 12866 e nella convenzione stipulata in data 21 dicembre 2005 per l'attuazione del PL Ansaldo, cui vengono apportate le modifiche nelle destinazioni funzionali risultanti dalla tabella surrichiamata.

I medesimi diritti edificatori potranno essere collocati sulle aree che li generano in via diretta o, sulla base del planivolumetrico che verrà redatto in sede di Variante, concentrati su aree comprese nell'ambito della stessa Unità di Coordinamento Progettuale o diversa Unità di Coordinamento Progettuale.

Si definisce Unità di Coordinamento Progettuale (U.C.P.) parte dell'ambito caratterizzata da un insieme di interventi edilizi, pubblici e privati, e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oggetto di coordinamento progettuale planivolumetrico unitario, volto a garantire processualità, contestualità e integrazione tra tali interventi, anche se di realizzazione differita nel tempo.

4.2.2 La previsione delle dotazioni commerciali:

- nel lotto 3.1, di cui alla tavola indicata all'art. 6.3, medie strutture di vendita (fino ad un massimo di 4);
- nel lotto 1, di cui alla tavola indicata all'art. 6.3, medie strutture di vendita (fino ad un massimo di 2).

4.3. Nella definizione della normativa urbanistica per l'attuazione degli interventi, andranno altresì previsti i seguenti indirizzi:

4.3.1 Il nuovo ambito soggetto a disciplina specifica si compone di U.C.P. che saranno graficamente individuate nel planivolumetrico di Variante.

In ogni U.C.P. verranno individuate le aree di concentrazione fondiaria, le aree a standard, l'articolazione e le quantità delle diverse funzioni.

4.3.2 Flessibilità progettuale: ferme restando le quantità complessive delle aree pubbliche, il planivolumetrico di progetto potrà essere modificato senza la necessità di preventiva approvazione di Variante esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 14 comma 12 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive integrazioni e modificazioni.

4.3.3 Altezza edifici: ferme le scelte che verranno assunte nel planivolumetrico di progetto, l'altezza massima dei nuovi edifici non potrà comunque eccedere quanto stabilito dal vincolo aeroportuale di Bresso, corrispondente, indicativamente, a 57 metri dalla quota stradale esistente.

4.3.4 Scomputo oneri: in relazione alla previsione, nell'ambito territoriale considerato, di opere pubbliche e private, al fine di garantire la completa e funzionale realizzazione delle opere pubbliche, siano esse di primaria o di secondaria, la realizzazione delle opere a scapito potrà essere effettuata indifferentemente sia dai contributi di urbanizzazione primaria che da quelli di urbanizzazione secondaria.

4.3.5 Calcolo standard: il conteggio degli standard per le volumetrie afferenti al PdL Ansaldo verrà effettuato come solo incremento rispetto alle funzioni industriali già previste dal PdL vigente, lasciando invariata e riconfermando la quantità di standard aggiuntivo complessiva già prevista nel PdL Ansaldo. Analogamente, per l'ambito dell'AdP in origine destinato ad accogliere le strutture ospedaliere dell'Istituto Besta, il conteggio dello standard sarà riferito alle nuove funzioni che verranno insediate, fatti salvi gli impegni pregressi.

La dotazione di standard generato dalle funzioni residenziali (80% slp) verrà specificata dalle NTA della Variante.

La verifica della dotazione di standard verrà comunque effettuata complessivamente su tutto l'ambito oggetto di trasformazione.

Art. 5 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

5.1. Pirelli RE si impegna a risolvere il protocollo d'intesa sottoscritto in data 22 luglio 2002 con l'Istituto Neurologico Besta per la cessione dell'area destinata dall'AdP alla realizzazione della struttura ospedaliera dedicata allo stesso Besta, senza richiedere qualsivoglia indennizzo rinunciando fin d'ora, ad azionare qualsiasi richiesta risarcitoria per danni e pregiudizi comunque derivanti da mancata attuazione dell'AdP del 6 luglio 2003 nei confronti del Besta o di terzi.

5.2. Il comune di Milano e la Regione Lombardia assicurano che entro i termini fissati dall'art. 2 verranno posti in essere gli atti del procedimento in quanto finalizzati al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico di peculiare rilevanza.

Art. 6 – Allegati

6.1. Costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti allegati (*omissis*):

1. Tavole Perimetro dell'ambito sottoposto a modifica dell'AdP, di cui all'avviso di avvio del procedimento
2. Tabella Dati quantitativi SIp e Standard di cui all'art. 4.2.1.
3. Tavola Stato della pianificazione ed individuazione dei lotti d'intervento di cui all'art. 3.2.1.

Milano, 21 dicembre 2007

(BUR20080132)

D.g.r. 23 gennaio 2008 - n. 8/6484

(3.1.0)

Accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Santa Lucia» con sede in Milano e «Livia Feroldi» con sede in Brescia, con contestuale corrispondente riduzione dell'accreditamento della RSA «Casa di Dio» con sede in Brescia – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 1 agosto 2006, n. 3059: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate»;

– 4 ottobre 2006, n. 3257: «Identificazione, a domanda, in capo ad un unico soggetto gestore di una pluralità di strutture socio-sanitarie accreditate»;

– 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/5743 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio-sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2008, continuando gli accreditamen-

ti aggiuntivi di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA, nei seguenti casi:

– posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,

– posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della sola ASL Città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l'avanzamento dei lavori di edificazione a quella data;

Rilevato che:

– in data 5 settembre 2007, il legale rappresentante della società Andrea s.r.l. con sede legale in via Quadrio n. 14 in Milano, ente gestore della RSA «Santa Lucia» con sede in via Vepra n. 2, in Milano, ha richiesto l'accreditamento della struttura per n. 120 posti letto;

– in data 29 ottobre 2007, ai sensi della sopra citata d.g.r. 8/3257, il legale rappresentante della Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali Onlus con sede in Brescia, ente gestore unico delle RSA «Livia Feroldi» con sede in via Lama n. 67, in Brescia e «Casa di Dio» con sede in via Moretto n. 6 in Brescia, quest'ultima già accreditata per 210 posti letto, ha richiesto l'accreditamento della nuova RSA «Livia Feroldi» per n. 80 posti letto, al fine di trasferirvi pari numero di posti letto accreditati presso la vecchia RSA «Casa di Dio» a conclusione del piano programma per l'adeguamento strutturale della vecchia RSA, che prevedeva appunto la realizzazione della nuova RSA, rimanendo pertanto invariato il numero di posti letto complessivamente accreditati;

Rilevato che le RSA in oggetto risultano in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

• RSA «Santa Lucia»:

– dichiarazione di inizio attività (DIA) ex l.r. n. 8/07 con decorrenza 9 luglio 2007,

– possesso dei requisiti per l'accreditamento attestati con perizia asseverata con giuramento avanti il Tribunale ordinario di Monza, in data 7 settembre 2007, verbale n. 3002,

– requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL Città di Milano;

• RSA «Livia Feroldi»:

– autorizzazione permanente al funzionamento, ex d.g.r. n. 7/7435, rilasciata dalla competente ASL di Brescia con provvedimento del 12 ottobre 2007, n. 86, per n. 80 posti letto,

– parere favorevole all'accreditamento di n. 80 posti letto presso RSA «Livia Feroldi» con contestuale riduzione dell'accreditamento degli stessi posti letto presso la RSA «Casa di Dio», espresso dalla medesima ASL di Brescia con provvedimento del 4 dicembre 2007, n. 691,

– requisiti previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla Commissione di Vigilanza della competente ASL di Brescia;

Rilevato altresì che gli enti gestori hanno dichiarato di praticare le seguenti rette giornaliere al netto del finanziamento regionale:

– la RSA «Santa Lucia» una retta giornaliera che va da un minimo di € 85,00 ad un massimo di € 118,00,

– la RSA «Livia Feroldi» una retta giornaliera che va da un minimo di € 54,00 ed un massimo di € 68,00;

Ritenuto di dover accogliere le richieste di accreditamento per le strutture in oggetto, in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. 8/5743 riordinando:

– la RSA «Santa Lucia» nei casi previsti per i posti letto realizzati sul territorio della sola ASL Città di Milano ed avendo inviato il permesso di costruire, entro il 30 settembre 2005,

– la RSA «Livia Feroldi» in quanto rispondente ad esigenze organizzative delle RSA congiuntamente amministrate, essendo concluso il piano programma per l'adeguamento strutturale della RSA «Casa di Dio», e non comportando una variazione dei posti letto già complessivamente accreditati;

Ravvisata la necessità di precisare che:

– l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fon-

do Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione dei contratti tra gli enti gestori e le ASL di ubicazione,

– che contestualmente, l'ASL di Brescia e la Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali Onlus dovranno sottoscrivere un nuovo contratto anche per la RSA «Casa di Dio», riconducendo il numero di posti letto contrattualizzati al numero di quelli accreditati;

Ritenuto altresì di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le medesime ASL provvedano all'effettuazione delle visite di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accREDITAMENTO disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Visti la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli enti gestori interessati ed alle ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSA «Santa Lucia» con sede in via Vepra n. 2, Milano relativamente a n. 120 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL Città di Milano;

2. di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSA «Livia Feroldi» con sede in via Lama n. 67 in Brescia per n. 80 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Brescia e di ridurre contestualmente, per il corrispondente numero di posti letto, l'accREDITAMENTO della RSA congiuntamente amministrata «Casa di Dio» con sede in via Moretto n. 6, in Brescia, che passa pertanto da n. 210 a n. 130 posti letto, rimanendo pertanto invariato il numero complessivo di posti letto già precedentemente accreditati;

3. che le strutture in oggetto sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618;

4. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra i gestori e le ASL di ubicazione, che devono essere stipulati successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti devono essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dagli enti medesimi, sono state in premessa indicate;

5. di stabilire che la ASL di Brescia e la Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali Onlus dovranno sottoscrivere un nuovo contratto anche per la RSA «Casa di Dio», riconducendo il numero di posti letto contrattualizzati al numero di quelli accreditati;

6. di stabilire che le ASL di ubicazione delle strutture devono provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello Schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 – All. B;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, agli enti gestori interessati, nonché alle ASL territorialmente competenti;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080133)

D.g.r. 23 gennaio 2008 - n. 8/6485

AccREDITAMENTO del Centro Diurno per Disabili «Conti Calepio», sito a Castelli Calepio (BG), via G. Leopardi – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamate:

– la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO»;

– la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;

– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli enti gestori di Centri Diurni Integrati per Anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio sanitario»;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008» ed in particolare l'allegato 12 ove si stabilisce che, nel 2008, sono accreditabili i Centri Diurni per Disabili che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività con decorrenza dalla stessa data del 31 ottobre 2007;

Visto che il legale rappresentante della Fondazione Conti Calepio, Ente gestore del Centro Diurno per Disabili «Conti Calepio» con sede a Castelli Calepio, via G. Leopardi, ha chiesto l'accREDITAMENTO il 4 luglio 2007 per n. 20 posti;

Rilevato che il CDD risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO:

- dichiarazione di inizio attività per una capacità ricettiva di 20 posti, presentata in data 17 aprile 2007, per la quale l'esito della visita ispettiva effettuata il 23 aprile 2007 da parte della competente ASL di Bergamo è stato positivo;

- parere favorevole all'accREDITAMENTO per n. 20 posti della competente ASL di Bergamo espresso con atto dirigenziale n. 338 dell'11 giugno 2007;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accREDITAMENTO per n. 20 posti per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accREDITAMENTI prevista dalla citata d.g.r. n. 5743 del 31 ottobre 2007;

Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il Legale rappresentante dell'ente Gestore del CDD di cui trattasi e il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo Schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, sopra richiamata, integrato ai sensi della d.g.r. n. 2040 dell'8 marzo 2006, più sopra citata;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da Centri Diurni per Disabili accreditate;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà

Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro Diurno per Disabili «Conti Calepio» con sede a Castelli Calepio (BG), via G. Leopardi, per n. 20 posti, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Bergamo;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante della Fondazione «Conti Calepio», gestore del CCD accreditato con il presente atto, e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo Schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di stabilire che l'ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di riconfermare che la struttura accreditata è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04, ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

5. di riconfermare che l'ente gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

6. di stabilire che l'ente gestore della struttura accreditata dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

7. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura accreditata, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

8. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti e, in particolare, alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle 5 classi rilevate con la procedura SIDI;

9. di disporre l'obbligo per la struttura accreditata di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

10. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080134)

D.g.r. 23 gennaio 2008 - n. 8/6494

Medie strutture di vendita - Integrazioni alla d.g.r. n. 6024/2007

(4.6.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 18 marzo 1997 n. 59»;

Vista la legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 ed in particolare l'art. 3 come modificato dalla l.r. n. 15/02 che prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale approvi gli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale, a seguito dell'approvazione del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale da parte del Consiglio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII Legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio», tra i cui prodotti vi è il 3.8.1.3.P05 concernente «Predisposizione e adozione delle modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008»;

Visto il Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 approvato con d.c.r. 2 ottobre 2006 n. VIII/215 e visto in particolare il capitolo 4 paragrafo 4.5 «Indirizzi ai Comuni per l'adozione di criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività delle medie strutture di vendita», che demanda alla Giunta regionale la specificazione degli indirizzi generali formulati;

Visti gli Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/352, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14;

Visti i criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia commerciale, approvati con d.g.r. 21 novembre 2007 n. 8/5913, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14;

Viste le modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008, approvate con d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054;

Vista la d.g.r. 5 dicembre 2007 n. 8/6024 avente ad oggetto «Medie strutture di vendita: disposizioni attuative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008»;

Considerata la necessità di correlare la definizione di struttura di vendita organizzata in forma unitaria di cui al comma 1 del paragrafo 2.8 dell'allegato A alla suddetta d.g.r. n. 6024/07 a quelle previste al paragrafo 4.2.1 comma 2 delle sopra citate modalità applicative;

Considerato, inoltre, che, in riferimento al paragrafo 5 (norma transitoria), i comuni che hanno adottato il Piano di Governo del Territorio sono una minima percentuale rispetto al totale dei comuni lombardi e che ciò potrebbe, di fatto, rendere inefficaci i disposti della d.g.r. n. 6024/07, in quanto inibirebbe i Comuni, in vigenza del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008, al rilascio delle autorizzazioni per medie strutture in assenza di un pregresso adeguamento ai criteri regionali di urbanistica commerciale;

Dato atto che, alla luce delle osservazioni effettuate, si ritengono necessarie le seguenti modifiche all'allegato A della d.g.r. 5 dicembre 2007 n. 8/6024:

a) al comma 1 del paragrafo 2.8 le parole «ancorché allocate in uno o più insediamenti edilizi non concepiti e gestiti in modo unitario, privi di spazi comuni e allocati su strade o piazze pubbliche» sono eliminate e sono aggiunte le parole «riconducibile alle tipologie di cui al paragrafo 4.2.1., comma 2 della d.g.r. n. 8/5054 del 4 luglio 2007»;

b) al comma 2 del paragrafo 2.8 le parole «potranno essere

previste negli strumenti di pianificazione norme che possano prefigurare con la sola procedura autorizzatoria comunale la realizzazione di più punti vendita della media distribuzione e del vicinato in una medesima area, o contigui e configurabili come grande struttura di vendita, né» sono eliminate;

c) al paragrafo 5, alla fine del comma 1, sono eliminate le parole «ad eccezione di quanto disposto nel successivo comma del presente paragrafo»;

d) al paragrafo 5, alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole «fatto salvo l'adeguamento dello strumento urbanistico effettuato con le modalità di cui all'art. 25, comma 1 della legge regionale n. 12/2005»;

e) il comma 2 del paragrafo 5 è eliminato.

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le seguenti modifiche all'allegato A della d.g.r. 8/6024 del 5 dicembre 2007:

a) al comma 1 del paragrafo 2.8 le parole «ancorché allocate in uno o più insediamenti edilizi non concepiti e gestiti in modo unitario, privi di spazi comuni e allocati su strade o piazze pubbliche» sono eliminate e aggiunte le parole «riconducibile alle tipologie di cui al paragrafo 4.2.1., comma 2 della d.g.r. n. 8/5054 del 4 luglio 2007»;

b) al comma 2 del paragrafo 2.8 le parole «potranno essere previste negli strumenti di pianificazione norme che possano prefigurare con la sola procedura autorizzatoria comunale la realizzazione di più punti vendita della media distribuzione e del vicinato in una medesima area, o contigui e configurabili come grande struttura di vendita, né» sono eliminate;

c) al paragrafo 5, alla fine del comma 1, sono eliminate le parole «ad eccezione di quanto disposto nel successivo comma del presente paragrafo»;

d) al paragrafo 5, alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole «fatto salvo l'adeguamento dello strumento urbanistico effettuato con le modalità di cui all'art. 25, comma 1 della legge regionale n. 12/2005»;

e) il comma 2 del paragrafo 5 è eliminato;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080135)

(4.6.1)

D.g.r. 23 gennaio 2008 - n. 8/6495

Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. n. 30/2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande»;

Visto in particolare l'art. 8 comma 1 della legge regionale suddetta in base al quale la Giunta regionale entro novanta giorni della sua entrata in vigore, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, fissa gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Vista la d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17516 con la quale sono stati fissati gli indirizzi sopra indicati e in particolare l'art. 1 che assegnava validità triennale agli stessi;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad approvare dei nuovi indirizzi al fine di recepire le richieste di modifiche procedurali pervenute alla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati a seguito della loro fase sperimentale di prima applicazione e anche per raccordare la procedura autorizzativa commerciale con le recenti modifiche normative introdotte sulla parte igienico-sanitaria dalla l.r. n. 8 del 2007;

Visto l'esito delle consultazioni con i rappresentanti degli Enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare nella seduta del 6 dicembre 2007 con richiesta di modifiche che si intendono integralmente recepite nonché acquisite le ulteriori determinazioni votate dalla IV Commissione del Consiglio regionale nella seduta del 10 gennaio 2008 sui contenuti della lettera trasmessa dall'Assessore Franco Nicoli Cristiani il 21 dicembre 2007 (prot. n. O1.2007.0014428);

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Fiere e Mercati;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

di approvare gli indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30

1 - (Oggetto)

1.1 I presenti indirizzi, in attuazione dell'art. 8 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande», stabiliscono le modalità per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli orari delle stesse.

2 - (Elementi della richiesta di autorizzazione)

2.1 La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita con raccomandata allo Sportello Unico o all'ufficio competente del Comune e deve indicare i seguenti elementi:

- a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30;
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

2.2 Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

2.3 La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal d.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

2.4 Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9 comma 7 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 rimarrà sospeso.

3 - (Allegati alla richiesta di autorizzazione)

3.1 Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo Sportello Unico o l'ufficio competente del Comune;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal successivo punto 9;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo punto 11;
- f) la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 comma 2 della l.r. 2 aprile 2007 n. 8 dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo Sportello Unico o l'ufficio competente del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3.2 La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9 comma 8 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30.

4 - (Comunicazione di inizio del procedimento)

4.1 Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

4.2 Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio e di quello sede dell'eventuale sportello unico sovracomunale.

5 - (Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività)

5.1 Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, art. 16, comma 1, lettere a), c) e d) i seguenti casi:

- a) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- b) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

6 - (Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

6.1 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata alla ASL competente ai fini della registrazione possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) *ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) *esercizi con cucina tipica lombarda*: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) *tavole calde, self-service, fast food e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) *pizzeria e simili*: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza»;
- e) *bar gastronomici e simili*: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) *bar-caffè e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
- g) *bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili*: bar-

caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

- h) *wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili*: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) *disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili*: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) *discoteche, sale da ballo, locali notturni*: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) *stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione*: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

6.2 Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30.

6.3 Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui al punto 6.1. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

6.4 La Regione istituisce, nell'ambito dell'Osservatorio commerciale di cui all'art. 7 della l.r. 23 luglio 1999 n. 14, un Osservatorio sui pubblici esercizi per il monitoraggio della rete a cui collaborano i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali.

7 - (Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

7.1 I criteri comunali di cui all'art. 9 della l.r. n. 30/2003, previo parere della Commissione di cui all'art. 20 della l.r. n. 30/2003, potranno prevedere limiti di distanza per esercizi di somministrazione solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale e ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza.

7.2 Il Comune, in relazione al rilascio o al trasferimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di intrattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, è tenuto a valutare l'idoneità dell'ubicazione o a richiedere particolari misure di mitigazione, in relazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, prevedendo fasce o misure di rispetto tra i pubblici esercizi, i luoghi di cura e riposo e i luoghi destinati al culto.

8 - (Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e modalità di misurazione dei locali destinati ai servizi)

8.1 I criteri comunali di cui all'art. 9 comma 2 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 non potranno stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

8.2 In relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all'art. 8 comma 4 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:

- a) i servizi igienici per il pubblico e il personale;
- b) i camerini;
- c) il guardaroba;
- d) gli spogliatoi per il personale;
- e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;

- f) il locale dispensa;
- g) il locale preparazione alimenti;
- h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- i) locali filtranti e separanti in genere.

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

9 - (Parcheggi e soste veicolari)

9.1 I Comuni, nell'ambito del piano dei servizi di cui all'art. 9 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

9.2 In attesa della definizione dei provvedimenti di cui al punto 9.1 i Comuni, nell'ambito della programmazione di settore di cui al paragrafo 12, possono stabilire, per l'apertura di nuovi esercizi o l'ampliamento degli esistenti, una dotazione effettiva di spazi a parcheggio aggiuntiva rispetto a quella minima già prevista dalla normativa vigente per le strutture a destinazione commerciale, al fine di rendere compatibili tali attività con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori. Tale disponibilità può essere conseguita mediante accordi con i proprietari di altre aree che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio.

9.3 I Comuni, al fine di valorizzare il ruolo di aggregazione sociale svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di rivitalizzazione urbana, dispongono misure per facilitare le soste in prossimità di tali attività, anche mediante la rimozione, dopo le ore 18.30, degli eventuali vincoli alla sosta esistenti.

10 - (Indicazioni di carattere urbanistico)

10.1 I Comuni, al fine di garantire il concreto inserimento nell'assetto urbanistico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, definiscono le aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico ed artistico-culturale nelle quali si rende necessario sottoporre tali attività a limitazioni o divieti, allo scopo di salvaguardare la natura delle aree stesse.

10.2 I Comuni, ai fini della programmazione di cui al paragrafo 12 tengono conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in particolare:

- degli insediamenti residenziali;
- degli insediamenti scolastici e universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici e privati e degli insediamenti industriali e produttivi;
- delle infrastrutture di traffico quali autostazioni, stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane, portuali ed aeroportuali;
- delle zone a traffico limitato e delle isole pedonali.

11 - (Impatto acustico ed ambientale)

11.1 La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

11.2 Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del d.p.c.m. 14 novembre 1997.

11.3 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

12 - (Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede)

12.1 I Comuni, sprovvisti di criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30,

adottano gli stessi entro 180 giorni dall'approvazione dei presenti indirizzi. I criteri comunali hanno validità quadriennale a decorrere dalla data della loro approvazione.

12.2 I Comuni dotati di programmazione di settore vigente, effettuata in base alle indicazioni contenute nella d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17516, sono tenuti ad aggiornare la stessa entro 180 giorni dalla sua scadenza, in base ai presenti indirizzi. Tali programmazioni comunali mantengono i loro effetti solo se non in contrasto con le indicazioni a tutela della concorrenza contenute nei presenti indirizzi. I Comuni trasmettono agli uffici della Regione Lombardia competenti in materia di commercio interno i criteri adottati.

12.3 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, possono modificare i criteri di cui sopra prima della scadenza del quadriennio di vigenza.

12.4 I Comuni devono favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica, tenendo conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi; tale livello di accessibilità dipende dalle infrastrutture viarie disponibili, dai mezzi di trasporto pubblico esistenti e dalle possibilità di sosta veicolare.

12.5 I Comuni, al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso una equilibrata presenza sul territorio degli stessi, potranno stabilire, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, indicazioni programmatiche.

12.6 Ai fini della predisposizione dei criteri di programmazione delle attività di somministrazione i Comuni tengono conto altresì:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante;
- dei flussi turistici;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua;
- della quantificazione dell'offerta e della domanda.

12.7 Le autorizzazioni al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della zona comunale nella quale sono già ubicate costituiscono atto dovuto da parte del Comune. Il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento sarà subordinato alla verifica dei criteri di cui al punto 12.6 nel caso di richieste concernenti zone diverse da quelle della precedente ubicazione.

12.8 I criteri comunali individuano le attività di somministrazione per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali ai quali si applicano le disposizioni di cui sopra.

12.9 L'attività di cui al punto precedente è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

13 - (Orario giornaliero)

13.1 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, fissano l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

13.2 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, possono differenziare l'orario nell'ambito dello stesso territorio, fissandolo in base alle seguenti indicazioni:

- a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente; l'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio;
- b) per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione

alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del precedente punto 6, possono autorizzare specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore;

- c) tra le 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera j) del paragrafo 6, autorizzati ai sensi dell'art. 68 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), può essere posticipata da parte del Comune.

13.3 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, possono autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

14 - (Obblighi degli esercenti sugli orari)

14.1 I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

14.2 L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

14.3 La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

14.4 L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

15 - (Orari degli esercizi a carattere misto)

15.1 Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

15.2 Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente. I Comuni di pertinenza possono concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti nel Comune medesimo, previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

16 - (Esclusione dalla disciplina sugli orari)

16.1 Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, delle linee di trasporto locale metropolitane, delle stazioni portuali ed aeroportuali, delle autostazioni, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

17 - (Commissioni Comunali)

17.1 I Comuni, in relazione alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, dovranno valutare il criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale.

17.2 I Comuni, qualora non tengano conto dei pareri espressi dalla Commissione, hanno l'obbligo di motivare per iscritto le loro decisioni.

18 - (Cessazione dell'attività)

18.1 Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

19 - (Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani)

19.1 I Comuni al fine di evitare l'abuso di bevande alcoliche da parte dei giovani e di promuovere la sicurezza stradale e la tutela della salute, anche in raccordo con le relative iniziative regionali, e ricercando la collaborazione delle altre istituzioni e delle associazioni imprenditoriali, promuovono:

- iniziative di formazione e di educazione al consumo presso il personale degli esercizi di somministrazione, i giovani, le famiglie;
- l'adozione di misure di prevenzione rivolte ai frequentatori degli esercizi aperti nelle fasce orarie notturne e serali, con particolare riferimento a forme di trasporto pubblico, auto-certificazione e responsabilizzazione dei guidatori di moto ed autoveicoli;
- forme di premialità per gli esercenti che adottano le misure preventive e di controllo più efficaci.

20 - (Disposizioni transitorie)

20.1 I Comuni che non hanno ancora definito i criteri di cui all'art. 9 comma 2 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 sono tenuti a svolgere le istruttorie inerenti le richieste di autorizzazione per l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande in base ai principi di cui ai sottoparagrafi 12.4 e 12.6 dei presenti indirizzi.

21 - (Raccordo tra disciplina igienico sanitaria della l.r. n. 30 del 2003 e l.r. n. 8 del 2007)

21.1 A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 8 del 2007 i richiami contenuti nella l.r. n. 30 del 2003 alle autorizzazioni sanitarie devono intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le notificazioni ai fini della registrazione alle ASL competenti, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della l.r. n. 8 del 2007.

21.2 La dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica ai fini della registrazione alla ASL competente di cui agli artt. 3 e 5 della l.r. n. 8 del 2007 non sono mai sostitutive dell'autorizzazione commerciale prevista dall'art. 9 della l.r. n. 30 del 2003 per l'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

(BUR20080136)

(5.1.3)

D.g.r. 23 gennaio 2008 - n. 8/6496

Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse (art. 44, c. 1, lett. g), l.r. n. 26/2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, riguardante le funzioni della Regione relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

Rilevata la necessità, da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture, di provvedere - al fine di consentire l'attuazione degli interventi sopracitati - all'assegnazione di risorse finanziarie, per il corrente anno, a favore delle Amministrazioni provinciali della Lombardia, quali Soggetti attuatori delle attività medesime;

Rilevato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture che si verifica la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi generali stabiliti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

Visto il testo «Criteri per bando per la presentazione delle domande per l'anno 2008 da parte delle Province lombarde, relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26» - («allegato 1») - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la disponibilità finanziaria per l'attuazione delle sopracitate funzioni di cui alla l.r. n. 26/03, per la somma di € 600.000,00 - stanziati al capitolo di spesa 522 - UPB 6.4.6.2.146 del bilancio regionale per l'esercizio 2008;

Dato atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti ed Infrastrutture provvederà, ad intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei citati criteri, con successivi decreti:

- all'approvazione del bando per la presentazione delle domande da parte delle province lombarde per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. n. 26/03;

- all'assegnazione degli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2008, a favore delle province lombarde, in conformità ai criteri del bando;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

richiamate le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate;

1) Di approvare i «Criteri per bando per la presentazione delle domande per l'anno 2008 da parte delle province lombarde, relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26» - («allegato 1») - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di stabilire per la realizzazione delle iniziative previste dal citato bando una disponibilità finanziaria totale pari a € 600.000,00 stanziati sul capitolo di spesa 522 - UPB 6.4.6.2.146, per l'esercizio 2008, da ripartire a favore delle province lombarde.

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, incluso i criteri del bando («allegato 1»), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

CRITERI PER BANDO

per la presentazione delle domande per l'anno 2008 da parte delle Province lombarde, relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.

1. Obiettivi del Bando

Migliorare le condizioni ambientali degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando per l'attuazione di interventi di tutela degli ambienti lacustri e fluviali, di cui al richiamato art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. n. 26/03, è pari a € 600.000,00 per l'esercizio 2008, stanziati al capitolo 6.4.6.2.146.522.

3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Province della Regione Lombardia.

4. Tipologie di interventi ammissibili

a) l'asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;

b) lo sfalcio, l'asportazione dal bacino e l'eliminazione delle

macrofite dalle sponde lacustri, quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell'eutrofizzazione;

c) l'asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento, dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologici;

d) l'asportazione e lo smaltimento di idrocarburi dalle superfici lacustri e fluviali;

e) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;

f) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie;

g) l'asportazione di alghe da zone fluviali semi-confiniate;

h) programmi organici di riqualificazione di corpi idrici relativi ad aree di particolare pregio ambientale, biologico (parchi regionali, riserve naturali, zone umide, ecc.);

i) interventi da cui possono derivare benefici significativi ad ambienti lacustri e fluviali (miglioramento della funzionalità acquatica dei corpi idrici, incremento della biodiversità, miglioramento della capacità di autodepurazione dei corsi d'acqua, costituzione di impianti arborei nelle zone di pertinenza dei corsi d'acqua, mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corpi idrici, conseguimento di benefici paesaggistici, creazione di ambienti acquatici di rilevante interesse naturalistico-scientifico, ecc.) da evidenziare in sede di predisposizione dei programmi medesimi;

j) interventi di riqualificazione relativi ad ambienti lacustri e fluviali, caratterizzati da elevate opportunità di carattere fruitivo, agricolo, ricreativo, culturale, turistico, ecc.

5. Criteri di ammissibilità

Possono essere finanziati programmi di interventi che rientrano nelle tipologie descritte al punto 4).

In particolare sono da considerarsi, ai fini del conseguimento degli obiettivi del bando, programmi, progetti e interventi connessi alla tutela di ambienti lacustri e fluviali, già oggetto di intese, convenzioni, ecc. tra le Province e altri Soggetti, finalizzati alla realizzazione di interventi conservativi riguardanti riserve naturali, parchi regionali, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ecc.

Nel computo della spesa ammissibile, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dalla provincia.

Gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2008, per la realizzazione delle previste attività, sono ripartiti alle province lombarde in conformità ai seguenti criteri:

- il fondo di € 600.000,00 - stanziato sul cap. 6.4.6.2.146.522 - è così ripartito:

- per l'80% in base a parametri geografici correlati al territorio delle province, secondo le percentuali indicate nella tabella sottoindicata;
- per il 20% alle province sul cui territorio insistono dei laghi, secondo le percentuali determinate sulla base delle superfici lacustri totali di ogni provincia, riportate nella tabella medesima.

PROVINCIA	Codice beneficiario	% di riparto	Importo 80% (€)	Superfici lacustri (Kmq)	% relativa alle superfici	Importo 20% (€)	Totale (€)
BERGAMO	11601	15,235	73.128,00	23,64	4,305%	5.166,00	78.294,00
BRESCIA	11602	13,49	64.752,00	238,1	43,359%	52.030,80	116.782,80
COMO	11603	5,658	27.158,40	111,08	20,228%	24.273,60	51.432,00
CREMONA	11604	10,625	51.000,00	0	0%	-	51.000,00
LECCO	113958	3,112	14.937,60	60,13	10,950%	13.140,00	28.077,60
LODI	114451	7,112	34.137,60	0	0%	-	34.137,60
MANTOVA	11605	9,23	44.304,00	5	0,911%	1.093,20	45.397,20
MILANO	11606	12,681	60.868,80	0	0%	-	60.868,80
PAVIA	11607	7,626	36.604,80	0	0%	-	36.604,80
SONDRIO	11608	4,748	22.790,40	5,3	0,965%	1.158,00	23.948,40
VARESE	11609	10,483	50.318,40	105,88	19,282%	23.138,40	73.456,80
TOTALE		100,00	480.000,00	549,13	100%	120.000,0	600.000,00

Ad intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei presenti criteri, con successivi decreti del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture, si provvederà all'approvazione del bando ed all'assegnazione degli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2008, a favore delle province lombarde.

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE Presidenza

(BUR20080137)

Com.r. 28 gennaio 2008 - n. 25

Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di dicembre 2007

Si comunica che nel mese di dicembre 2007 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
S.O. = Supplemento Ordinario
S.S. = Supplemento Straordinario
Se.I. e C. = Serie Editoriale Inserzioni e Concorsi
Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

DICEMBRE 2007

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
49	3/12	Se.O.	246
	4/12	I S.S.	247
	5/12	Se.I. e C.	448
	6/12	II S.S.	249
	7/12	III S.S.	250
50	10/12	Se.O. + Se.O.Bis	251
	11/12	I S.S.	252
	12/12	Se.I. e C.	253
	12/12	Se.I.Bis	253
	13/12	II S.S.	254
	14/12	III S.S.	255
	14/12	I S.O.	256
51	17/12	Se.O. + Se.O.Bis	257
	18/12	I S.S.	258
	19/12	Se.I. e C.	259
	20/12	II S.S.	260
	20/12	III S.S.	260
	21/12	IV S.S.	261
52	24/12	Se.O. + Se.O.Bis	262
	27/12	Se.I. e C.	263
	28/12	I S.S.	264
	29/12	I S.O.	265
	29/12	II S.O.	265
53	31/12	Se.O. + Se.O.Bis	266
	31/12	I S.O.	267
	31/12	I S.S.	268

(BUR20080138)

(2.1.0)

D.d.s. 14 dicembre 2007 - n. 15881

Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione - Assegnazione e impegno del contributo di € 2.713.989,00 a favore dei Comuni ai sensi della l.r. 28/2004, bando regionale approvato con d.g.r. 8/3765 del 13 dicembre 2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

Premesso che la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 «Politiche regionali per l'amministrazione e il coordinamento dei tempi delle città», promuove le pari opportunità fra uomini e donne e

la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente;

Visto l'art. 6 della sopracitata legge, che prevede che la Giunta regionale conceda ai Comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei Piani territoriali degli orari di cui all'art. 24 della legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» e all'art. 5 della l.r. 28/2004;

Considerato che l'art. 6 della l.r. 28/2004 individua le priorità per l'assegnazione dei contributi e le tipologie dei progetti ammissibili;

Vista la d.g.r. n. 8/3765 del 13 dicembre 2006 «Predisposizione e attuazione dei Piani territoriali degli orari - Concessione di contributi ai comuni per la redazione dei progetti (art. 6 l.r. 28/2004)», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 4 del 22 gennaio 2007, con cui veniva attivato il 2° bando, con scadenza 15 maggio 2007;

Vista la d.g.r. n. 8/4497 del 3 aprile 2007 che prorogava i termini della scadenza del bando di cui sopra dal 15 maggio 2007 al 31 luglio 2007;

Dato atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del suddetto bando, quantificate in € 2.717.063,30, trovano copertura sui seguenti capitoli:

- 6230 (risorse statali) per € 1.717.063,39
- 6576 (risorse regionali) per € 1.000.000,00

dell'UPB 2.5.1.2.82 del Bilancio regionale per l'anno 2007;

Preso atto che entro la scadenza del 31 luglio 2007 sono pervenute da parte dei Comuni n. 76 domande per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 28/2004 - Piani Territoriali degli Orari;

Rilevato che 3 (tre) domande, e precisamente quelle presentate dai Comuni di:

1. Chiari (BS)
2. Cologno Monzese (MI)
3. Sesto San Giovanni (MI)

non sono state ammesse al processo valutativo per la mancanza di requisiti formali previsti dal bando;

Considerato che per l'analisi e la valutazione delle domande di contributo è stato istituito, con decreto dirigenziale n. 10262 del 19 settembre 2007, apposito Comitato interdirezionale, così come previsto dal comma 5 dell'art. 6 della l.r. 28/2004;

Preso atto che nelle sedute di valutazione il Comitato Interdirezionale ha esaminato complessivamente 73 domande di contributo con gli esiti seguenti:

1. ha ritenuto non valutabili le domande presentate dai Comuni di Lodrino (BS) e Remedello (BS), in quanto nelle stesse non sussistono elementi sufficienti per valutare la congruità e la coerenza fra obiettivi, costi e tempi di realizzazione dei progetti rispettivamente presentati dai due enti;

2. ha redatto la graduatoria dei comuni ammissibili al contributo regionale, dalla quale risultano:

- n. 40 domande ammissibili al contributo (Allegato 1)
- n. 31 domande non ammissibili al contributo poiché non raggiungono il punteggio minimo così come previsto art. 11 «Criteri e procedure di valutazione» del Bando Regionale (Allegato 2);

Considerato che dall'analisi dell'attività di valutazione risultano ammissibili al contributo n. 40 domande per un importo complessivo di € 3.337.749,00;

Dato atto che al momento della definizione della graduatoria delle domande risultano disponibili risorse finanziarie per un importo complessivo di € 2.717.063,39, così ripartite:

- UPB 2.5.1.2.82, al capitolo 6576 (risorse regionali) «Contributo ai Comuni per i piani territoriali degli orari», un importo di € 1.000.000,00
- UPB 2.5.1.2.82, al capitolo 6230 (risorse statali) «Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città», un importo di € 1.717.063,39;

e che tali risorse non risultano sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili al contributo;

Preso atto che, viste le risorse disponibili, risultano finanziabili n. 30 progetti così come da graduatoria, (allegato 1, parte integrante del presente provvedimento) per un importo di € 2.713.989,00;

Considerato che i progetti risultano essere stati valutati con i criteri e le modalità previste dall'art. 11 del bando regionale e che la documentazione relativa alla valutazione è conservata agli atti presso la U.O. Relazioni Regionali e Nazionali e Cerimoniale;

Ritenuto di fare proprie le risultanze dell'attività del Comitato Interdirezionale e pertanto di procedere alla concessione dei contributi ai comuni così come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, così come previsto dall'articolo 12 del bando «Assegnazione dei contributi e modalità di erogazione», sarà possibile procedere alla liquidazione della 1ª quota – pari al 50% dell'importo assegnato – solo a seguito dell'atto di accettazione del contributo da parte dei Comuni beneficiari dello stesso;

Dato atto che le scadenze per il completamento di ogni progetto e gli obblighi derivanti per il comune beneficiario del contributo sono precisati nell'allegato A «Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16, e successive modifiche e inte-

grazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati del bilancio per l'esercizio in corso:

Beneficiario importo	Codice	Capitolo	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3

Ruolo	Codice	Capitolo	Importo
2° BANDO REGIONALE PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI L.R. 28/2004	30761	2.5.1.2.82.6230	€ 1.713.989,00
2° BANDO REGIONALE PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI L.R. 28/2004	30754	2.5.1.2.82.6576	€ 1.000.000,00

2. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso.

Il dirigente della struttura
rapporto con gli enti locali:
Alberto Bernini

ALLEGATO N. 1

L.r. 28/2004 – Bando Regionale Piano Territoriale degli Orari

GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

N.	Comune	Prov.	Punteggio	Contributo concesso (€)	Finanziamento regionale	Tipo di progetto
1	Cremona	CR	830	146.500,00	FINANZIATO	SINGOLO
2	Ghedi	BS	804	90.150,00	FINANZIATO	ASSOCIATO
3	Stezzano	BG	792	71.125,00	FINANZIATO	ASSOCIATO
4	Bergamo	BG	750	134.730,00	FINANZIATO	SINGOLO
5	Broni	PV	744	84.250,00	FINANZIATO	ASSOCIATO
6	Iseo	BS	720	75.500,00	FINANZIATO	ASSOCIATO
7	Varzi	PV	720	50.280,00	FINANZIATO	ASSOCIATO
8	Vimercate	MI	720	92.050,00	FINANZIATO	ASSOCIATO
9	Corsico	MI	710	114.100,00	FINANZIATO	SINGOLO
10	Bresso	MI	700	64.604,00	FINANZIATO	SINGOLO
11	Como	CO	700	125.250,00	FINANZIATO	SINGOLO
12	Segrate	MI	700	82.150,00	FINANZIATO	SINGOLO
13	Vigevano	PV	700	100.000,00	FINANZIATO	SINGOLO
15	Lodi	LO	700	118.500,00	FINANZIATO	SINGOLO
14	Trezzo d'Adda	MI	696	55.000,00	FINANZIATO	ASSOCIATO
16	San Donato Milanese	MI	670	96.250,00	FINANZIATO	SINGOLO
17	San Giuliano Milanese	MI	670	83.150,00	FINANZIATO	SINGOLO
18	Caronno Pertusella	VA	660	91.375,00	FINANZIATO	SINGOLO
19	Lecco	LC	650	84.500,00	FINANZIATO	SINGOLO
20	Monza	MI	650	100.000,00	FINANZIATO	SINGOLO
21	Cesano Boscone	MI	645	98.500,00	FINANZIATO	SINGOLO
22	Cinisello Balsamo	MI	640	103.500,00	FINANZIATO	SINGOLO
23	Brescia	BS	640	100.100,00	FINANZIATO	SINGOLO
24	Samarate	VA	640	92.100,00	FINANZIATO	SINGOLO
25	Limbiate	MI	620	108.000,00	FINANZIATO	SINGOLO
26	Rezzato	BS	620	53.700,00	FINANZIATO	SINGOLO
27	Buccinasco	MI	620	80.300,00	FINANZIATO	SINGOLO
28	Pavia	PV	615	92.625,00	FINANZIATO	SINGOLO
29	Cormano	MI	610	36.200,00	FINANZIATO	SINGOLO
30	Bollate	MI	610	89.500,00	FINANZIATO	SINGOLO
31	Brugherio	MI	600	56.000,00	NON FINANZIATO	SINGOLO
32	Cantù	CO	600	71.000,00	NON FINANZIATO	SINGOLO
33	Casalmaggiore	CR	600	63.000,00	NON FINANZIATO	SINGOLO
34	Concesio	BS	600	32.760,00	NON FINANZIATO	SINGOLO

N.	Comune	Prov.	Punteggio	Contributo concesso (€)	Finanziamento regionale	Tipo di progetto
35	Crema	CR	600	77.500,00	NON FINANZIATO	SINGOLO
36	Orio al Serio	BG	600	64.500,00	NON FINANZIATO	SINGOLO
37	Saronno	VA	600	89.500,00	NON FINANZIATO	SINGOLO
38	Suzzara	MN	600	57.500,00	NON FINANZIATO	ASSOCIATO
39	Tremezzo	CO	600	58.500,00	NON FINANZIATO	ASSOCIATO
40	Trezzano sul Naviglio	MI	600	53.500,00	NON FINANZIATO	SINGOLO
				3.337.749,00		

ALLEGATO N. 2

L.r. 28/2004 – Bando Regionale Piano Territoriale degli Orari

Elenco delle domande non ammissibili al contributo per non aver raggiunto il punteggio minimo di 600 punti previsto all'articolo 11 del Bando Regionale

N.	Comune	Prov.	Tipo di progetto
1	Arese	MI	SINGOLO
2	Busto Arsizio	VA	SINGOLO
3	Castiglione delle Stiviere	MN	ASSOCIATO
4	Cernusco sul Naviglio	MI	SINGOLO
5	Crandola Valsassina	LC	ASSOCIATO
6	Dubino	SO	ASSOCIATO
7	Erba	CO	SINGOLO
8	Fino Mornasco	CO	SINGOLO
9	Gallarate	VA	SINGOLO
10	Gandino	BG	ASSOCIATO
11	Gravedona	CO	ASSOCIATO
12	Inzago	MI	ASSOCIATO
13	Lainate	MI	SINGOLO
14	Laveno Mombello	VA	SINGOLO
15	Lurate Caccivio	CO	ASSOCIATO
16	Manerbio	BS	SINGOLO
17	Mantova	MN	SINGOLO
18	Marmirolo	MN	ASSOCIATO
19	Melzo	MI	ASSOCIATO
20	Milano	MI	SINGOLO
21	Parabiago	MI	ASSOCIATO
22	Presezzo	BG	ASSOCIATO
23	Rescaldina	MI	SINGOLO
24	San Martino dall'Argine	MN	ASSOCIATO
25	San Paolo d'Argon	BG	ASSOCIATO
26	San Pellegrino Terme	BG	SINGOLO
27	Sondrio	SO	SINGOLO
28	Tradate	VA	SINGOLO
29	Veduggio con Colzano	MI	SINGOLO
30	Vercana	CO	ASSOCIATO
31	Voghera	PV	SINGOLO

ALLEGATO A

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DI RENDICONTAZIONE

1. Il contributo concesso viene erogato in due fasi successive:

- la prima quota, di importo pari al 50% dell'importo del contributo concesso, a titolo di anticipazione, viene erogata a seguito della trasmissione dell'atto di accettazione (modello 2A comuni singoli e 2B associazione di comuni) e della richiesta di erogazione della 1 quota (modello 2C) da parte del comune titolare della domanda;
- la residua quota a saldo, alla conclusione del progetto, viene erogata previa presentazione della relazione finale, supportata da adeguata documentazione e dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Il comune proponente (comune capofila in caso di associazione) presenta una puntuale relazione finale che illustra in coerenza con il progetto approvato, le attività svolte, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati delle azioni sviluppate, le criticità riscontrate.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla descrizione degli effetti che le diverse azioni proposte hanno avuto sulla popolazione femminile e di come hanno teso a favorire l'applicazione dei principi di pari opportunità e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali di uomini e donne.

2. Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- provvedimenti degli enti (delibere/determine) di approvazione della spesa sostenuta sottoscritta in originale;
- copia conforme degli originali dei documenti di spesa inseriti nella rendicontazione: fatture o documenti di equivalente valore probatorio e mandati di pagamento quietanzati;
- provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti o convenzioni stipulati per l'attuazione delle azioni del progetto;
- Piano Territoriale degli Orari e il relativo atto di approvazione da parte del Consiglio comunale (solo nel caso di progetti finalizzati alla predisposizione di un Piano);
- provvedimenti e documenti ufficiali approvati nel corso della realizzazione del progetto;
- prodotti realizzati nel corso dello svolgimento del progetto;
- relazione finale sull'attuazione del progetto;
- schede di rendicontazione delle spese sostenute che attestano che le spese sono relative all'intervento per il quale si chiede la erogazione; la natura dei documenti giustificativi della spesa; la conformità al disciplinare d'incarico o convenzione e la congruità delle tariffe il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale, ecc.

3. Modalità di presentazione relative alla rendicontazione:

- La richiesta di saldo, completa degli allegati, dovrà essere inviata entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto. Scaduto tale termine, la Regione Lombardia assegnerà al comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo. Si ricorda che la data di ultimazione del progetto coincide con la data del pagamento dell'ultima fattura.

- La richiesta di saldo, la relazione finale e la rendicontazione delle spese devono essere predisposte secondo i modelli e le linee guida che saranno successivamente inviate a tutti i comuni beneficiari dei contributi, quali:

- Richiesta di erogazione del Saldo del Contributo;
- Scheda di Monitoraggio intermedia delle spese e delle attività relativa di ogni singola voce di spesa;
- Scheda di rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute nelle singole voci di spesa e delle attività realizzate;
- Modulistica di riepilogo generale;
- Quadro finale di raffronto;
- Schema per la stesura della relazione finale.

- La documentazione allegata alla richiesta di saldo deve essere presentata in originale o copia conforme e in formato elettronico. Nel caso di associazioni di comuni, la rendicontazione viene presentata dal comune capofila.

• Possono essere riconosciute ammissibili unicamente le spese sostenute dai comuni considerati soggetti beneficiari. La Regione Lombardia provvede alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella domanda di contributo o nelle successive integrazioni o variazioni dello stesso.

• Eventuali economie che dovessero essere riscontrate nella realizzazione degli interventi porteranno ad una riduzione proporzionale dell'entità del contributo concesso.

4. Aspetti metodologici in relazione all'articolo 5 del bando «spese ammissibili»:

• Azioni di indagine e ricerca

In tale voce rientrano le spese relative alle azioni di indagine e ricerca; ai fini della rendicontazione il comune deve produrre l'incarico al professionista o alla società di ricerca, università, ecc., nel quale risulti in modo chiaro il requisito professionale, la metodologia adottata, la durata temporale, il costo. Il comune dovrà inviare il rapporto finale e tutti i documenti intermedi (questionario, traccia di intervista, rapporti intermedi).

• Formazione del personale comunale

In tale voce rientrano le spese relative alla formazione del personale comunale, (compresi i collaboratori in staff). Ai fini della rendicontazione, il comune deve produrre l'incarico al professionista o alla società di formazione, università ecc., nel quale risulti in modo chiaro il requisito professionale per la formazione, il programma di formazione con l'indicazione dei docenti e delle materie trattate, il calendario del programma e i fogli firma del personale coinvolto nella formazione.

• Prestazioni professionali per personale in staff

Per «personale in staff» si intende il personale assunto dal comune, con incarico professionale o con tipologie contrattuali quali: incarico a tempo determinato, collaborazione a progetto, contratto di lavoro interinale, ecc.

Per i collaboratori esterni il comune deve individuare con apposito atto: la funzione, la retribuzione annua, compresi gli oneri sociali e fiscali, il numero annuo delle ore lavorabili e/o imputabili al progetto, la lettera d'incarico.

In sede di rendicontazione dovranno essere prodotti documenti giustificativi di spesa quali: emolumenti corrisposti, i documenti di pagamento degli oneri fiscali a carico del comune, pianificazione oraria mensile. *Non sono rimborsabili i costi del personale di ruolo dell'amministrazione comunale.*

• Prestazioni professionali e consulenziali

In tale voce rientrano le spese relative alle prestazioni d'opera occasionali e alle prestazioni professionali.

La spesa attribuibile al progetto deve essere indicata nella nota di debito o nella fattura emessa dal/dalla professionista e deve essere commisurata all'effettiva durata delle attività di progetto e coerente con la natura delle stesse.

Ai fini della rendicontazione, i documenti giustificativi di spesa sono:

- il contratto, controfirmato per accettazione, in cui deve risultare in modo chiaro la tipologia di prestazione/attività svolta, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al progetto;
- la fattura o nota di debito o parcella.

I documenti giustificativi di pagamento sono i mandati di pagamento quietanzati dall'istituto bancario, cassiere e/o tesoriere.

• Gestione dei tavoli di parternariato – gettoni di presenza

In tale voce rientrano le spese relative alla partecipazione ai tavoli di concertazione/coprogettazione o ad altre tipologie di incontri previsti nei progetti e funzionali alla realizzazione delle azioni previste.

Sono rimborsabili spese per «gettoni di presenza» solo a soggetti esterni all'amministrazione comunale e non in altro modo coinvolti nelle attività di progetto (attività di ricerca, attività di consulenza, incarico professionale in staff).

L'entità dei gettoni, la tipologia e il numero dei soggetti beneficiari dello stesso, devono essere individuati con apposito atto ed essere commisurati e coerenti con la tipologia e le attività previste dai tavoli di parternariato.

• Progettazione e gestione dei servizi informatici e acquisizione software specifici

In tale voce rientrano le spese relative alla progettazione e ge-

stione dei servizi informatici. Ai fini della rendicontazione, il comune deve produrre l'incarico al professionista o società informatica, o università, ecc., nel quale risulti in modo chiaro il requisito professionale, l'indicazione dei servizi o delle informazioni, la durata temporale, il costo della prestazione e/o del prodotto. Il comune dovrà inviare una relazione con l'indicazione dei servizi, dei prodotti o dei dati acquisiti.

• Progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione

In tale voce rientrano le spese relative alle azioni e ai prodotti di informazione e comunicazione. Ai fini della rendicontazione, il comune deve produrre l'incarico al professionista o società di comunicazione, nel quale risulti in modo chiaro il requisito professionale, il piano di comunicazione (con il numero dei prodotti realizzati), la durata temporale, il costo. Il comune dovrà inviare una copia di tutti i prodotti realizzati (manifesti, volantini, rassegna stampa, prodotti multimediali, ecc.).

Tutti i prodotti di comunicazione realizzati devono riportare la dicitura con il contributo *ex legge regionale 28/2004*.

I comuni possono richiedere l'uso del logo della Regione Lombardia.

N.B.: Non sono ammissibili spese forfetarie ed è indispensabile supportare gli importi di spesa rendicontati con la documentazione analitica delle spese.

(BUR20080139)

D.d.u.o. 24 gennaio 2008 - n. 470

(5.2.1)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Determinazioni in merito alla non applicazione delle sanzioni e dei relativi oneri accessori per i ritardati pagamenti della tassa automobilistica regionale scaduta il 31 dicembre 2007, effettuati entro la data del 15 febbraio 2008, nonché di quella in scadenza il 31 gennaio 2008, effettuati entro la data del 7 marzo 2008

IL DIRIGENTE DELLA U.O. AUTONOMIA FINANZIARIA

Visto l'art. 17 della legge n. 449/97 che ha conferito alle Regioni a statuto ordinario la competenza in materia di riscossione, controllo, accertamento, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo nonché recupero delle tasse automobilistiche regionali;

Vista la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, che detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale;

Visto l'art. 40 della citata l.r. n. 10/2003, che dispone circa le scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale;

Visto lo Statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212/2000, che all'articolo 10, stabilisce la non applicazione di sanzioni per comportamenti irregolari o omissivi dipendenti da causa di incertezza della norma ovvero da motivi imputabili alla pubblica amministrazione (malfunzionamenti delle procedure, modulistica inadeguata, ecc.);

Visto, inoltre, il d.lgs. n. 472/97, che all'articolo 6, elenca le cause di non punibilità per inadempienze da parte del contribuente e, in particolare, i commi 2 e 5 che prevedono la non applicazione delle sanzioni nei confronti del trasgressore laddove la motivazione del comportamento irregolare sembra essere circoscritta alle modalità di funzionamento del sistema informatico adottate dall'ente impositore;

Considerato che la Regione Lombardia, con la collaborazione del proprio partner tecnologico, Lombardia Informatica s.p.a. (LISPA), ha dato avvio ad un nuovo sistema gestionale della tassa automobilistica, integrato nel «Sistema Tributario Regionale» cosiddetto Si.T.Re., come definito nella deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 4986 per la regolamentazione dei servizi di riscossione e controllo della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 41, comma 4, della l.r. 10/2003;

Rilevato che la complessità operativa del nuovo sistema non consente la possibilità per il contribuente di autoliquidare la tassa automobilistica, come sancito dall'art. 7, comma 4, della l.r. n. 18/2007, che prevede il pagamento, esclusivamente, mediante interrogazione in tempo reale al sistema di riscossione;

Tenuto conto dei ritardi con cui il sistema informatico, gestito da LISPA, per la riscossione della tassa automobilistica ha cominciato ad avere una prima affidabilità di funzionamento successivamente alla data del 14 gennaio 2008;

Tenuto conto della possibile eventualità che il sistema non riev-

sca a far fronte all'elevato numero di accessi per consentire il versamento della tassa automobilistica nel corso degli ultimi giorni utili per l'effettuazione del pagamento della tassa scaduta il 31 dicembre 2007 e cioè entro il 31 gennaio 2008, a seguito del già menzionato ritardo con cui è entrato in funzione il sistema di riscossione medesimo con conseguente ripercussione anche sui pagamenti della tassa automobilistica in scadenza al 31 gennaio 2008 i cui pagamenti dovranno essere effettuati entro il 29 febbraio del corrente anno;

Preso atto che la situazione sopra descritta presenta molte similitudini con quella già verificatasi a gennaio e febbraio 1999 che ha indotto l'allora Ministero delle Finanze a differire i termini per il pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza di pagamento nei medesimi mesi;

Visto il IV provvedimento organizzativo 2007, approvato con d.g.r. n. 6268 del 21 dicembre 2007, con il quale sono state attribuite al Dirigente della U.O. Autonomia Finanziaria le competenze in materia di accertamento tassa automobilistica e conseguente applicazione delle sanzioni per inadempienze alla relativa normativa;

Decreta

1. di non procedere all'applicazione delle sanzioni e dei relativi oneri accessori, per i pagamenti relativi alla tassa automobilistica scaduta il 31 dicembre 2007, effettuati oltre il termine del 31 gennaio 2008, previsto dall'art. 40 della l.r. n. 10/2003, ma entro la data del 15 febbraio 2008;

2. di non procedere, inoltre, all'applicazione delle sanzioni e dei relativi oneri accessori, per i pagamenti relativi alla tassa automobilistica in scadenza il 31 gennaio 2008, che saranno effettuati oltre il termine del 29 febbraio 2008, previsto dall'art. 40 della l.r. n. 10/2003, ma entro la data del 7 marzo 2008;

3. di informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute nel presente decreto attraverso il Portale dei Tributi Regionali, www.tributi.regione.lombardia.it, mediante il sistema informativo per la riscossione della tassa automobilistica, di cui alla d.g.r. 26 giugno 2007, n. 4986, nonché attraverso gli idonei mezzi di informazione;

4. di dare mandato a LISPA di procedere, tempestivamente, all'adeguamento del sistema di calcolo della tassa automobilistica secondo quanto disposto nel presente provvedimento.

Il dirigente
la U.O. autonomia finanziaria:
Cesare Meletti

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20080140)

(3.3.0)

D.d.u.o. 24 gennaio 2008 - n. 502

Adeguamento dei gettoni di presenza per i componenti delle Commissioni esaminatrici dei corsi per Operatori Socio Sanitari (OSS) di cui alla d.g.r. 8/5101/2007

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE RIFORME

Vista la l.r. 19/2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Viste le delibere regionali:

– 18 luglio 2007 n. 8/5101 «Regolamentazione dei percorsi OSS (Operatore Socio Sanitario)»;

– 7 marzo 2007 n. 8/4260 «Modalità di riconoscimento dei crediti formativi spendibili in percorsi di qualifica ASA (Assistente Socio Assistenziale) e OSS (Operatore Socio Sanitario)»;

Considerato che la richiamata d.g.r. 8/5101 ha individuato una qualificata composizione della commissione d'esame in grado di valutare al meglio le competenze richieste all'OSS in sede di esame finale come unico momento valutativo abilitante;

Rilevato che per tutti i percorsi formativi che rilasciano una qualifica OSS è previsto un esame finale con una commissione composta da:

– presidente, individuato e nominato dalle Province o dalla Regione secondo le rispettive competenze in ordine ai corsi attivati, con conoscenza del sistema dei servizi in ambito sociale, sanitario e sociosanitario, anche in regime libero professionale, appartenente alle professioni sanitarie previste dal d.lgs. 502/92 e dalla legge 42/1999, integrate dalle figure di psicologo, educatore professionale e assistente sociale;

– un commissario esperto in tematiche sanitarie individuato e nominato dalle Province o dalla Regione secondo le rispettive competenze in ordine ai corsi attivati tra il personale infermieristico in servizio nelle aziende del Sistema Sanitario Regionale, anche in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali;

– un commissario esperto in tematiche sociali o socio-sanitarie individuato e nominato dalle Province o dalla Regione secondo le rispettive competenze in ordine ai corsi attivati tra il personale in servizio nelle Aziende Sanitarie Locali, appartenente alle seguenti figure professionali:

- assistente sociale
- educatore professionale
- psicologo;

– il coordinatore del corso con possibilità di delega a un rappresentante del corpo docente;

Vista la necessità di adeguare i compensi del Presidente e dei commissari d'esame dei corsi OSS a quelli individuabili per i componenti delle commissioni d'esame che prevedono la partecipazione di analoghe figure professionali;

Ritenuto necessario pertanto stabilire il compenso dei gettoni di presenza per ogni singolo componente delle commissioni esaminatrici nella misura complessiva per ogni sessione di € 300 per il Presidente ed € 250 per ciascun commissario;

Precisato che il compenso sopra determinato è da intendersi applicato a singole sessioni d'esame relative a ciascun percorso formativo OSS, indipendentemente dalla durata della sessione medesima;

Stabilito inoltre che il gettone di presenza verrà liquidato dall'ente di Formazione per tutti i componenti della commissione esaminatrice e che sull'importo spettante ad ogni singolo componente verranno applicate le ritenute di legge;

Acquisita l'intesa con la Direzione Generale Sanità e la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che ai componenti delle commissioni esaminatrici dei corsi OSS, è attribuito un gettone di presenza nella misura complessiva di € 300 per il Presidente ed € 250 per ciascun commissario;

2. di stabilire che il gettone di presenza verrà liquidato dall'en-

te di Formazione per tutti i componenti della commissione esaminatrice e che sull'importo spettante ad ogni singolo componente verranno applicate le ritenute di legge;

3. di stabilire che l'entità del compenso di cui al precedenti punti, si applica alle commissioni esaminatrici dei corsi OSS attivati dopo l'entrata in vigore della d.g.r. 18 luglio 2007 n. 8/5101;

4. di trasmettere il presente atto alle Province per gli adempimenti di conseguenza;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente dell'U.O.:
Ada Fiore

D.G. Agricoltura

(BUR20080141)

(4.3.0)

D.d.g. 31 gennaio 2008 - n. 729

Utilizzo agronomico di letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento ai sensi degli artt. 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 1 (zone vulnerabili) e degli artt. 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 2 (zone non vulnerabili) della d.g.r. n. 8/5868 del 21 novembre 2007

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visti:

- la l.r. n. 16/96 ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

- il d.m. 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152» ed in particolare, l'art. 26 (Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione);

- la d.g.r. 2 agosto 2007, n. 8/5215: «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006 art. 92 e dal d.m. n. 209/2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996»;

- il decreto n. 13642 del 14 novembre 2007, così come modificato in data 21 novembre 2007, avente ad oggetto «Individuazione del periodo utile di spandimento di letami, concimi azotati, ammendanti organici, liquami, fanghi, acque reflue e materiali ad essi assimilati di cui al d.m. 7 aprile 2006, art. 26 comma 1», così come modificato dal decreto 14035 del 21 novembre 2007;

- la d.g.r. 21 novembre 2007, n. 8/5868: «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006 art. 92 e dal d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007»;

Preso atto che la citata deliberazione 21 novembre 2007, n. 8/5868 dispone in ordine all'utilizzo agronomico nelle zone vulnerabili e nelle zone non vulnerabili così come di seguito:

a. zone vulnerabili (allegato 1):

1. letami, ai sensi dell'art. 12 ed, in particolare, del punto 5;
2. liquami, ai sensi dell'art. 13 ed, in particolare, del punto 5;
3. fanghi, ai sensi dell'art. 19;
4. fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 20 ed, in particolare, del punto 5;

b. zone non vulnerabili (allegato 2):

1. letami, ai sensi dell'art. 12 ed, in particolare, del punto 5;
2. liquami, ai sensi dell'art. 13 ed, in particolare, del punto 5;
3. fanghi, ai sensi dell'art. 19;
4. fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 20 ed, in particolare, del punto 5;

Vista la relazione tecnica redatta, sulla base della specifica nota inviata dall'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e Foreste - ERSAF, dalla competente U.O. regionale «Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende»; conservata agli atti, e concernente l'utilizzo agronomico nel mese di febbraio 2008 in Regione Lombardia;

Ritenuto opportuno, ai sensi degli artt. 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 1 (zone vulnerabili) e degli artt. 12, 13 19 e 20 dell'allegato 2 (zone non vulnerabili) della d.g.r. 8/5868/2007, di disporre in ordine all'utilizzo agronomico per il mese di febbraio 2008 così come segue:

a) ZONE VULNERABILI (allegato 1 d.g.r. 8/5868/2007)

- *Tipologia:* letami, ai sensi dell'art. 12 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-22 febbraio 2008
- con le modalità applicative dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006

- *Tipologia:* liquami, ai sensi dell'art. 13 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente
 - *Periodo:* 5 febbraio-22 febbraio 2008
- con le modalità applicative dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006

- *Tipologia:* fanghi, ai sensi dell'art. 19
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-22 febbraio 2008
- con le modalità applicative dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006

- *Tipologia:* fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 20 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-22 febbraio 2008
- con le modalità applicative dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006

b) ZONE NON VULNERABILI (allegato 2 d.g.r. 8/5868/2007)

- *Tipologia:* letami, ai sensi dell'art. 12 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-29 febbraio 2008
- l'utilizzo è subordinato all'andamento meteorologico. ERSAF predispone appositi bollettini agrometeorologici

- *Tipologia:* liquami, ai sensi dell'art. 13 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-29 febbraio 2008
- l'utilizzo è subordinato all'andamento meteorologico. ERSAF predispone appositi bollettini agrometeorologici

- *Tipologia:* fanghi, ai sensi dell'art. 19
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-29 febbraio 2008
- con le modalità applicative dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006

- *Tipologia:* fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 20 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-29 febbraio 2008
- l'utilizzo è subordinato all'andamento meteorologico. ERSAF predispone appositi bollettini agrometeorologici

Dato atto che ERSAF monitorerà costantemente l'andamento meteorologico nel periodo considerato predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l'utilizzo agronomico in argomento;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

recepite le premesse

1. di disporre in ordine all'utilizzo agronomico ai sensi degli

artt. 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 1 (zone vulnerabili) e degli artt. 12, 13 19 e 20 dell'allegato 2 (zone non vulnerabili) della d.g.r. 8/5868/2007, così come segue:

a) ZONE VULNERABILI (allegato 1 d.g.r. 8/5868/2007)

- *Tipologia:* letami, ai sensi dell'art. 12 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-22 febbraio 2008
- con le modalità applicative dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006

- *Tipologia:* liquami, ai sensi dell'art. 13 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente
 - *Periodo:* 5 febbraio-22 febbraio 2008
- con le modalità applicative dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006

- *Tipologia:* fanghi, ai sensi dell'art. 19
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-22 febbraio 2008
- con le modalità applicative dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006

- *Tipologia:* fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 20 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-22 febbraio 2008
- con le modalità applicative dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006

b) ZONE NON VULNERABILI (allegato 2 d.g.r. 8/5868/2007)

- *Tipologia:* letami, ai sensi dell'art. 12 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-29 febbraio 2008
- l'utilizzo è subordinato all'andamento meteorologico. ERSAF predispone appositi bollettini agrometeorologici

- *Tipologia:* liquami, ai sensi dell'art. 13 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-29 febbraio 2008
- l'utilizzo è subordinato all'andamento meteorologico. ERSAF predispone appositi bollettini agrometeorologici

- *Tipologia:* fanghi, ai sensi dell'art. 19
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-29 febbraio 2008
- con le modalità applicative dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006

- *Tipologia:* fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 20 ed, in particolare, del punto 5
 - *Terreni:* tutti
 - *Periodo:* 5 febbraio-29 febbraio 2008
- l'utilizzo è subordinato all'andamento meteorologico. ERSAF predispone appositi bollettini agrometeorologici

2. di dare atto che ERSAF monitorerà costantemente l'andamento meteorologico nel periodo considerato predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l'utilizzo agronomico in argomento;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Direzione Generale Agricoltura:
Umberto Benezzi

(BUR20080142)

D.d.s. 18 gennaio 2008 - n. 251**D.g.r. n. 15675/03 – Regime quote latte – Revoca del decreto n. 3826 del 29 giugno 1994 inerente il riconoscimento di primo acquirente latte della ditta «Latteria Sociale del Mincio s.c.a.» p. IVA n. 00138630207**

(4.3.2)

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI**

Visti:

– il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e che abroga il Regolamento CE n. 1392/2001 della Commissione;

– la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» che dispone, inoltre, le norme per l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di riconoscimento e revoca degli acquirenti;

– la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Regime delle quote latte – Istituzione Albo regionale delle ditte “Primo Acquirente” ai sensi del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» che dispone: al punto 1 l'istituzione dell'Albo Acquirenti Latte incaricando la Direzione Generale Agricoltura della relativa tenuta ed aggiornamento, al punto 2 l'iscrizione al sopra citato Albo di tutte le ditte Acquirenti riconosciute ai sensi della d.g.r. 5/48861 del 7 marzo 1994;

– la d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007 «Albo regionale primi acquirenti latte: integrazione della d.g.r. n. 15675/2003» che introduce specifici vincoli ai legali rappresentanti ed ai titolari di cariche sociali delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi della legge n. 119/03;

Visto inoltre, il decreto n. 3826 del 29 giugno 1994 con il quale alla ditta Latteria Sociale del Mincio s.c.a., p. IVA n. 00138630207 con sede legale in via Randaccio, 83 – 46037 Casale di Roncoferraro (MN) è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente», con la conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 120;

Preso atto che, con nota pervenuta alla Regione Lombardia il 14 dicembre 2007 prot. n. M1.2007.26123, il signor Petrobelli Carlo, in qualità di legale rappresentante chiede la revoca del riconoscimento di Primo Acquirente latte della ditta Latteria Sociale del Mincio s.c.a., p. IVA n. 00138630207, in quanto la società è cessata a seguito di incorporamento nella ditta Cas. S. Maria Formigada di Bagnolo San Vito;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca del decreto n. 3826 del 29 giugno 1994 ed alla cancellazione della ditta Latteria Sociale del Mincio s.c.a., p. IVA n. 00138630207, dall'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia;

Viste inoltre le previsioni dell'art. 4 della legge 119/2003 in materia di pubblicità ed efficacia del provvedimento di revoca;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di revocare il decreto n. 3826 del 29 giugno 1994;
2. di cancellare la ditta Latteria Sociale del Mincio s.c.a., p. IVA n. 00138630207 con sede legale in via Randaccio, 83 – 46037 Casale di Roncoferraro (MN), dall'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia a decorrere dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente atto;
3. di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante signor Petrobelli Carlo all'indirizzo di via Virgilio, 2 – 46037 Casale di Roncoferraro (MN);
4. di notificare il presente provvedimento alla ditta Latteria Sociale del Mincio s.c.a., p. IVA n. 00138630207 presso la sede legale in via Randaccio, 83 – 46037 Casale di Roncoferraro (MN);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura
«Organizzazioni comuni di mercato, qualità
e interventi nelle filiere agroindustriali»:
Giorgio Bleyнат

(BUR20080143)

D.d.s. 18 gennaio 2008 - n. 252**D.g.r. n. 15675/03 – Regime delle quote latte – Revoca del decreto n. 3596 del 15 luglio 1996 inerente il riconoscimento in qualità di primo acquirente latte della ditta «Centrale del latte di Brescia s.p.a.», p. IVA n. 03341930174**

(4.3.2)

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI**

Visti:

– il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e che abroga il Regolamento CE n. 1392/2001 della Commissione;

– la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» che dispone, inoltre, le norme per l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di riconoscimento e revoca degli acquirenti;

– la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Regime delle quote latte – Istituzione Albo regionale delle ditte “Primo Acquirente” ai sensi del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» che dispone: al punto 1 l'istituzione dell'Albo Acquirenti Latte incaricando la Direzione Generale Agricoltura della relativa tenuta ed aggiornamento, al punto 2 l'iscrizione al sopra citato Albo di tutte le ditte Acquirenti riconosciute ai sensi della d.g.r. 5/48861 del 7 marzo 1994;

– la d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007 «Albo regionale primi acquirenti latte: integrazione della d.g.r. n. 15675/2003» che introduce specifici vincoli ai legali rappresentanti ed ai titolari di cariche sociali delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi della legge n. 119/03;

Visto inoltre, il decreto n. 3596 del 15 luglio 1996 con il quale alla ditta Centrale del latte di Brescia s.p.a., p. IVA 03341930174, con sede legale in via Lamarmora 189 – 25124 Brescia (BS), è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente», con la conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 320;

Preso atto che, con nota pervenuta alla Regione Lombardia il 12 dicembre 2007 prot. n. M1.2007.25699, il signor Dusina Franco, in qualità di legale rappresentante chiede la revoca del riconoscimento di Primo Acquirente latte della ditta Centrale del latte di Brescia s.p.a., p. IVA 03341930174, in quanto ha cessato l'attività di raccolta latte;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca del decreto n. 3596 del 15 luglio 1996 ed alla cancellazione della Centrale del latte di Brescia s.p.a., p. IVA 03341930174, dall'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia;

Viste inoltre le previsioni dell'articolo 4 della legge 119/2003 in materia di pubblicità ed efficacia del provvedimento di revoca;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di revocare il decreto n. 3596 del 15 luglio 1996;
2. di cancellare la ditta Centrale del latte di Brescia s.p.a., p. IVA 03341930174, con sede legale in via Lamarmora 189 – 25124 Brescia (BS), dall'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia a decorrere dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente atto;
3. di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante signor Dusina Franco ed alla ditta Centrale del latte di Brescia s.p.a., p. IVA 03341930174, presso la sede legale in via Lamarmora 189 – 25124 Brescia (BS);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura
«Organizzazioni comuni di mercato, qualità
e interventi nelle filiere agroindustriali»:
dott. Giorgio Bleyнат

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20080144)

D.d.u.o. 21 dicembre 2007 - n. 16260

(4.6.2)

Aggiornamento dell'elenco regionale degli Organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del Regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO SISTEMA FIERISTICO**

Vista la legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Vista la l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e Sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo»;

Visto il Regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 «Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30», ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo sistema fieristico n. 8585 in data 27 luglio 2007, mediante il quale gli operatori del settore fieristico sono stati iscritti in due elenchi, predisposti dal responsabile dell'unità operativa «Promozione sistema fieristico» e che costituiscono i seguenti due allegati:

All. A) Organizzatori di manifestazioni fieristiche e All. B) Proprietari/Gestori dei quartieri fieristici;

Dato atto che sono pervenute ulteriori richieste di nuove iscrizioni e comunicate variazioni di dati in detti elenchi;

Ritenuto, pertanto, di aggiornare gli elenchi degli Organizzatori di manifestazioni fieristiche e dei Proprietari e/o Gestori dei Poli fieristici così come risulta agli allegati A) e B) facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Decreta

1) di procedere, ai sensi del 4° comma dell'art. 21 del Regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003, all'aggiornamento dei dati degli Organizzatori e dei Proprietari e/o Gestori dei Quartieri, così come risulta dagli allegati A) e B) facenti parte sostanziale e integrante del presente atto;

2) di comunicare agli Organizzatori, Proprietari e/o Gestori interessati l'avvenuto aggiornamento dei dati e/o l'iscrizione negli elenchi sopracitati;

3) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'U.O.
sviluppo sistema fieristico:
Ferdinando Castaldo

ALLEGATO A)

ORGANIZZATORI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

N.	ENTE FIERISTICO	INDIRIZZO	CAP COMUNE	CODICE FISCALE / P. IVA
1	AIMPES SERVIZI S.R.L.	V.LE BEATRICE D'ESTE, 43	20122 MILANO	1775860156
2	ANCI - SERVIZI S.R.L.	VIA MONTE ROSA, 21	20149 MILANO	7199040150
3	ANTEPRIMA TREND SELECTION S.R.L.	VIA BRISA, 3	20123 MILANO	3748950965
4	ASCONTEX PROMOZIONI S.R.L.	VIALE SARCA, 223	20126 MILANO	12730580151
5	ASSOEXPO - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE MOSTRE	VIA DOMENICHINO, 12	20149 MILANO	3016540159
6	ASSOSERVIZI BIELLA S.R.L.	VIA TORINO, 56	13900 BIELLA	01948910151 / 00509650024
7	AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.	VIA BREDÀ, 18/A	25039 TRAVAGLIATO (BS)	3376720177
8	BBC S.R.L.	PIAZZA CAMPANELLO, 3	23100 SONDRIO	734060148
9	BERGAMO FIERA NUOVA S.P.A.	LARGO BELOTTI, 16	24121 BERGAMO	2709810168
10	BRESCIA ASCOM SERVIZI S.R.L.	VIA BERTOLOTTI, 1	25121 BRESCIA	3206960175
11	BRIXIA EXPO - FIERA DI BRESCIA S.P.A.	VIA CAPRERA, 5	25125 BRESCIA	2850450988
12	CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA	VIA G. MORONE, 6	20121 MILANO	80181570583 / 13158320153
13	CASTEGGIO SERVIZI S.R.L.	VIA CASTELLO, 24	27045 CASTEGGIO (PV)	2120950189
14	CASTEGNATO SERVIZI S.R.L.	VIA CAVOUR, 3/5	25045 CASTEGNATO (BS)	2739530988
15	CENTREXPO S.P.A. - CENTRO MOSTRE SPECIALIZZATE	C.SO SEMPIONE, 4	20154 MILANO	4687000150
16	CENTRO FIERA DEL GARDA S.P.A.	VIA BRESCIA, 129	25018 MONTICHIARI (BS)	1581200985
17	CEPRA - CENTRO PROMOZIONALE ACIMAL S.P.A.	CENTRO DIREZIONALE MILANO- FIORI - 1ª Strada Palazzo F3	20090 ASSAGO (MI)	4701000152
18	CEU - CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU S.P.A.	V.LE FULVIO TESTI, 128	20092 CINISELLO BALSAMO (MI)	01765630155 / 00723400966
19	CIESSE SERVIZI S.R.L.	VIA TINTORETTO, 13	24126 BERGAMO	2539710166
20	COMIS LOMBARDIA	FORO BONAPARTE, 54	20100 MILANO	7710630158
21	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LUINESE	VIA COLLODI, 4	21016 LUINO (VA)	84004190124 / 01318320122
22	COSMIT S.P.A.	FORO BONAPARTE, 65	20100 MILANO	12470590154
23	CREMONAFIERE S.P.A.	PIAZZA ZELIOLI LANZINI, 1	26100 CREMONA	158700195
24	CONSORZIO PRATOTRADE	VIA VALENTINI, 14	59100 PRATO	01671690483 / 00266720978
25	EDIMET S.P.A.	VIA BRESCIA, 117	25018 MONTICHIARI (BS)	3026370175
26	E.F.I.M. S.P.A.	V.LE FULVIO TESTI, 128	20092 CINISELLO BALSAMO (MI)	94500710150 / 00989270962
27	E.I.C.M.A. - ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E MOTOCICLO	VIA MAURO MACCHI, 32	20124 MILANO	4145450153
28	E.FI.VAL - ENTE CAMUNO SEBINO	PIAZZA LORENZINI, 2	25047 DARFO BOARIO TERME (BS)	1908860987
29	E.I.O.M. - ENTE ITALIANO ORGANIZZAZIONE MOSTRE	VIA PREMUDA, 2	20129 MILANO	05809330151 / 80175770157
30	EME - ENTE MOSTRE ENOLOGICHE	VIA S. VITTORE AL TEATRO, 3	20123 MILANO	4081490155
31	E.NA.FI. - ENTE NAZIONALE FIERE	VIA MAROCCHETTI, 27	20139 MILANO	4423460155
32	ENTE AREAPELLE	VIA BRISA, 3	20123 MILANO	8980020153
33	ENTE FIERA DEL BARCO - VILLA CASTELBARCO	VIA CONCESA, 4	20069 VAPRIO D'ADDA (MI)	2605050166

N.	ENTE FIERISTICO	INDIRIZZO	CAP COMUNE	CODICE FISCALE / P. IVA
34	ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA	VIA G. GARIBALDI, 1	27011 BELGIOIOSO (PV)	1440550182
35	ENTE FIERA PROMOBERG	VIA LUNGA c/o Il Polo Fieristico	24125 BERGAMO	1542150162
36	ENTE MOSTRE DI MONZA E BRIANZA	V.LE G.B. STUCCHI, 60	20052 MONZA (MI)	4160800969
37	EVENTI VALTELLINESI	VIA STELVIO, 23/A	23017 MORBEGNO (SO)	831050141
38	EXPOGEO S.R.L.	VIALE E. FORLANINI, 23	20034 MILANO	4986660969
39	EXPO CTS S.P.A.	VIA G.G. GOVONE, 66	20155 MILANO	4020140150
40	FEDERLEGNO-ARREDO S.R.L.	FORO BONAPARTE, 65	20121 MILANO	6987590152
41	F & M - FIERE & MOSTRE	VIA CALDERA, 21/C	20153 MILANO	10387220154
42	FIERA MILANO INTERNATIONAL S.P.A.	LARGO DOMODOSSOLA, 1	20145 MILANO	8073840152
43	FIERA MILANO TECH	VIA GATTAMELATA, 34	20149 MILANO	4105150967
44	FIERA MILANO S.P.A.	S.S. SEMPIONE, 28	20017 RHO (MI)	13194800150
45	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.	VIA FIERA MILLENARIA, 13	46023 GONZAGA (MN)	1822250203
46	FONDAZIONE BIBLIOTECA DI VIA SENATO	VIA SENATO, 14	20121 MILANO	12728450151
47	FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE MILANO	LARGO DOMODOSSOLA, 1	20145 MILANO	842900151
48	FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI CREMONA LA TRIENNALE	CORSO MATTEOTTI, 17	26100 CREMONA	1426980197
49	GEFI S.P.A.	VIA CANOVA, 19	20145 MILANO	11402090150
50	GEXPO S.R.L.	VIA DOMENICHINO, 11	20149 MILANO	1541580153
51	IDEABIELLA	VIA TORINO, 56	13900 BIELLA	2262490028
52	IDEACOMO	VIA ODESCALCHI, 17	22012 CERNOBBIO (CO)	95011920139 / 01621730132
53	IPACK-IMA S.P.A.	C.SO SEMPIONE, 4	20154 MILANO	1620110153
54	LARIOFIERE	V.LE RESEGONE	22036 ERBA (CO)	579730136
55	MALPENSAFIERE S.P.A.	VIA MONTE GRAPPA, 5	21100 VARESE	2709940122
56	MANTOVA EXPO S.R.L.	VIA GIARDINI CAMERLENGHI, 2	46100 MANTOVA	1750520205
57	MIDO S.R.L. UNIPERSONALE	VIA PETITTI, 16	20149 MILANO	7164050150
58	MIFUR	C.SO VENEZIA, 38	20121 MILANO	97179610155 / 12143280159
59	M. SEVENTY S.R.L.	VIA G. PRATI, 8	20145 MILANO	2579501202
60	OPS - ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE SPAZI S.R.L.	P.LE ACCURSIO, 14	20100 MILANO	10610740150
61	ORCEANIA S.R.L. UNIPERSONALE	VIA A. DA BRESCIA, 2	25034 ORZINUOVI (BS)	98120940170 / 02644760981
62	PALABAM S.R.L.	VIA MELCHIORRE GIOIA, 3	46100 MANTOVA	2077490353
63	PAVIA MOSTRE	VIA MENTANA, 27	27100 PAVIA	2133380184
64	POLO FIERISTICO SUD MALPENSA S.P.A.	VIA DEL LAVORO, 5	20022 CASTANO PRIMO (MI)	4159880964
65	PROBRIXIA AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI BRESCIA	VIA EINAUDI, 23	25100 BRESCIA	2714450984
66	PROMAPLAST S.R.L.	CENTRO DIREZIONALE MILANO-FIORI 1ª Strada Palazzo F3	20090 ASSAGO (MI)	6128590152
67	PROMOTOR INTERNATIONAL	VIA MERANO, 18	20127 MILANO	1956421208
68	PROMOVARESE	V.LE BELFORTE, 144	21100 VARESE	2840020123
69	PROMUNIDI S.R.L.	V.LE FORLANINI, 23	20134 MILANO	4238350153
70	PROPOSTE S.R.L.	V.LE SARCA, 223	20126 MILANO	13313820154
71	PROSPECTA GROUP S.R.L.	VIA PRINCIPE AMEDEO, 44	46100 MANTOVA	2178310203
72	PUBBLIDAM S.R.L.	PIAZZA DIAZ, 1	20052 MONZA (MI)	2210180960
73	QUERIDA SPECIAL EVENTS S.R.L.	PIAZZA CAMPELLO, 3	23100 SONDRIO	3977910961
74	S.EVENTI S.R.L.	PIAZZA LORENZINI, 2	25047 DARFO BOARIO TERME (BS)	29024609885
75	SALONE INTERNAZIONALE DEL GIOCATTOLO S.R.L.	VIA CARLO ILARIONE PETITTI, 16	20149 MILANO	822790150
76	SECAS S.P.A.	VIA LORENZETTI, 3	25047 DARFO BOARIO TERME (BS)	1565610985
77	SENAF S.R.L.	VIA ERITREA, 21/A	20100 MILANO	02213830371 / 06382730155
78	S.I.F.A. S.P.A.	PIAZZALE CARLO MAGNO, 1	20149 MILANO	3857380962
79	S.I.TE.X. S.P.A.	VIALE SARCA, 223	20126 MILANO	6573770150
80	STAFF SERVICE S.R.L.	VIA BRESCIA, 117	25018 MONTICHIARI (BS)	3152310177
81	SYCOMOR S.N.C.	VIA MARCONI, 1	24060 ROGNO (BG)	2840770164
82	VILLA ERBA S.P.A.	L.GO LUCHINO VISCONTI, 4	22012 CERNOBBIO (CO)	1620430130
83	VITRUM	VIA PETITTI, 16	20149 MILANO	7177790156

ALLEGATO B)

PROPRIETARI E/O GESTORI DEI QUARTIERI FIERISTICI

N.	ENTE FIERISTICO	INDIRIZZO	CAP COMUNE	CODICE FISCALE / P. IVA
1	AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.	VIA BREDA, 18/A	25039 TRAVAGLIATO (BS)	03376720177
2	BERGAMOFIERA NUOVA S.P.A.	VIA LUNGA c/o Polo Fieristico	24125 BERGAMO	02709810168
3	CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	VIA MENTANA, 27	27100 PAVIA	02133380184
4	CENTRO FIERA DEL GARDA S.P.A.	VIA BRESCIA, 129	25018 MONTICHIARI (BS)	01581200985
6	COMIS	FORO BONAPARTE, 54	20100 MILANO	07710630158
7	COMUNE DI CANEGRATE	VIA MANZONI, 1	20010 CANEGRATE (MI)	00835500158
8	COMUNE DI CODOGNO	VIA VITTORIO EMANUELE, 4	26845 CODOGNO (LO)	02031600154
9	COMUNE DI OSTIGLIA	VIA GNOCCHI VIANI, 16	46035 OSTIGLIA (MN)	00199290206
10	CREMONAFIERE S.P.A.	PIAZZA ZELIOLI LANZINI, 1	26100 CREMONA	00158700195
11	ENTE FIERA DEL BARCO - VILLA CASTELBARCO	VIA PER CONCESA, 4	20069 VAPRIO D'ADDA (MI)	10728790154
12	ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA	VIA G. GARIBALDI, 1	27011 BELGIOIOSO (PV)	01440550182
13	EVENTI VALTELLINESI S.R.L.	V.LE STELVIO, 23/A	23017 MORBEGNO (SO)	00831050141
14	FIERA MILANO S.P.A.	STRADA STATALE DEL SEMPIO-NE, 28	20145 MILANO	13194800150
15	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.	VIA FIERA MILLENARIA, 13	46023 GONZAGA (MN)	01822250203
16	FINIDAM S.R.L.	PIAZZA DIAZ, 1	20052 MONZA (MILANO)	04279670154 / 00775870967
17	FONDAZIONE EA FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	LARGO DOMODOSSOLA, 1	20145 MILANO	00842900151
18	IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA S.P.A.	VIA CAPRERA, 5	25125 BRESCIA	03151460171
19	LARIOFIERE	V.LE RESEGONE	22036 ERBA (CO)	00579730136
20	MALPENSAFIERE S.P.A.	VIA XI SETTEMBRE, 16	21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	02709940122
21	SECAS S.P.A.	VIA ROMOLO GALASSI, 30	25047 DARFO B.T. (BS)	01565610985
22	TENIMENTO DI MONASTEROLO S.R.L.	VIA PER CONCESA, 4	20069 VAPRIO D'ADDA (MI)	03466190158
23	VILLA ERBA S.P.A.	L.GO LUCHINO VISCONTI, 4	22012 CERNOBBIO (CO)	01620430130
24	PALABAM S.R.L.	VIA MELCHIORRE GIOIA, 3	46100 MANTOVA	02077490353
25	POLO FIERISTICO SUD MALPENSA S.P.A.	VIA DEL LAVORO, 5	20022 CASTANO PRIMO (MI)	04159880964

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20080145)

(5.2.1)

D.d.u.o. 23 gennaio 2008 - n. 412
Indizione della Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare del sottopasso veicolare in Comune di Seveso, lungo la linea ferroviaria Milano Bovisa-Asso in concessione a Ferrovienord s.p.a.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E METROPOLITANE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;
- la legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 e successive modifiche e integrazioni «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;
- l'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 e successive modifiche e integrazioni «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale», recante disposizioni sulle procedure di approvazione, tramite Conferenza di Servizi, dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10191 del 6 agosto 2002 «Prospettive e criteri per la riqualificazione e lo sviluppo della rete ferroviaria regionale»;
- il regolamento regionale n. 11 del 26 novembre 2002 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione a norma dell'art. 23 della l.r. 22/98 e s.m.i.;
- l'«Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti», sottoscritto il 12 novembre 2002 da

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, che dà concreta attuazione agli impegni già assunti in materia di investimenti inerenti la rete e il trasporto ferroviario attualmente in concessione a Ferrovienord s.p.a. nei termini e con le modalità previste dall'art. 15 del d.lgs. 422/97;

- la rimodulazione dell'Accordo sopraccitato proposta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7/20131 del 23 dicembre 2004, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto dirigenziale n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2005 e validata dalla Corte dei Conti l'8 luglio 2005;

- il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete in concessione, sottoscritto il 7 marzo 2005 da Regione Lombardia e FNME (ora Ferrovienord), che definisce gli impegni reciproci dei soggetti sottoscrittori in relazione agli interventi di sviluppo e valorizzazione della rete regionale;

- il Programma Regionale di Sviluppo della VIII Legislatura (approvato con d.c.r. n. VIII/25 del 26 ottobre 2005), in particolare l'ambito 6.1. «Infrastrutture prioritarie» del Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (approvato con d.g.r. n. 8/4953 del 26 giugno 2007 e con la relativa risoluzione consiliare d.c.r. VIII/425 del 26 luglio 2007);

Visto, altresì, l'«Accordo per la progettazione e realizzazione delle opere prioritarie e urgenti sulla linea ferroviaria regionale Milano Bovisa-Seveso nel territorio di Seveso», sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Seveso e Ferrovienord s.p.a. il 28 novembre 2007;

Considerato che l'Accordo di cui sopra prevede, tra gli altri interventi da realizzarsi nel breve periodo sulla linea ferroviaria Milano Bovisa-Seveso in territorio di Seveso, un nuovo sottopasso veicolare presso il confine con Cesano Maderno, finalizzato a garantire la permeabilità est-ovest del territorio comunale con conseguente riduzione della congestione della viabilità locale, nonché ad offrire agli automobilisti un'alternativa alle attese in corrispondenza dei passaggi a livello, in particolare quello di via Piave, e incarica Ferrovienord s.p.a., tramite le proprie strutture di ingegneria, della redazione della progettazione preliminare di tale sottopasso;

Vista la nota n. 5119 del 28 dicembre 2007 con la quale Ferrovienord s.p.a. ha consegnato alla Regione Lombardia il progetto preliminare relativo al sottopasso veicolare di cui sopra;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modificazioni e integrazioni nonché i provvedimenti dell'VIII Legislatura;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 15399 del 27 dicembre 2006 di rimodulazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali, con decorrenza 1° gennaio 2007;

Vista la delibera di Giunta n. 6268 del 21 dicembre 2007 «4° provvedimento organizzativo 2007» con la quale, tra l'altro, è stato conferito l'incarico di dirigente della U.O. Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane al Direttore Vicario, Marco Cesca;

Decreta

1. Di indire la Conferenza di Servizi, ai sensi della l. 241/90 e della l.r. 9/2001, per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare relativo al nuovo sottopasso veicolare in territorio di Seveso presso il confine di Cesano Maderno, redatto dalla società Ferrovienord s.p.a.

2. Di convocare alla Conferenza di Servizi le seguenti Amministrazioni, che parteciperanno mediante unico rappresentante delegato dall'organo competente:

- Ministero dei Trasporti – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti – S.I.I.T. Lombardia e Liguria
- Ministero della Difesa – V Direzione Genio Militare, sezione BCM – Padova
- Regione Lombardia:
 - Direzione Generale Presidenza
 - Direzione Generale Territorio e Urbanistica
 - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
 - Direzione Generale Agricoltura
 - Direzione Generale Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile
 - Direzione Generale Casa e Opere pubbliche
- Provincia di Milano
- Comune di Seveso
- ASL 3 – Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3 – Monza
- ARPA – Dipartimento di Monza
- Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoreasi.

3. Di chiamare ad intervenire alla Conferenza di Servizi i seguenti gestori di servizi interferenti o comunque interessati dal progetto di cui al punto 1:

- SNAM – Centro di Cesano Maderno
- Gelsia Reti
- Brianza acque
- ENEL-Elettricità
- ENEL-SOLE – Area Territoriale Nord
- Telecom
- Metroweb

Tali soggetti sono invitati a fornire la loro collaborazione per l'esecuzione dell'opera nell'ambito della Conferenza di Servizi, definendo tempi e modi con cui saranno eseguiti gli interventi di propria competenza.

4. Di integrare i nominativi dei partecipanti alla Conferenza di Servizi con rappresentanti di ulteriori Amministrazioni o soggetti diversi, qualora interessati.

5. Di dare atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità Marco Cesca assume le funzioni di Responsabile del procedimento.

6. Di dare atto che la Società Ferrovienord s.p.a. partecipa ai lavori della Conferenza di Servizi in qualità di soggetto proponente il progetto. La medesima Società è tenuta ad assolvere ogni adempimento concernente la messa a disposizione della documentazione a tutti i soggetti convocati, nonché ogni eventuale supporto tecnico-amministrativo, anche di segreteria della Conferenza di Servizi, finalizzato al corretto svolgimento dei lavori.

7. Di prendere atto che le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla Conferenza si esprimono sul progetto preliminare per quanto di propria competenza, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta e gli assensi comunemente denominati richiesti dalla normativa vigente, proponendo all'occorrenza opportune e motivate modifiche al progetto preliminare.

8. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia, all'Albo pretorio del comune di Seveso e della Provincia di Milano, su un quotidiano a livello nazionale e locale e di incaricare Ferrovienord s.p.a. a trasmetterlo, congiuntamente agli elaborati progettuali, a tutti i partecipanti.

9. Di provvedere a comunicare la data, l'ora e il luogo della prima riunione della Conferenza di Servizi, garantendo 30 giorni per la visione del progetto.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
infrastrutture ferroviarie e metropolitane:
Marco Cesca

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20080146)

D.d.s. 15 gennaio 2008 - n. 159

(5.3.5)

Realizzazione di deposito preliminare (D15) prima delle operazioni di conferimento in discarica, da realizzarsi in Comune di Carbonate (CO) – Committente: 2M s.r.l. – Mozzate. Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità con l'art. 52, secondo comma, del d.lgs. 152/06

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE**

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale all'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non in Comune di Carbonate, come prospettato nel progetto e nello studio d'impatto ambientale depositati dal Committente, con le prescrizioni e raccomandazioni elencate nel successivo paragrafo, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi;

• *ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'inizio dell'attività:*

a. i dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima e seconda pioggia dovranno essere opportunamente modificati rendendoli conformi a quanto previsto dal regolamento regionale n. 4/2006, e la gestione delle acque di prima pioggia attuata secondo i criteri previsti dall'art. 7 dello stesso r.r., previa specifica autorizzazione allo scarico; tale autorizzazione dovrà contenere anche le modalità di esercizio del by-pass della vasca di prima pioggia, al fine di evitare potenziali contaminazioni del recettore finale;

• *prima dell'inizio dell'attività:*

b. venga effettuata una rilevazione dei valori di concentrazione di fibra d'amianto in atmosfera; i risultati di tale analisi, eseguita in contraddittorio con ARPA o valicata dalla stessa Agenzia, dovranno essere trasmessi al comune di Carbonate;

c. si verifichi lo stato di tenuta delle strutture e delle superfici impermeabili del capannone;

d. si dettigli il sistema di gestione delle acque di spegnimento incendi, che preveda almeno l'interdizione al disperdimento delle stesse nel suolo e nel sottosuolo e preferenzialmente il convogliamento in fognatura;

e. si effettui la stima dei tempi di ritorno di un evento di esondazione, corredata da specifica della differenza di quota e della distanza esistente tra i più vicini corpi idrici superficiali e l'insediamento in oggetto;

f. sia predisposto un impianto di lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita; le acque di lavaggio siano opportunamente recuperate e conferite a smaltimento;

• *in fase di esercizio dell'impianto:*

g. lo stoccaggio dei rifiuti venga effettuato esclusivamente all'interno del capannone, e l'attività sia sempre eseguita con porte e finestre chiuse; eventuali condizioni microclimatiche negative per le maestranze dovranno essere risolte con soluzioni impiantistiche concordate con la competente ASL;

h. lo stoccaggio dei colli non sia effettuato in sovrapposizione, per non causare rottura delle lastre di eternit e non danneggiare il film protettivo; l'altezza massima dei bancali non superi il metro, per non creare condizioni di instabilità; tale limitazione potrà essere derogata qualora i bancali siano posizionati su idonea ed adeguata scaffalatura;

i. si verifichi attentamente lo stato di conservazione dell'involucro esterno di ogni imballaggio al momento dello stoccaggio; si effettuino, al termine di ogni giornata lavorativa, le operazioni di pulizia della pavimentazione interna del capannone;

j. i filtri, i sacchi dell'unità di aspirazione e i «glove bags» siano chiusi in sacchi di polietilene di spessore minimo di 15 micron, prima di essere depositati in big bags o, in

alternativa, stoccati direttamente in big bags e successivamente in idonei contenitori dotati di coperchio;

k. riguardo alla presenza di lucernari apribili, occorre valutarne le modalità operative di funzionamento e di sigillatura degli stessi in caso di emergenza;

l. sia dettagliata la procedura operativa di gestione dei rifiuti, relativamente alle modalità di ispezione dei carichi in ingresso e ai casi di non accettazione di confezioni di rifiuti non perfettamente sigillate, anche in raccordo con il piano di emergenza; inoltre:

l.1 la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni della parte quarta del d.lgs. 152/2006, in particolare dei limiti temporali del deposito definiti dall'art. 183, comma 1, lett. m) del medesimo; la messa in riserva dovrà essere effettuata in conformità alle norme tecniche e alle prescrizioni contenute nel decreto regionale [d.d.g. Tutela ambientale] n. 36 del 7 gennaio 1998; le fasi di conferimento, ricezione e stoccaggio avvengano nel rispetto delle linee guida di cui alla d.g.r. n. 7/12764 del 16 aprile 2003;

l.2 lo smaltimento finale in discariche autorizzate – ai sensi del d.lgs. 36/2003 – dei rifiuti non diversamente recuperabili rispetti i criteri di ammissibilità di cui al d.m. 3 marzo 2005;

l.3 per il trasporto, in ingresso ed in uscita dall'impianto, si evitino orari considerati di punta;

m. il Committente definisca con i propri conferitori un idoneo protocollo relativo alle modalità di ritiro dei rifiuti, per evitare la possibilità di trasporto di contenitori danneggiati e la promiscuità, sullo stesso mezzo, fra rifiuti e prodotti da commercializzare;

n. si richiama che il Committente è esplicitamente impegnato ad adottare ed installare, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, le misure e le dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività in oggetto, alle tecniche di prevenzione incendi ed infortuni, al rischio elettrico ed alle norme d'igiene del lavoro; in fase di esercizio, dovrà essere prevista l'adozione di un programma sanitario basato su controlli e visite periodiche, per valutare le condizioni igienico-ambientali delle sezioni in cui può riscontrarsi la presenza di elementi inquinanti;

o. in merito alla gestione della fase di emergenza, si adotti la rigorosa osservanza del protocollo di sicurezza presentato dall'azienda, ed in particolare la tempestiva sigillatura di ogni apertura verso l'esterno e l'immediata comunicazione dello stato di emergenza all'amministrazione comunale;

p. si evidenzia inoltre la necessità di prevedere un protocollo per lo scambio di informazioni con la limitrofa Ditta Rohm and Haas Italia, per quanto riguarda le norme di comportamento e di sicurezza contenute nelle rispettive pianificazioni d'emergenza, al fine di mantenere monitorato il livello di sicurezza nell'ambito territoriale di riferimento;

• *azioni di monitoraggio e controllo:*

q. il Committente predisponga ed attui un sistema di monitoraggio della fase di esercizio dell'impianto, relativamente:

– alla concentrazione di fibre di amianto disperse in atmosfera;

– allo stato di tenuta delle strutture impermeabilizzanti delle aree di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti;

– alle caratteristiche qualitative delle acque di falda nell'intorno dell'impianto;

– al clima acustico, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di legge;

r. vengano inoltre effettuati controlli periodici sui contenitori del materiale stoccato, ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli effettuati durante la movimentazione e le operazioni di carico e scarico;

s. presupposti, modalità e durata di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal Committente in accordo con il Dipartimento ARPA di Como, il comune di Carbonate ed il comune di Mozzate, ai quali

dovranno essere trasmessi i relativi risultati per la validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti;

• *misure di mitigazione e compensazione ambientale:*

- t. al fine di una mitigazione a verde del capannone esistente sia verificata la possibilità di realizzare una piantumazione mediante essenze arboreo/arbustive lungo la perimetrazione della proprietà; in caso tale soluzione non fosse tecnicamente fattibile, il Committente dovrà concordare soluzioni alternative con il comune di Carbonate;
2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto al Committente 2M s.r.l., al comune di Carbonate, al comune di Mozzate, alla Provincia di Como, ed all'ARPA Lombardia – Settore Programmazione e sviluppo – Milano;
3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;
4. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Bruno Mori